




CORTE DI GIUSTIZIA  
DELL'UNIONE  
EUROPEA

Cancelleria

Lussemburgo, 06/12/10



n° 4

Avv. Gabriella Palmieri  
Unità per il Contenzioso Diplomatico  
Ministero degli Affari esteri  
Palazzo Della Farnesina  
00100 Roma RM  
ITALIA

861827 IT

**Causa C-565/10**

**Commissione europea  
contro  
Repubblica italiana**

***Notifica del ricorso***

Il cancelliere della Corte di giustizia si pregia di trasmettere, in allegato, copia certificata conforme della domanda con cui la Corte è stata investita della causa sopraindicata.

Il ricorso è stato depositato nella Cancelleria della Corte il 02/12/2010. La causa è stata iscritta nel Registro della Corte con il numero **C-565/10**.

In conformità all'art. 79, par. 1 del regolamento di procedura, tale trasmissione rappresenta la comunicazione prevista all'art. 39 del regolamento stesso.

In virtù dell'art. 40, par. 1, del suddetto regolamento, la parte convenuta può depositare in Cancelleria il controricorso, entro un mese dalla notifica della domanda introduttiva. A tale termine si aggiunge un termine forfettario, in ragione della distanza, **di dieci giorni**, come previsto dell'art. 81, par. 2 del regolamento stesso.

Qualora la convenuta dovesse fare richiesta di proroga di detto termine, è pregata di presentare, in tempo utile, una domanda debitamente motivata.

Il Cancelliere si permette di ricordare che tutti gli atti di causa devono essere prodotti nel corso della fase scritta. Dopo la chiusura di tale fase, la produzione di documenti, memorie, note e difese od altri atti è ammessa solo in via eccezionale previa informazione della controparte ed autorizzazione esplicita della Corte.






*Alessandra Impellizzeri*

Alessandra Impellizzeri  
Amministratore





COMMISSIONE EUROPEA

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

Bruxelles, 1 dicembre 2010  
JURM(10) 8058

C-565/10-1

**ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**RICORSO**

presentato ai sensi dell'articolo 258, secondo comma, TFUE, dalla

**COMMISSIONE EUROPEA**

rappresentata dalle signore **Sara PARDO QUINTILLÁN** e **Donatella RECCHIA**,  
membri del suo Servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in  
Lussemburgo, edificio Bech, presso il signor Antonio ARESU, anch'egli membro del suo  
Servizio giuridico,

**contro**

la **REPUBBLICA ITALIANA**,

Iscritto nel Registro della Corte	
di Giustizia sotto il no	861750
Lussemburgo	03 -12- 2010
Per il Cancelliere	
fax/e-mail :	2/12/10 P <sup>o</sup> <i>Manuela FERREIRA</i>
depositato il	2/12/10
	Manuela FERREIRA Amministratore principale

riguardante la cattiva applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE del  
Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane<sup>1</sup>.

La Commissione europea (di seguito, "la Commissione") si prega di esporre alla Corte  
di giustizia dell'Unione europea (di seguito, "la Corte") le considerazioni che seguono.

<sup>1</sup> GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

## INDICE

I.	LA NORMATIVA COMUNITARIA.....	8
II.	LA PROCEDURA PRE-CONTENZIOSA .....	13
III.	L'ANALISI GIURIDICA .....	16
A.	ABRUZZO: 3 agglomerati.....	16
1.	Chieti: violazione articolo 3 .....	17
2.	Gissi: violazione articoli 3 e 4.....	17
3.	Lanciano–Castel Frentano: violazione articolo 4.....	19
B.	CALABRIA: 22 agglomerati .....	20
1.	Acri: violazione articoli 3 e 4.....	20
2.	Siderno: violazione articoli 3 e 4 .....	21
3.	Bagnara Calabria: violazione articoli 3 e 4 .....	22
4.	Bianco: violazione articolo 3 .....	23
5.	Cassano allo Ionio: violazione articoli 3 e 4 .....	24
6.	Castrovillari: violazione articoli 3 e 4.....	24
7.	Crotone: violazione articoli 3 e 4.....	25
8.	Santa Maria del Cedro: violazione articolo 3.....	26
9.	Gioia Tauro: violazione articolo 3 .....	26
10.	Lamezia Terme: violazione articolo 3.....	27
11.	Melito di Porto Salvo: violazione articoli 3 e 4 .....	27
12.	Mesoraca: violazione articolo 3 .....	28
13.	Montebello Jonico: violazione articoli 3 e 4.....	28
14.	Montepaone: violazione articoli 3 e 4.....	29
15.	Motta San Giovanni: violazione articoli 3 e 4 .....	30
16.	Reggio Calabria: violazione articoli 3 e 4.....	31
17.	Rende: violazione articolo 3.....	31
18.	Rossano: violazione articoli 3 e 4 .....	32
19.	Scalea: violazione articolo 3 .....	32
20.	Sellia Marina: violazione articolo 3 .....	33
21.	Soverato: violazione articolo 3.....	33
22.	Strongoli: violazione articolo 3 .....	33
C.	CAMPANIA: 22 agglomerati .....	34
1.	Afragola: violazione articolo 3.....	34
2.	Nola: violazione articolo 3 .....	35
3.	Ariano Irpino: violazione articoli 3 e 4 .....	35

4.	Avellino: violazione articoli 3 e 4.....	36
5.	Battipaglia: violazione articoli 3 e 4.....	37
6.	Benevento: violazione articoli 3 e 4.....	38
7.	Capaccio: violazione articoli 3 e 4.....	39
8.	Capri: violazione articoli 3 e 4.....	40
9.	Caserta: violazione articoli 3 e 4.....	40
10.	Mercato Sanseverino: violazione articolo 3.....	41
11.	Torre del Greco: violazione articolo 3.....	42
12.	Aversa: violazione articoli 3 e 4.....	42
13.	Ischia: violazione articoli 3 e 4.....	43
14.	Casamicciola Terme: violazione articoli 3 e 4.....	44
15.	Forio: violazione articoli 3 e 4.....	44
16.	Massa Lubrense: violazione articolo 4.....	45
17.	Napoli Est: violazione articoli 3 e 4.....	46
18.	Napoli Nord: violazione articoli 3 e 4.....	47
19.	Napoli Ovest: violazione articolo 3.....	47
20.	Vico Equense: violazione articoli 3 e 4.....	48
21.	Salerno: violazione articolo 3.....	49
22.	Montesarchio: violazione articolo 3.....	49
D.	FRIULI VENEZIA-GIULIA: 3 agglomerati.....	50
1.	Cervignano del Friuli: violazione articolo 3.....	50
2.	Monfalcone: violazione articolo 3.....	50
3.	Trieste-Muggia-S. Dorligo: violazione articolo 4.....	51
E.	LAZIO: 2 agglomerati.....	52
1.	Frascati: violazione articolo 3.....	52
2.	Zagarolo: violazione articoli 3 e 4.....	53
F.	LIGURIA: 14 agglomerati.....	55
1.	Albenga: violazione articolo 4.....	55
2.	Borghetto Santo Spirito: violazione articolo 4.....	55
3.	Camisano: violazione articolo 3.....	56
4.	Finale Ligure: violazione articolo 4.....	57
5.	Genova: violazione articoli 3 e 4.....	57
6.	Imperia: violazione articolo 4.....	60
7.	La Spezia: violazione articoli 3 e 4.....	60
8.	Margherita Ligure: violazione articolo 4.....	61
9.	Quinto: violazione articolo 4.....	61

10.	Rapallo: violazione articolo 4 .....	62
11.	Recco: violazione articolo 4.....	62
12.	Riva Ligure: violazione articoli 3 e 4.....	63
13.	Sanremo: violazione articolo 3.....	64
14.	Ventimiglia: violazione articolo 3.....	64
G.	MARCHE: 1 agglomerato .....	66
1.	Tolentino: violazione 3 .....	66
H.	MOLISE: 2 agglomerati.....	67
1.	Campobasso 1: violazione articoli 3 e 4 .....	67
2.	Isernia: violazione articoli 3 e 4.....	68
I.	PUGLIA: 12 agglomerati.....	69
1.	Casamassima: violazione articolo 4.....	69
2.	Casarano: violazione articolo 4.....	69
3.	Manduria: violazione articoli 3 e 4 .....	70
4.	Monte Sant'Angelo: violazione articolo 4.....	71
5.	Porto Cesareo: violazione articoli 3 e 4 .....	72
6.	Salice Salentino: violazione articolo 4.....	72
7.	San Giovanni Rotondo: violazione articolo 4 .....	73
8.	San Vito dei Normanni: violazione articolo 4.....	73
9.	Squinzano: violazione articolo 4.....	75
10.	Supersano: violazione articoli 3 e 4 .....	75
11.	Vernole: violazione articolo 4.....	77
12.	Taviano: violazione articolo 3.....	77
L.	TOSCANA: 2 agglomerati .....	79
1.	Follonica: violazione articolo 3.....	79
2.	Piombino: violazione articolo 3 .....	80
M.	VENETO: 1 agglomerato .....	81
1.	Vicenza: violazione articolo 4.....	81
N.	SICILIA: 75 agglomerati .....	82
	Provincia di Catania (Allegato A-41).....	82
1.	Misterbianco e altri: violazione articoli 3 e 4.....	82
2.	Scordia–Militello Val di Catania: violazione articolo 4 .....	84
3.	Paternó: violazione articolo 3.....	85
4.	Palagonia: violazione articolo 4.....	85
5.	Aci Catena: violazione articoli 3 e 4 .....	85
6.	Adrano: violazione articolo 3.....	86



7.	Catania + altri: violazione articolo 3 .....	86
8.	Giarre–Mascali–Riposto + altri: violazione articoli 3 e 4 .....	87
9.	Caltagirone: violazione articoli 3 e 4 .....	88
10.	Aci Castello: violazione articoli 3 e 4 .....	89
11.	Bronte: violazione articolo 4 .....	89
12.	Acireale + altri: violazione articoli 3 e 4 .....	90
13.	Belpasso: violazione articoli 3 e 4 .....	90
14.	Biancavilla: violazione articolo 3 .....	91
15.	Gravina di Catania: violazione articoli 3 e 4 .....	92
16.	Tremestieri Etneo: violazione articoli 3 e 4 .....	92
17.	San Giovanni La Punta: violazione articoli 3 e 4 .....	93
	Provincia di Caltanissetta (Allegato A-45) .....	93
1.	Caltanissetta – San Cataldo: violazione articolo 3 .....	93
2.	Macchitella: violazione articoli 3 e 4 .....	93
3.	Niscemi: violazione articoli 3 e 4 .....	95
4.	Riesi: violazione articolo 4 .....	96
	Provincia di Agrigento (Allegato A-47) .....	97
1.	Agrigento e periferia: violazione articoli 3 e 4 .....	97
2.	Favara: violazione articoli 3 e 4 .....	99
3.	Palma di Montechiaro: violazione articoli 3 e 4 .....	99
4.	Menfi: violazione articolo 4 .....	100
5.	Porto Empedocle: violazione articoli 3 e 4 .....	101
6.	Ribera: violazione articolo 4 .....	101
7.	Sciacca: violazione articoli 3 e 4 .....	102
	Provincia di Palermo (Allegato A-48) .....	102
1.	Bagheria: violazione articolo 4 .....	102
2.	Cefalù: violazione articoli 3 e 4 .....	103
3.	Carini + ASI Palermo: violazione articoli 3 e 4 .....	104
4.	Misilmeri: violazione articolo 4 .....	104
5.	Monreale: violazione articolo 4 .....	105
6.	Palermo + frazioni limitrofe: violazione articolo 3 .....	105
7.	Santa Flavia: violazione articoli 3 e 4 .....	106
8.	Termini Imerese: violazione articolo 4 .....	106
9.	Trabia: violazione articolo 4 .....	107
	Provincia di Siracusa (Allegato A-49) .....	107
1.	Augusta: violazione articoli 3 e 4 .....	107

2.	Avola: violazione articoli 3 e 4 .....	108
3.	Priolo Gargallo: violazione articolo 3 .....	108
4.	Carlentini: violazione articoli 3 e 4 .....	109
5.	Rosolini: violazione articolo 4 .....	110
Provincia di Ragusa (Allegato A-51).....		110
1.	Pozzallo + ASI Modica + Marina di Modica: violazione articolo 4 .....	110
2.	Ragusa: violazione articoli 3 e 4 .....	111
3.	Modica: violazione articolo 4.....	112
4.	Marina di Ragusa: violazione articolo 3 .....	113
5.	Santa Croce Camerina: violazione articolo 3 .....	113
6.	Scicli: violazione articolo 4.....	113
7.	Vittoria: violazione articolo 3 .....	114
8.	Scoglitti: violazione articoli 3 e 4 .....	115
Provincia di Trapani (Allegato A-53).....		116
1.	Campobello di Mazara 1: violazione articolo 4 .....	116
2.	Castelvetrano 1: violazione articolo 4.....	117
3.	Triscina Marinella: violazione articolo 4 .....	117
4.	Trapani–Erice (Casa santa): violazione articolo 4 .....	119
5.	Favignana: violazione articoli 3 e 4 .....	119
6.	Marsala: violazione articoli 3 e 4.....	121
7.	Mazara del Vallo: violazione articolo 4.....	121
8.	Partanna 1 (Villa Ruggero): violazione articoli 3 e 4.....	121
Provincia di Messina.....		122
1.	Barcellona Pozzo di Gotto: violazione articolo 4 .....	123
2.	Capo d'Orlando: violazione articoli 3 e 4.....	124
3.	Furnari: violazione articolo 4 .....	125
4.	Giardini Naxos: violazione articoli 3 e 4 .....	126
5.	Consortile Letojanni: violazione articoli 3 e 4 .....	127
6.	Pace del Mela: violazione articoli 3 e 4 .....	127
7.	Piraino: violazione articoli 3 e 4 .....	128
8.	Roccalumera: violazione articoli 3 e 4.....	130
9.	Consortile Sant'Agata Militello: violazione articoli 3 e 4.....	131
10.	Consortile Torregrotta: violazione articoli 3 e 4 .....	132
11.	Gioiosa Marea: violazione articolo 4 .....	134
12.	Messina 1: violazione articoli 3 e 4.....	134
13.	Messina: violazione articolo 3 .....	136

14. Messina 6 (Tono): violazione articoli 3 e 4 .....	136
15. Milazzo: violazione articolo 4.....	137
16. Patti: violazione articolo 4 .....	138
17. Rometta: violazione articolo 4 .....	139
O. LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 .....	141
IV. CONCLUSIONI.....	142

## I. LA NORMATIVA COMUNITARIA

1. La direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane detta una disciplina organica ed unitaria sulla raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue, urbane ed industriali, al fine di proteggere l'ambiente dall'inquinamento.

2. L'articolo 2 detta alcune definizioni rilevanti ai fini della direttiva stessa:

“1. “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6. “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...).”

3. Il suo articolo 3 recita:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e

(...)

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe

costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell'allegato IA. (...)”<sup>2</sup>

4. L'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE dispone:

“1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

- al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare ai requisiti previsti all'allegato IB. (...)”<sup>3</sup>

5. L'articolo 10 della direttiva 91/271/CEE dispone come segue:

" Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico."

6. Ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 91/271

"1. Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli:

- sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I B, secondo le procedure di controllo stabilite nell'allegato I D;

(...)

4. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta.

(...). "

---

<sup>2</sup> Il paragrafo 2 dell'articolo 3 è stato modificato dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1).

<sup>3</sup> Il paragrafo 3 dell'articolo 4 è stato modificato dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1).

7. L'allegato 1, dal titolo "Requisiti relativi alle acque reflue urbane", recita come segue:

**"A. Reti fognarie (1)**

Per le reti fognarie vanno prese in considerazione le prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue.

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vanno effettuate adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

- del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane,
- della prevenzione di eventuali fuoriuscite,
- della limitazione dell'inquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.

**B. Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti (1)**

1. La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti.

2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1.

3. Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione quali individuate nell'allegato II, punto A. a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2 del presente allegato.

4. Requisiti più severi di quelli figuranti nelle tabelle 1 e/o 2 vanno applicati, ove necessario, per garantire che le acque recipienti risultino conformi a quanto stabilito dalle altre direttive pertinenti.

5. I punti di scarico delle acque reflue urbane sono scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque recipienti.

(...)

**D. Metodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultati**

1. Gli Stati membri assicurano l'applicazione di un metodo di controllo che corrisponda almeno al livello dei requisiti sotto descritti.

Possono essere impiegati metodi alternativi a quelli indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 purché si possa dimostrare che producono risultati equivalenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative al metodo applicato. Se la Commissione ritiene che le condizioni specificate nei paragrafi 2, 3 e 4 non siano soddisfatte, presenta al Consiglio una proposta adeguata.

2. I campioni su ventiquattro ore o proporzionali alla portata sono raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all'entrata dell'impianto di trattamento per controllare la loro conformità con i requisiti alle acque reflue scaricate specificati nella presente direttiva.

Si applicano le buone prassi internazionali di laboratorio al fine di ridurre al minimo il deterioramento dei campioni nel lasso di tempo che intercorre tra la raccolta e l'analisi.

3. Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell'anno:

— 2 000—9 999 a.e.:	12 campioni nel primo anno. 4 campioni negli anni successivi, se si può dimostrare che nel primo anno l'acqua è conforme alle disposizioni della direttiva; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni.
— 10 000—49 999 a.e.:	12 campioni.
— 50 000 a.e. e oltre:	24 campioni.

4. Le acque reflue trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni dell'acqua mostrano che essa soddisfa il rispettivo valore parametrico nel seguente modo:

a) per i parametri specificati nella tabella 1 e nell'articolo 2, punto 7), si precisa nella tabella 3 il numero massimo di campioni per i quali si ammette la non conformità ai requisiti espressi in concentrazioni e/o percentuali di riduzione della tabella 1 e dell'articolo 2, punto 7);

b) per i parametri della tabella 1 espressi in concentrazioni, i campioni non conformi prelevati in condizioni normali di funzionamento non devono discostarsi di più del 100 % dai valori parametrici. Per i valori parametrici relativi alla concentrazione concernenti il totale dei solidi sospesi si possono accettare scarti fino al 150 %;

c) Per i parametri specificati nella tabella 2, la media annuale dei campioni per ciascun parametro deve essere conforme ai rispettivi valori parametrici.

5. Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

*Tabella 1:* Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.

Parametri	Concentrazione	Percentuale minima di riduzione (1)	Metodo di riferimento per la misurazione
Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione (2)	25 mg/l O2	70-90 40 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2	Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa oscurità. Aggiunta di un inibitore di nitrificazione
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	125 mg/l O2	75	Campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Potassio bicromato
Totale solidi sospesi	35 mg/l (3) 35 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (oltre 10 000 a.e.) 70 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (2 000-10 000 a.e.)	90 (3) 90 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (oltre 10 000 a.e.) 70 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 (2 000-10 000 a.e.)	— Filtraggio di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante di 0,45 µm. Essiccazione a 105 °C e calcolo del peso. — Centrifugazione di un campione rappresentativo (per almeno 5 minuti, con accelerazione media di 2 800- 3 200 g), essiccazione a 105 °C e calcolo del peso.

(1) Riduzione in rapporto al carico dell'affluente.

(2) Questo parametro può essere sostituito dai seguenti: carbonio organico totale (TOC), o richiesta totale di ossigeno (TOD), nel caso in cui si possa stabilire una relazione tra il BOD5 e il parametro sostitutivo.

(3) Questo requisito è facoltativo.

Le analisi relative agli scarichi provenienti da lagunaggio devono essere effettuate su campioni filtrati; tuttavia, la concentrazione del quantitativo totale di solidi sospesi nei campioni di acque non deve superare 150 mg/l.

(...)



Tabella 3

Serie di campioni prelevati all'anno	Numero massimo consentito di campioni non conformi
4-7	1
8-16	2
17-28	3
29-40	4
41-53	5
54-67	6
68-81	7
82-95	8
96-110	9
111-125	10
126-140	11
141-155	12
156-171	13
172-187	14
188-203	15
204-219	16
220-235	17
236-251	18
252-268	19
269-284	20
285-300	21
301-317	22
318-334	23
335-350	24
351-365	24

## II. LA PROCEDURA PRE-CONTENZIOSA

8. A titolo preliminare, e relativamente alla corrispondenza proveniente dalle autorità italiane, la Commissione desidera informare la Corte del fatto che allegherà al presente ricorso soltanto i documenti cartacei della corrispondenza pervenuta dalla Repubblica italiana. Qualora la Corte volesse consultare i supporti informatici, questi le saranno prontamente messi a disposizione. La Commissione tuttavia allegherà le versioni cartacee soltanto dei passaggi rilevanti contenuti nei supporti informatici alla base del presente ricorso.

9. Con lettere del 14 marzo 2001 (rif. D/310097) e del 25 novembre 2002 (rif. D(2002)311301) la Commissione chiedeva alle autorità italiane di fornire informazioni circa l'applicazione di alcuni articoli della direttiva 91/271/CEE. Le risposte delle autorità italiane hanno permesso alla Commissione di concludere che l'Italia non rispettava gli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE. Per questo motivo, in data 9 luglio 2004 la Commissione inviava una lettera di costituzione in mora, rif. SG-Greffe(2004)D/202843 (**Allegato A-1**) che conteneva in allegato l'analisi della Commissione sui singoli agglomerati.
10. L'Italia rispondeva alla summenzionata lettera di costituzione in mora con varie comunicazioni: una prima lettera della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea del 6 dicembre 2004, prot. n. 14412 (**Allegato A-2**), recante nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 novembre 2004, n. UL/2004/8325, che in allegato trasmetteva una nota della Direzione per la qualità della vita dello stesso ministero; una seconda lettera della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea del 3 gennaio 2005, prot. n. 08 (**Allegato A-3**) contenente una lista di cinque allegati cartacei e un floppy disk; ed una terza lettera della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea del 1° giugno 2006, prot. n. 5936 (**Allegato A-4**) recante nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'11 maggio 2006, n. 9383/QdV/DI/I, contenente tre allegati cartacei e un cd rom.
11. Dopo aver analizzato le risposte pervenute dalle autorità italiane, la Commissione, in data 23 ottobre 2007, inviava una lettera di costituzione in mora complementare per violazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE, rif. SG-Greffe(2007)D/206393 (**Allegato A-5**), la quale conteneva tre allegati: l'allegato I conteneva la lista degli agglomerati già menzionati nella lettera di costituzione in mora del 9 luglio 2004 considerati non in conformità con gli articoli 3 e/o 4 della direttiva 91/271/CEE; l'allegato II conteneva una lista di agglomerati non menzionati nella lettera di costituzione in mora del 9 luglio 2004, anch'essi tuttavia considerati non in conformità con gli articoli 3 e/o 4 della summenzionata direttiva; l'allegato III invece conteneva una lista di agglomerati e di impianti di trattamento per i quali, benché fossero state richieste, nessuna informazione era pervenuta dalle autorità italiane.

12. La Repubblica italiana rispondeva mediante varie comunicazioni alla lettera di costituzione in mora complementare di cui al paragrafo precedente. Dapprima, la nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea del 3 dicembre 2007, prot. n. 13272 (**Allegato A-6**), recante una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 novembre 2007, n. 29903/QdV/DI/I/XII, contenente in allegato informazioni sui 135 agglomerati di cui all'allegato III della lettera di costituzione in mora complementare. In seguito la Commissione riceveva nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea del 7 gennaio 2008, prot. n. 64, che trasmetteva nota della regione Lombardia. Poiché la regione Lombardia non è compresa nell'oggetto del presente ricorso, la Commissione non alleggerà questa comunicazione, restando ovviamente a disposizione della Corte qualora volesse prenderne visione. Successivamente, mediante due comunicazioni della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, rispettivamente del 23 aprile 2008<sup>4</sup>, prot. n. 4506 (**Allegato A-7**) e 30 aprile 2008<sup>5</sup>, prot. n. 4815 (**Allegato A-8**), si trasmettevano, mediante supporto informatico (cd) dati relativi ai sistemi di gestione delle acque reflue. Infine, mediante due note della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea del 25 luglio 2008, prot. n. 8268 (**Allegato A-9**) e del 31 luglio 2008, prot. n. 8411 (**Allegato A-10**) si trasmetteva un altro cd riguardante le regioni Liguria, Campania, Puglia e Basilicata.
13. Dopo aver esaminato le informazioni contenute nella corrispondenza succitata, la Commissione rimaneva dell'avviso che numerosi agglomerati fossero non conformi agli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271/CEE. Per questo, la Commissione, in data 24 febbraio 2009, inviava un parere motivato, rif. SG-Greffe(2009)D/1075 (**Allegato A-11**).
14. In risposta al parere motivato, la Repubblica italiana trasmetteva un cd rom, mediante nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea del 24 aprile 2009, prot. n. 4668 (**Allegato A-12**).
15. Avendo esaminato le ultime informazioni trasmesse in risposta al parere motivato, la Commissione resta dell'avviso che un gran numero di agglomerati non rispettino gli

---

<sup>4</sup> La nota indica 2007, ma trattasi senz'altro di un errore materiale.

<sup>5</sup> La nota indica 2007, ma trattasi senz'altro di un errore materiale.

obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 10 della direttiva e pertanto ha deciso di adire codesta Corte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 258 TFUE.

### **III. L'ANALISI GIURIDICA**

16. Come richiamato sopra, lo scopo della direttiva 91/271/CEE è di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue. A tal fine, la direttiva stabilisce diversi tipi di trattamento delle acque reflue urbane, in funzione della sensibilità delle aree considerate, e diverse scadenze.
17. Giova sottolineare che il presente ricorso ha ad oggetto gli agglomerati con un numero di abitanti equivalente (a.e.) superiore a 15.000 che non scaricano in zone sensibili. Questi agglomerati, conformemente all'articolo 3 della direttiva, devono essere dotati di un sistema di reti fognarie che rispetti i requisiti dell'allegato IA e, conformemente all'articolo 4 della direttiva, essere assoggettate ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente che risponda ai requisiti previsti all'allegato 1B ed i cui controlli siano conformi all'allegato 1D. La Repubblica italiana era soggetta a questi obblighi, per gli agglomerati con più di 15.000 a.e. già dal 31 dicembre 2000.
18. L'analisi della Commissione sarà effettuata su base regionale, agglomerato per agglomerato.

#### **A. ABRUZZO: 3 agglomerati**

19. La regione Abruzzo non ha prodotto informazioni in risposta al parere motivato. Pertanto, l'analisi della Commissione è basata su dati inviati in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare dalla regione stessa e trasmessi alla Commissione mediante nota del 30 aprile 2008, prot. 4815<sup>6</sup>. Poiché le informazioni concernenti l'Abruzzo sono contenute in un cd rom, la Commissione produrrà solo le pagine relative alla regione Abruzzo (**Allegato A-13**), fermo restando che metterà

---

<sup>6</sup> Allegato A-8.

a disposizione della Corte il contenuto integrale del cd qualora essa volesse prenderne visione.

20. Secondo queste informazioni, tre agglomerati risultano non in conformità con le disposizioni summenzionate della direttiva 91/271/CEE.

**1. Chieti: violazione articolo 3**

21. Il carico generato dall'agglomerato di Chieti risulta, secondo le informazioni prodotte dalle autorità italiane, essere rappresentato da 73.000 a.e. Esso pertanto è soggetto agli obblighi di raccordo alla rete fognaria. Dalle informazioni di parte italiana risulta che soltanto l'81% del carico inquinante generato è collegato alla rete fognaria, mentre un 6% è convogliato mediante IAS. Ne risulta che il 13% del carico inquinante prodotto dall'agglomerato di Chieti non è convogliato in una rete fognaria, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva.

**2. Gissi: violazione articoli 3 e 4**

22. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, il carico inquinante generato dall'agglomerato di Gissi corrisponderebbe a 6.000 a.e. Il carico inquinante generato dichiarato nelle precedenti comunicazioni e in risposta alla lettera di costituzione in mora era pari a 20.000 a.e (Allegato A-14)<sup>7</sup>.
23. La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e., senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone

---

<sup>7</sup> Si allegano come Allegato A-14, una nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea del 2 luglio 2002, protocollo n. 8164, nonché i dati relativi a Gissi estratti dal floppy disc inviato in risposta alla lettera di costituzione in mora e già citato come Allegato A-3.

d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>8</sup>

24. Ebbene, nel caso di Gissi, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta alla lettera di messa in mora complementare pari a 6.000 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 20.000 a.e., pertanto superiore a 15.000 a.e.
25. Per quanto riguarda l'agglomerato di Gissi, soltanto il 55% (pari a 3.300 a.e.) del carico inquinante dichiarato di 6.000 a.e., è collettato mediante reti fognarie. Pertanto, considerando che il carico inquinante generato dall'agglomerato di Gissi è pari a 20.000 a.e. (poiché le autorità italiane si sono limitate ad affermare una drastica riduzione nel carico inquinante, senza produrre prove né giustificazioni per tale riduzione), la Commissione rileva che il carico generato pari a 16.700 a.e. (cioè a dire 20.000 a.e. meno il carico collettato pari a 3.300 a.e) non è provvisto di un sistema di reti fognarie, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva.
26. La Corte ha già dichiarato che dall'inadempimento dell'obbligo di disporre di reti fognarie di cui all'articolo 3 deriva la violazione dell'obbligo di sottoporre le acque reflue ad un trattamento secondario o equivalente di cui all'articolo 4:

"25. Toutefois, ainsi qu'il a été constaté aux points 18 à 21 du présent arrêt, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les agglomérations d'Igoumenitsa, d'Héraklion (Crète), de Naupacte, de Parikia (Paros), de Thessalonique (zone touristique) et de Zante ne disposaient pas de systèmes permettant de collecter la totalité des eaux urbaines résiduaires rejetées par ces agglomérations. L'obligation de soumettre la totalité des rejets à un traitement secondaire ou équivalent, prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, n'était donc a fortiori pas remplie (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, Commission/Espagne, C-219/05, non publié au Recueil, points 19, 20 et 23)."<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

<sup>9</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

27. Pertanto, il fatto che l'agglomerato di Gissi non convogli una gran parte dei suoi reflui in reti fognarie, fa sì i reflui non collettati non siano nemmeno sottoposti a trattamento secondario o equivalente. Le stesse autorità italiane informano del fatto che soltanto il carico inquinante pari a 3.300 a.e. viene sottoposto a trattamento secondario o equivalente. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte succitata, dalla violazione dell'articolo 3 della direttiva, discende la violazione dell'articolo 4 della medesima direttiva.

### **3. Lanciano–Castel Frentano: violazione articolo 4**

28. L'agglomerato di Lanciano–Castel Frentano genera un carico inquinante pari a 50.000 a.e. Pertanto, esso doveva essere dotato di un sistema di trattamento secondario o equivalente conforme all'articolo 4 della direttiva 91/271.

29. Le autorità italiane informano del fatto che il 22% del carico inquinante generato non è raccordato ad un sistema di reti fognarie. Le autorità italiane informano altresì dell'esistenza di due impianti di trattamento, con capacità di trattamento pari a 39.000 a.e.

30. Poiché una parte del carico inquinante prodotto non è collettata alla rete fognaria, esso non può essere sottoposto a trattamento secondario o equivalente<sup>10</sup>. Inoltre, gli impianti esistenti e funzionanti non soddisfano il fabbisogno dell'agglomerato (50.000 a.e. a fronte di una capacità dell'impianto pari a 39.000 a.e.). Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in tal senso. La Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

---

<sup>10</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

**B. CALABRIA: 22 agglomerati**

31. La regione Calabria ha fornito in risposta al parere motivato una serie di tabelle per ogni agglomerato (**Allegato A-15**). La prima tabella riporta le conclusioni del parere motivato, la seconda e la terza tabella riportano invece rispettivamente le informazioni fornite in risposta al parere motivato in relazione agli articoli 3 e 4.

**1. Acri: violazione articoli 3 e 4**

32. Per quanto riguarda l'agglomerato di Acri, le autorità italiane affermano essere in attesa di approfondimenti. Pertanto, la Commissione utilizzerà i dati di cui è in possesso e che sono stati forniti proprio dalle autorità italiane. L'agglomerato di Acri genera un carico inquinante pari a 32.666 a.e. Esso pertanto è soggetto agli obblighi di raccordo alla rete fognaria e di trattamento previo trattamento secondario o equivalente, ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
33. Nel parere motivato, si osservava che solo il 65,5% del carico inquinante generato confluiva nella rete fognaria. In risposta al parere motivato, le autorità italiane competenti si limitano ad affermare che sono in corso lavori di ampliamento della rete fognaria, senza smentire il dato del parziale raccordo alla rete fognaria dell'agglomerato di Acri. Ne risulta, pertanto, che il 34,5% del carico inquinante prodotto dall'agglomerato di Acri non è dotato di un sistema di reti fognarie, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva.
34. Il fatto che l'agglomerato di Acri non sia provvisto di un sistema di rete fognarie che raccolgano la totalità delle acque reflue urbane dell'agglomerato, fa sì che manchino altresì gli impianti di trattamento secondario o equivalente volti a trattare le acque reflue urbane. Infatti, non essendo queste ultime convogliate attraverso un sistema di reti fognarie, esse non possono essere trattate in alcun modo. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte succitata, dalla violazione dell'articolo 3 della direttiva, discende la violazione dell'articolo 4 della medesima direttiva<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.



35. Sempre in relazione all'articolo 4, giova segnalare che gli impianti di trattamento secondario esistenti dispongono di una capacità di trattamento di 20.500 a.e. che non è atta pertanto a coprire le esigenze di trattamento secondario dell'agglomerato di Acri. Occorre ancora rilevare che un impianto dotato di capacità pari a 1.000 a.e. (Montagnola) sembra non operare alcun trattamento.
36. Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in tal senso. La Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

## **2. Siderno: violazione articoli 3 e 4**

37. Nel parere motivato la Commissione aveva individuato due agglomerati: il primo dal nome "Antonimia, Gerace, Locri, Siderno", generante un carico inquinante pari a 83.000 a.e. ed il secondo chiamato "Locri, Siderno e parte di Grotteria mare (loc. Breccia)", che generava un carico inquinante pari a 58.446 a.e.
38. In risposta al parere motivato, le autorità competenti sembrano accorpate i due agglomerati suindicati in un unico agglomerato dal nome "Siderno", che genererebbe un carico inquinante pari a 60.324 a.e., quando invece la somma degli abitanti equivalenti dei due agglomerati accorpate avrebbe dato luogo ad un carico inquinante pari a 141.446 a.e.
39. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>12</sup>. Pertanto, la Commissione non accetta la riduzione del carico indicata dalle autorità italiane (anche se esso resta soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4), poiché esse non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla drastica

---

<sup>12</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

diminuzione del carico inquinante<sup>13</sup>. Tra l'altro, è illogico che accorpando due agglomerati il carico inquinante si riduca.

40. Dalle informazioni prodotte dalle autorità italiane, il carico inquinante dichiarato pari a 60.234 a.e. non è completamente raccordato alla rete fognaria, ma complessivamente soltanto il 96% di esso, pari a 54.292 a.e. è allacciato alla rete fognaria (91%) o convogliato a trattamento individuale (5%). Questo dato è di per sé già sufficiente per dimostrare una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271. Tuttavia, poiché il carico inquinante generato dal nuovo agglomerato di Siderno ragionevolmente corrisponde a più del doppio del carico dichiarato dalle autorità regionali, la percentuale di acque reflue urbane non collettate ad un sistema di reti fognarie né convogliate a trattamento individuale sembra essere molto più elevata, pari a 87.154 a.e. cioè a dire il 61% del carico generato.
41. Come visto sopra, la violazione dell'articolo 3 implica violazione dell'articolo 4<sup>14</sup>. Ebbene, dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, l'agglomerato di Siderno è dotato di due impianti di trattamento secondario per una capacità totale di 84.500 a.e., che trattano tuttavia effettivamente soltanto un carico pari a 54.905 a.e. Questi dati mostrano senza ombra di dubbio che non soltanto il carico inquinante dichiarato di 60.234 a.e. (che la Commissione non accetta) non è completamente sottoposto ad un trattamento secondario o equivalente, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva, ma che, alla luce dell'assenza di giustificazioni circa la riduzione del carico, una altissima percentuale (61%) di acque reflue urbane non è assoggettata ad alcun trattamento.

### **3. Bagnara Calabria: violazione articoli 3 e 4**

42. L'agglomerato di Bagnara Calabria genera un carico inquinante di 18.822 a.e. Pertanto avrebbe dovuto essere assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva. Ebbene, per quanto riguarda l'articolo 3, la situazione di non conformità è confermata dalla risposta al parere motivato, nella quale si riporta,

---

<sup>13</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

<sup>14</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

come carico collettato alla rete fognaria (77%) o convogliato a trattamento individuale (2%) solo una percentuale complessiva pari al 79% del carico generato.

43. Per quanto riguarda l'articolo 4 della direttiva, l'agglomerato risulta provvisto di un solo impianto dotato di una capacità di 15.000 a.e. E' evidente che l'impianto è sottodimensionato relativamente al carico totale generato dall'agglomerato. Inoltre, conseguentemente alla violazione dell'articolo 3, si può affermare che una parte del carico inquinante generato dall'agglomerato di Bagnara Calabria, pari a precisamente 3.882 a.e., non viene sottoposto a trattamento secondario né a trattamento equivalente, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4 summenzionato<sup>15</sup>.
44. Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in tal senso. La Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.
45. La violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271 è confermata dalle stesse autorità italiane, laddove si afferma che "si prevede di realizzare entro il 2010 il completamento del collettamento e il potenziamento dell'impianto a 20.000 a.e. al fine di garantire un trattamento adeguato a tutto il carico generato".

#### **4. Bianco: violazione articolo 3**

46. L'agglomerato di Bianco risulta generare un carico inquinante pari a 31.391 a.e. Esso è pertanto soggetto agli obblighi di raccordo alla rete fognaria. Ebbene, risulta dalle ultime informazioni ricevute che la percentuale complessiva delle acque reflue generate allacciate alla rete fognaria (90%) o convogliate a trattamenti individuali (5%) è pari al 95%. La Commissione non può far altro che concludere che l'agglomerato di Bianco non è in conformità con gli obblighi dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

---

<sup>15</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

## **5. Cassano allo Ionio: violazione articoli 3 e 4**

47. Dalla risposta al parere motivato, risulta che il carico inquinante generato dall'agglomerato di Cassano allo Ionio è pari a 50.000 a.e. Pertanto, le acque reflue urbane generate da questo agglomerato devono essere convogliate attraverso una rete fognaria e essere sottoposte ad un trattamento secondario o equivalente, conformemente agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
48. Ebbene, dalla risposta al parere motivato, risulta che il 6% delle acque reflue urbane non è convogliato attraverso una rete fognaria, né avviato a sistemi individuali. Le autorità regionali prevedono di ampliare il sistema di collettamento. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 3 per quanto riguarda l'agglomerato di Cassano allo Ionio.
49. Poiché la totalità delle acque reflue urbane non è convogliata attraverso un sistema di reti fognarie, è evidente che una parte delle acque reflue urbane generate dall'agglomerato di Cassano allo Ionio non può neanche essere sottoposta a trattamento secondario, né equivalente<sup>16</sup>, con conseguente violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.
50. Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in tal senso. La Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

## **6. Castrovillari: violazione articoli 3 e 4**

51. Nel parere motivato, l'agglomerato di Castrovillari era indicato come generante un carico di 40.420 a.e. In risposta al parere motivato, le autorità italiane affermano che

---

<sup>16</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

da "un accertamento sulle attività produttive realmente insediate e da una valutazione più congrua degli abitanti fluttuanti si è pervenuti a ad una stima del carico generato pari a 30.000 a.e."

52. Tuttavia, anche il carico inquinante dichiarato di 30.000 a.e. non risulta completamente collettato, in quanto il 10% di esso non è ancora raccordato alla rete fognaria né convogliato a sistemi individuali. Si prevede che "il collettamento residuo fino al 95% verrà effettuato attraverso interventi già finanziati". E' giocoforza concludere che l'agglomerato di Castrovillari viola gli obblighi di cui all'articolo 3 della direttiva di raccordare a rete fognaria tutte le acque reflue urbane.
53. Poiché il 10% del carico inquinante generato non è convogliato attraverso un sistema di reti fognarie né avviato a sistemi individuali, esso non può neanche essere sottoposto a trattamento secondario, né equivalente<sup>17</sup>, in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.
54. Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in tal senso. La Commissione conclude che l'agglomerato di Castrovillari non è in conformità con l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **7. Crotone: violazione articoli 3 e 4**

55. Il carico inquinante generato dall'agglomerato di Crotone risulta essere pari a 70.000 a.e. (la stima precedente di 93.101 a.e. comprendeva i reflui prodotti dalle attività industriali che però dispongono di apposito impianto di depurazione). Questo agglomerato è pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
56. Risulta invece da quanto trasmesso dalle autorità italiane, che non è raccordato alla rete fognaria né convogliato tramite sistemi individuali il 5% del carico generato. Le

---

<sup>17</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

autorità italiane informano anche del fatto che sono in corso interventi di collettamento al fine di collettare il 97% dei reflui generati. La Commissione conclude pertanto che l'agglomerato di Crotone non ha rispettato l'obbligo dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

57. Poiché una parte dei reflui urbani prodotti non è collettata, essa non può neanche essere sottoposta a trattamento secondario o equivalente. Come ricordato dalla giurisprudenza summenzionata, se il collettamento non è sufficiente, anche il trattamento sarà insufficiente, con conseguente violazione anche dell'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>18</sup>.

#### **8. Santa Maria del Cedro: violazione articolo 3**

58. L'agglomerato di Santa Maria del Cedro è stato creato mediante l'accorpamento di tre agglomerati che erano distintamente trattati nel parere motivato. Relativamente a questi tre agglomerati, le autorità italiane avevano indicato una riduzione del carico inquinante senza fornire spiegazioni. In risposta al parere motivato, le autorità italiane forniscono informazioni sull'unico agglomerato di Santa Maria del Cedro, che comprende i tre precedenti agglomerati indicati nel parere motivato, e che genera un carico inquinante pari a 170.000 a.e. L'agglomerato di Santa Maria del Cedro pertanto è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 3 della direttiva 91/271.

59. Ebbene, risulta dalle informazioni trasmesse in risposta al parere motivato che il 5% del carico generato, cioè a dire pari a 8.500 a.e. non confluisce in una rete fognaria, né è convogliato a sistemi individuali. Le autorità nazionali informano del fatto che "il collettamento residuo verrà effettuato attraverso interventi già programmati". La Commissione conclude che l'agglomerato di Santa Maria del Cedro non dispone di un sistema di raccordo alla rete fognaria adeguato per le acque reflue urbane generate dall'agglomerato stesso, e pertanto non è in conformità con l'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **9. Gioia Tauro: violazione articolo 3**

60. Il carico inquinante generato dall'agglomerato di Gioia Tauro dichiarato in risposta al parere motivato risulta essere pari a 176.000 a.e. La riduzione risulta da una

---

<sup>18</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

revisione dei dati ISTAT "sulle attività produttive realmente insediate e da una valutazione più congrua degli abitanti fluttuanti". L'agglomerato di Gioia Tauro rimane soggetto all'obbligo di raccordo alla rete fognaria.

61. Dai dati forniti dalle autorità regionali, risulta che il 98% del carico è collettato mediante rete fognaria (93%) o convogliato a sistemi individuali (5%). Pertanto, il 2% del carico, pari a 3.520 a.e. non risulta convogliato mediante un sistema di rete fognaria, né avviato a sistemi individuali. Inoltre, le autorità regionali affermano che "il collettamento residuo verrà effettuato attraverso interventi già programmati (...)". La Commissione pertanto conclude che le acque reflue dell'agglomerato di Gioia Tauro non sono completamente convogliate attraverso un sistema di rete fognaria o avviate a sistemi individuali, in violazione dell'articolo 3 della direttiva.

#### **10. Lamezia Terme: violazione articolo 3**

62. In base alle informazioni di cui la Commissione disponeva al momento dell'invio del parere motivato, l'agglomerato di Lamezia Terme generava un carico inquinante pari a 112.218 a.e. In risposta al parere motivato, le autorità informano che il carico generato dall'agglomerato, come determinato dall'ISTAT in uno studio del 2005, risulta essere pari a 110.000 a.e. La Commissione accetta la riduzione del carico; tuttavia l'agglomerato resta soggetto agli obblighi di raccordo ad una rete fognaria di cui all'articolo 3 della direttiva.
63. In risposta al parere motivato, le autorità italiane informano che complessivamente è allacciato alla rete fognaria (80%) o convogliato mediante sistemi individuali (5%) solo l'85% del carico generato. Pertanto, è giocoforza constatare che l'agglomerato di Lamezia Terme non dispone di un sistema di rete fognaria conforme a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **11. Melito di Porto Salvo: violazione articoli 3 e 4**

64. L'agglomerato di Melito di Porto Salvo genera un carico inquinante pari a 33.111 a.e. Pertanto, esso è soggetto agli obblighi di raccordo ad una rete fognaria e di trattamento secondario o equivalente di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
65. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, il 5% delle acque reflue urbane dell'agglomerato di Melito di Porto Salvo non è collettato mediante rete fognaria, né avviato a sistemi individuali. La Commissione pertanto conclude che

l'agglomerato di Melito di Porto Salvo non è provvisto di un adeguato sistema di rete fognaria, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271.

66. Inoltre, poiché una parte delle acque reflue generate dall'agglomerato di Melito di Porto Salvo non è collettata in un sistema di rete fognaria, essa non può neanche essere sottoposta a trattamento secondario, né equivalente, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>19</sup>.
67. Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in tal senso. La Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **12. Mesoraca: violazione articolo 3**

68. Il carico inquinante generato dall'agglomerato di Mesoraca è pari a 16.383 a.e. Esso pertanto deve essere provvisto di reti fognarie, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271. Tuttavia, risulta dalle informazioni trasmesse in risposta al parere motivato che il 10% del carico inquinante generato non è collettato mediante una rete fognaria né avviato a sistemi individuali. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Mesoraca non è provvisto di reti fognarie adeguate alle acque reflue generate, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **13. Montebello Jonico: violazione articoli 3 e 4**

69. L'agglomerato di Montebello Jonico genera un carico inquinante pari a 16.132 a.e. Esso è soggetto agli obblighi di raccordo con reti fognarie di cui all'articolo 3 e a quello di trattamento secondario o equivalente di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271.

---

<sup>19</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.



70. Per quanto riguarda il collettamento, risulta dalle informazioni trasmesse in risposta al parere motivato che il 3% del carico inquinante generato non confluisce in reti fognarie, né viene avviato a sistemi individuali. La Commissione conclude che l'agglomerato di Montebello Jonico non è provvisto di reti fognarie che convogliano la totalità delle acque reflue prodotte in violazione dell'articolo 3.
71. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, poiché il 3% del carico generato non confluisce in reti fognarie, né viene avviato a sistemi individuali, esso non può neanche essere assoggettato a trattamento secondario o equivalente. La Commissione pertanto, supportata dalla giurisprudenza della Corte<sup>20</sup>, conclude che dalla violazione dell'articolo 3 discenda la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

#### **14. Montepaone: violazione articoli 3 e 4**

72. Dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane in risposta al parere motivato, risulta che l'agglomerato di Montepaone genera un carico inquinante pari a 34.248 a.e. Pertanto, esso è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
73. Ebbene, risulta dai dati trasmessi dalla regione stessa che solo l'87% del carico generato è collettato ad un sistema fognario (82%) o convogliato a sistemi individuali (5%). Le autorità regionali affermano che "per il completamento del collettamento è già in corso un intervento con le risorse dell'APQ "Tagiri". Pertanto, è giocoforza constatare che le acque reflue dell'agglomerato di Montepaone non sono completamente collettate, e questo in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
74. Come abbiamo visto sopra, quando le acque reflue non sono collettate attraverso una rete fognaria adeguata che copra i fabbisogni di tutto l'agglomerato o convogliate a sistemi individuali, esse non possono neanche essere sottoposte a trattamento secondario o equivalente<sup>21</sup>. Il 13% delle acque reflue urbane dell'agglomerato di

---

<sup>20</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>21</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

Montepaone pertanto non è sottoposto ad alcun trattamento, e cio' in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

75. Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in tal senso. La Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **15. Motta San Giovanni: violazione articoli 3 e 4**

76. Il carico inquinante generato dall'agglomerato di Motta San Giovanni risulta essere pari a 17.720 a.e. Tale agglomerato pertanto è soggetto agli obblighi di raccordo alla rete fognaria nonché di trattamento secondario o equivalente di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
77. Per quanto riguarda il raccordo alla rete fognaria, il 15% del carico inquinante generato non è collettato alla rete fognaria né avviato a sistemi individuali. Le autorità italiane prevedono il "completamento del collettamento (...)". La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Motta San Giovanni non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 3 della direttiva in quanto le acque reflue urbane da esso generate non sono totalmente raccordate ad una rete fognaria.
78. Poiché una parte del carico inquinante generato non è convogliato attraverso un sistema di rete fognarie, né è avviato a sistemi individuali, esso non può neppure essere assoggettato a trattamento secondario o equivalente<sup>22</sup>. Tra l'altro, giova evidenziare che gli impianti di trattamento esistenti hanno una capacità di 10.000 a.e., a fronte di un carico inquinante generato pari a 17.720 a.e. E' evidente pertanto il sottodimensionamento degli impianti esistenti rispetto alle necessità dell'agglomerato e agli obblighi che l'articolo 4 della direttiva impone. Le stesse autorità italiane riconoscono che gli impianti di trattamento delle acque reflue

---

<sup>22</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

dell'agglomerato di Motta San Giovanni non sono adeguati. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Motta San Giovanni non è conforme alle prescrizioni dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

**16. Reggio Calabria: violazione articoli 3 e 4**

79. L'agglomerato di Reggio Calabria genera un carico inquinante pari a 286.471 a.e. Esso pertanto deve essere provvisto di reti fognarie che convogliano le acque reflue urbane, e queste ultime devono essere assoggettate a trattamento secondario o equivalente.
80. A tale proposito, le informazioni prodotte in risposta al parere motivato non forniscono indicazione alcuna sulle percentuali di collettamento, né di trattamento. Si afferma essere "in attesa di approfondimenti che comunicheremo al più presto". Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto altre informazioni che dimostrino conformità con gli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271. Pertanto, la Commissione conclude l'agglomerato di Reggio Calabria non sia provvisto di reti fognarie e non assoggetti le acque reflue urbane prodotte a trattamento secondario o equivalente, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

**17. Rende: violazione articolo 3**

81. Il carico inquinante generato dall'agglomerato di Rende è stato rivisto al ribasso in seguito ad una valutazione effettuata dall'ATO ed equivale a 207.000 a.e. Questo agglomerato rimane soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271. Risulta dalle informazioni trasmesse in risposta al parere motivato, che di questi 207.000 a.e., complessivamente soltanto il 92% è collettato tramite un sistema di reti fognarie (88%) o avviato a sistemi individuali (4%). Le autorità italiane confermano che il collettamento non è completo riferendosi alla percentuale del 95% che sarà raggiunta mediante interventi programmati. La Commissione pertanto conclude che non disponendo di un sistema di raccordo che convogli attraverso reti fognarie o avvii a sistemi individuali tutto il carico inquinante generato dall'agglomerato di Rende, è ravvisabile una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

**18. Rossano: violazione articoli 3 e 4**

82. Il carico inquinante generato dall'agglomerato di Rossano risulta essere pari a 70.000 a.e. Esso deve pertanto essere convogliato mediante un sistema di reti fognarie, come previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271 ed essere sottoposto ad un trattamento secondario o equivalente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della suddetta direttiva.
83. Tuttavia, in base alle informazioni prodotte dalle autorità italiane, risulta che il 5% del carico generato non è collettato attraverso una rete fognaria, né avviato a sistemi individuali. Le autorità italiane confermano l'insufficienza del collettamento informando del fatto che esso arriverà al 98% mediante un intervento in corso. La Commissione conclude pertanto che l'articolo 3 della direttiva 91/271 non è rispettato in quanto una parte delle acque reflue urbane prodotte dall'agglomerato di Rossano non è raccordata ad un sistema di reti fognarie né avviata a sistemi individuali.
84. Inoltre, poiché le acque reflue non collettate non possono neanche essere assoggettate a trattamento secondario o equivalente, è giocoforza constatare una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, come diretta conseguenza della violazione dell'articolo 3 della medesima direttiva<sup>23</sup>. Va segnalato inoltre, che anche qualora il carico inquinante fosse interamente collettato, gli impianti di trattamento non sarebbero comunque in grado di assicurare un trattamento secondario o equivalente agli scarichi urbani, in quanto gli impianti esistenti dispongono di una capacità pari a 52.000 a.e. La Commissione pertanto conclude che per quanto riguarda l'agglomerato di Rossano, sia violato anche l'articolo 4 della direttiva 91/271.

**19. Scalea: violazione articolo 3**

85. Il carico generato dall'agglomerato di Scalea è pari a 90.000 a.e., come risulta dalle informazioni prodotte in risposta al parere motivato. Esso deve pertanto essere provvisto di reti fognarie, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271. Ebbene, si evince dalle informazioni prodotte dalle autorità italiane, che il 3% del

---

<sup>23</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

carico generato non è provvisto di rete fognaria né viene avviato a sistemi individuali, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **20. Sellia Marina: violazione articolo 3**

86. L'agglomerato di Sellia Marina genera un carico inquinante pari a 22.470 a.e. Esso è pertanto soggetto all'obbligo di raccordo alla rete fognaria come previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271. Ebbene, le autorità italiane informano, in risposta al parere motivato, che complessivamente soltanto l'87% è collettato attraverso un sistema fognario (82%) o avviato a sistemi individuali (5%). Esse confermano inoltre che "il completamento del collettamento dell'agglomerato è previsto con la realizzazione di un intervento da avviarsi con l'APQ "Tagiri" (...)". La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Sellia Marina non dispone di un sistema di rete fognaria adeguato al carico inquinante prodotto, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **21. Soverato: violazione articolo 3**

87. In risposta al parere motivato, le autorità italiane informano del fatto che il carico inquinante generato dall'agglomerato di Soverato è pari a 39.980 a.e. Pertanto, esso è soggetto all'obbligo di essere dotato di un sistema di rete fognaria come previsto dall'articolo 3 della direttiva 92/271. Tuttavia, le stesse autorità informano del fatto che complessivamente soltanto l'89% del carico generato confluisce in una rete fognaria (84%) o è avviato a sistemi individuali (5%). Esse confermano inoltre l'inadempimento quando affermano che "l'ulteriore collettamento si prevede di realizzarlo attraverso le risorse dell'APQ "Tagiri". La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Soverato non dispone di un adeguato sistema di rete fognaria, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **22. Strongoli: violazione articolo 3**

88. Il carico inquinante generato dall'agglomerato di Strongoli è pari a 25.000 a.e., come indicato in risposta al parere motivato. Esso doveva pertanto essere provvisto di reti fognarie, in virtù dell'articolo 3 della direttiva 91/271. Risulta invece dalle informazioni trasmesse in risposta al parere motivato, che l'11% del carico inquinante generato non è né collettato né avviato a sistemi individuali. Pertanto, la Commissione conclude che l'agglomerato di Strongoli non dispone di reti fognarie

adeguate al carico inquinante da esso generato e che pertanto si ravvisa una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

### **C. CAMPANIA: 22 agglomerati**

89. In risposta al parere motivato<sup>24</sup>, le autorità italiane hanno inviato un cd rom contenente, per quanto riguarda la regione Campania, due documenti: il primo è rappresentato da una tabella riepilogativa dello stato di avanzamento dei lavori circa gli impianti di trattamento, e il secondo, contenente la "Relazione di dettaglio – Agglomerati della Regione Campania superiori a 15.000 a.e. in procedura di infrazione n. 2034/2004" (di seguito, "la Relazione di dettaglio"), che la Commissione allegherà come **Allegato A-16**.
90. Nella Relazione di dettaglio, prima di analizzare gli agglomerati uno ad uno, le autorità italiane forniscono chiarimenti circa le attuali denominazioni degli agglomerati e l'attuale carico inquinante generato. A tale proposito, esse hanno utilizzato una metodologia che sottrae gli abitanti delle case sparse agli abitanti residenti, a questo aggiunge la popolazione fluttuante turistica e un'aliquota del carico generato da attività industriali e servito da impianti di trattamento misti (alcune attività industriali ricorrono a trattamenti propri).

#### **1. Afragola: violazione articolo 3**

91. Nella Relazione di dettaglio, si informa del fatto che gli agglomerati di Acerra-Pomigliano e di Caivano (già ridenominato Acerra-Pomigliano) corrispondono al nuovo agglomerato di Afragola<sup>25</sup>. Per questo agglomerato si dichiara un carico inquinante generato pari a 338.902 a.e.<sup>26</sup>. L'agglomerato di Acerra è pertanto soggetto agli obblighi di raccordo ad una rete fognaria. Ebbene, risulta dalla Relazione di dettaglio che l'1% del carico generato, pari a 3.389 a.e. non è collettato mediante rete fognaria né avvitato a sistemi individuali<sup>27</sup>. Le autorità regionali

---

<sup>24</sup> Allegato A-12 del presente ricorso.

<sup>25</sup> Pagine 3-4 della Relazione di dettaglio.

<sup>26</sup> Pagina 9 della Relazione di dettaglio.

<sup>27</sup> Pagina 8 della Relazione di dettaglio.

riconoscono la necessità di collettare tutti i reflui mediante nuovi interventi<sup>28</sup>. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Afragola non rispetta l'obbligo di raccordo alla rete fognaria, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3, della direttiva 91/271.

## **2. Nola: violazione articolo 3**

92. Le autorità italiane informano del fatto che l'attuale agglomerato di Nola era denominato Marigliano in un primo tempo ed in un secondo tempo Area Nolana<sup>29</sup>. L'agglomerato di Nola genera un carico inquinante pari a 252.628 a.e.<sup>30</sup> Esso è pertanto soggetto all'obbligo di convogliare le sue acque reflue in una rete fognaria. Da quanto risulta dalle informazioni prodotte dalle autorità italiane, questo obbligo non è adempiuto, poiché il 3% del carico non viene collettato mediante rete fognaria né avviato a sistemi individuali e si riconosce l'esigenza di intercettare tutti i reflui mediante interventi aggiuntivi<sup>31</sup>. La Commissione pertanto constata una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

## **3. Ariano Irpino: violazione articoli 3 e 4**

93. Le autorità italiane informano del fatto che l'agglomerato di Ariano Irpino genera un carico inquinante pari a 19.551 a.e.<sup>32</sup>. Precedentemente, le stesse autorità italiane avevano dichiarato un carico inquinante pari a 37.733 a.e. (**Allegato A-17**)<sup>33</sup>. La Commissione non accetta questa riduzione del carico inquinante. Infatti, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>34</sup>. Nel caso di specie, soltanto gli abitanti residenti nel comune di Ariano Irpino, che è interamente ricompreso nell'agglomerato omonimo, ammontano a

---

<sup>28</sup> Pagina 8 della Relazione di dettaglio, nota a piè di pagina 1.

<sup>29</sup> Pagina 4 della Relazione di dettaglio.

<sup>30</sup> Pagina 38 della Relazione di dettaglio.

<sup>31</sup> Pagina 38 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 19.

<sup>32</sup> Pagina 10 della Relazione di dettaglio.

<sup>33</sup> Si allegano come Allegato A-17 i dati estratti dal cd rom inviato in risposta alla lettera di costituzione in mora (indicata come Allegato A-4).

<sup>34</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

23.040, come risulta dal sito internet del Comune summenzionato<sup>35</sup> (**Allegato A 18**). La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Ariano Irpino genera un carico inquinante pari a 37.733 a.e. e, di conseguenza, deve sottostare agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

94. Risulta invece che il 3% del carico generato non viene collettato mediante un sistema di reti fognarie, né viene avviato a sistemi individuali. Le autorità regionali riconoscono la necessità di collettare tutti i reflui mediante nuovi interventi<sup>36</sup>. Pertanto, la Commissione non può far altro che concludere che l'articolo 3 della direttiva 91/271 non è rispettato.
95. Come abbiamo visto sopra, quando una parte del carico inquinante generato non viene collettata mediante un sistema di reti fognarie, questa parte del carico non subisce, né può subire, un trattamento secondario o equivalente, contrariamente a quanto prevede l'articolo 4 questo della direttiva 91/271<sup>37</sup>. Inoltre, poiché la riduzione del carico dichiarata dalle autorità nazionali è contraddetta da documenti di provenienza del comune stesso, la Commissione segnala altresì che la capacità degli impianti è sottodimensionata rispetto alle acque reflue urbane da sottoporre a trattamento secondario o equivalente.

#### **4. Avellino: violazione articoli 3 e 4**

96. L'agglomerato di Avellino produce un carico inquinante pari a 118.977 a.e.<sup>38</sup>. Pertanto, deve essere dotato di un sistema di reti fognarie nonché di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che assicurino un trattamento di tipo secondario o equivalente, come previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE.
97. Tuttavia, risulta dalle informazioni di parte italiana, che il 2% del carico generato non è collettato ad una rete fognaria né avviato a sistemi individuali; le autorità italiane riconoscono l'esigenza di collettare tutti i reflui mediante ulteriori

---

<sup>35</sup> <http://www.comune.ariano-irpino.av.it/ariano/datigene.htm>, consultato in data 16 giugno 2010.

<sup>36</sup> Pagina 10 della Relazione di dettaglio, nota a piè di pagina 2.

<sup>37</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>38</sup> Pagina 13 della Relazione di dettaglio.



interventi<sup>39</sup>. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

98. Inoltre, poiché, le acque reflue non sono convogliate attraverso una rete fognaria, esse non possono essere assoggettate al trattamento secondario o equivalente, contrariamente a quanto richiede l'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>40</sup>.

#### **5. Battipaglia: violazione articoli 3 e 4**

99. L'agglomerato di Battipaglia genera un carico inquinante pari a 69.570 a.e.<sup>41</sup>. Pertanto, esso è soggetto agli obblighi cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
100. Per quanto riguarda l'obbligo di raccordo alla rete fognaria, le autorità italiane dichiarano che il 5% del carico prodotto non è convogliato mediante una rete fognaria né avviato a sistemi individuali e riconoscono la necessità di collettare tutti i reflui mediante nuovi interventi<sup>42</sup>. Pertanto, si deve constatare una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
101. Per quanto riguarda l'obbligo di sottoporre a trattamento secondario o equivalente le acque reflue dell'agglomerato di Battipaglia, è giocoforza constatare che poiché una parte di esse non è collettata, essa non può neanche essere sottoposta a trattamento secondario o equivalente<sup>43</sup>. A ciò, si aggiunga il fatto che la capacità dell'impianto di trattamento esistente nell'agglomerato di Battipaglia è inferiore a 60.000 a.e. ("60.000 a.e. prevista dopo adeguamento")<sup>44</sup>, quando invece la sua capacità dovrebbe assicurare il trattamento di tutto il carico inquinante generato dall'agglomerato, cioè a dire 69.750 a.e.
102. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla

---

<sup>39</sup> Pagina 12 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 3.

<sup>40</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>41</sup> Pagina 16 della Relazione di dettaglio.

<sup>42</sup> Pagina 16 della Relazione di dettaglio, in particolare, nota a piè di pagina 5.

<sup>43</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>44</sup> Pagina 16 della relazione di dettaglio.

tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, per ammissione stessa delle autorità nazionali, la BOD5 non è soddisfatta<sup>45</sup>. La Commissione pertanto constata altresì una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B.

#### **6. Benevento: violazione articoli 3 e 4**

103. Per l'agglomerato di Benevento, le autorità italiane dichiarano un carico inquinante prodotto pari a 60.926 a.e.<sup>46</sup>. Pertanto, esso è soggetto agli obblighi di raccordo alla rete fognaria e di trattamento previo di tipo secondario o equivalente in virtù degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
104. Per quanto riguarda il carico inquinante collettato, risulta che il 5% del carico prodotto dall'agglomerato di Benevento non è convogliato mediante una rete fognaria, né avviato a sistemi individuali<sup>47</sup>. Le autorità regionali riconoscono la necessità di collettare tutti i reflui mediante nuovi interventi<sup>48</sup>. Pertanto, si deve constatare una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
105. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, la Relazione di dettaglio informa del fatto che per gli impianti di trattamento si prevede una capacità di 60.000 a.e., e che tuttavia il carico in entrata risulta essere pari soltanto a 10.200 a.e. Pertanto, non solo una parte del carico generato (5%), non essendo collettata, non può subire di conseguenza alcun trattamento<sup>49</sup>, ma anche il carico collettato è sottoposto a trattamento in minima parte (pari a soltanto 10.200 a.e.). Inoltre, gli impianti di trattamento programmati non dispongono di capacità sufficiente a trattare interamente il carico inquinante prodotto dall'agglomerato di Benevento (60.000 a.e. a fronte di un carico inquinante pari a 60.926 a.e.). È giocoforza concludere che l'articolo 4 della direttiva 91/271 è altresì violato.

---

<sup>45</sup> Pagina 17 della Relazione di dettaglio.

<sup>46</sup> Pagina 18 della Relazione di dettaglio.

<sup>47</sup> Pagina 18 della Relazione di dettaglio.

<sup>48</sup> Pagina 18 della Relazione di dettaglio, nota a piè di pagina 6.

<sup>49</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

## 7. Capaccio: violazione articoli 3 e 4

106. Per quanto riguarda l'agglomerato di Capaccio, esso era precedentemente nominato Agropoli<sup>50</sup>. Il suo carico inquinante è pari a 99.114 a.e<sup>51</sup>. Esso è pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
107. Risulta dai documenti trasmessi dalle autorità italiane che la percentuale del carico prodotto che non è collettata risulta essere pari al 4%<sup>52</sup>. Le autorità regionali riconoscono la necessità di collettare tutti i reflui mediante nuovi interventi<sup>53</sup>. Pertanto, si può concludere circa la violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
108. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, poiché il 4% del carico inquinante generato non confluisce in una rete fognaria, esso non è neanche sottoposto a trattamento secondario o equivalente, contrariamente a quanto prevede l'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>54</sup>.
109. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, per stessa ammissione delle autorità italiane, l'analisi dei risultati del trattamento effettuato sulle acque reflue urbane risulta non conforme ai requisiti di cui all'allegato 1, sezione B, tabella 1<sup>55</sup>. La Commissione pertanto constata altresì una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

---

<sup>50</sup> Pagina 3 della Relazione di dettaglio.

<sup>51</sup> Pagina 20 della Relazione di dettaglio.

<sup>52</sup> Pagina 19 della Relazione di dettaglio.

<sup>53</sup> Pagina 19 della Relazione di dettaglio, nota a piè di pagina 7.

<sup>54</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>55</sup> Pagina 20 della Relazione di dettaglio.

## **8. Capri: violazione articoli 3 e 4**

110. L'agglomerato di Capri genera un carico inquinante pari a 33.694 a.e.<sup>56</sup>. Esso deve rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271. Risulta dalla Relazione di dettaglio che il 6% del carico inquinante prodotto non è collettato, e le autorità regionali ribadiscono la necessità di collettare tutti i reflui mediante nuovi interventi<sup>57</sup>. Pertanto per quanto riguarda l'agglomerato di Capri, si può constatare una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
111. Come già indicato, quando una parte delle acque reflue non è convogliata mediante una rete fognaria, essa non subisce neanche un trattamento secondario o equivalente, contrariamente a quanto richiesto dall'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>58</sup>. Inoltre, in base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, si evince che la capacità di progetto di 35.000 a.e. sia solo prevista.
112. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, la parte del carico che subisce il trattamento non è conforme ai requisiti di cui all'allegato 1, sezione B, tabella 1: le autorità italiane informano del fatto che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non soddisfano i requisiti di COD e BOD5<sup>59</sup>. La Commissione pertanto constata altresì una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

## **9. Caserta: violazione articoli 3 e 4**

113. La Relazione di dettaglio informa che l'attuale agglomerato di Caserta corrisponde all'agglomerato che in un primo luogo si chiamava Caserta ed in secondo luogo era stato ridenominato Area Casertana<sup>60</sup>. Questo agglomerato produce un carico

---

<sup>56</sup> Pagina 21 della Relazione di dettaglio.

<sup>57</sup> Pagina 21 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 8.

<sup>58</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>59</sup> Pagina 21 della Relazione di dettaglio.

<sup>60</sup> Pagina 4 della Relazione di dettaglio.

inquinante pari a 342.777 a.e.<sup>61</sup>. Esso pertanto è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

114. In relazione agli obblighi di collettamento, si evince dalla Relazione di dettaglio che il 4% del carico generato non confluisce in una rete fognaria, né avviato a sistemi individuali<sup>62</sup>. Le autorità italiane affermano inoltre che per far "fronte alle necessità di convogliare in rete fognaria i reflui attualmente non intercettati si farà ricorso alle risorse di cui al POR-FESR 2007-2013"<sup>63</sup> e ad altre risorse, esistenti o da creare. Pertanto, la Commissione deduce che l'articolo 3 della direttiva 91/271 non è rispettato per quanto riguarda l'agglomerato di Caserta.

115. Poiché una parte del carico non è intercettato, esso non può neanche essere sottoposto a trattamento secondario né equivalente, contrariamente a quanto richiesto dall'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>64</sup>.

#### **10. Mercato Sanseverino: violazione articolo 3**

116. Relativamente all'agglomerato di Mercato Sanseverino, le autorità italiane informano del fatto che esso originariamente era stato denominato Fisciano, ed in seguito Alto Sarno<sup>65</sup>. L'agglomerato di Mercato Sanseverino genera un carico inquinante pari a 127.956 a.e.<sup>66</sup> ed è pertanto soggetto agli obblighi di raccordo delle sue acque reflue ad una rete fognaria come previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271. Nella Relazione di dettaglio si dichiara che il 3% delle acque reflue urbane prodotte non è convogliato in rete fognaria, né avviato a sistemi equivalenti e si riconosce la necessità di intercettare tutti i reflui mediante interventi ulteriori<sup>67</sup>. La Commissione pertanto non può far altro che concludere che l'articolo 3 della direttiva 91/271 non è rispettato nell'agglomerato di Mercato Sanseverino.

---

<sup>61</sup> Pagina 24 della Relazione di dettaglio.

<sup>62</sup> Pagina 24 della Relazione di dettaglio.

<sup>63</sup> Pagina 24 della Relazione di dettaglio, nota a piè di pagina n. 10.

<sup>64</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>65</sup> Pagina 4 della Relazione di dettaglio.

<sup>66</sup> Pagina 29 della Relazione di dettaglio.

<sup>67</sup> Pagina 28 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 14.

### **11. Torre del Greco: violazione articolo 3**

117. L'attuale agglomerato di Torre del Greco era precedentemente identificato con il nome Foce Sarno<sup>68</sup>. L'agglomerato di Torre del Greco produce un carico inquinante pari a 335.132 a.e.<sup>69</sup> ed è pertanto soggetto all'articolo 3 della direttiva 91/271. Ebbene, risulta da quanto indicato dalle autorità italiane stesse che l'articolo 3 non è rispettato, in quanto il 6% del carico prodotto non confluisce in rete fognaria, né viene avviato a sistemi individuali e si riconosce l'esigenza di dover collettare tutti i reflui mediante interventi aggiuntivi<sup>70</sup>. La Commissione pertanto non può far altro che concludere che l'articolo 3 della direttiva 91/271 sia violato per quanto riguarda l'agglomerato di Torre del Greco.

### **12. Aversa: violazione articoli 3 e 4**

118. Per quanto riguarda l'agglomerato di Aversa, la Relazione di dettaglio informa che essa comprende il precedente agglomerato di Giugliano in Campania, successivamente denominato Melito di Napoli e successivamente ancora denominato Regi Lagni<sup>71</sup>. Il carico inquinante prodotto dichiarato per l'agglomerato di Aversa corrisponde a 603.000 a.e.<sup>72</sup>. L'agglomerato di Aversa è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

119. Risulta invece che il 3% del carico inquinante prodotto, cioè a dire pari a 18.090 a.e. non è collettato<sup>73</sup>, e le autorità regionali riconoscono la necessità di collettare tutti i reflui mediante nuovi interventi<sup>74</sup>. Pertanto si riscontra una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

120. Poiché una parte delle acque reflue prodotte dall'agglomerato di Aversa, pari a 18.090 a.e. non è convogliata mediante una rete fognaria, essa non è sottoposta né a

---

<sup>68</sup> Pagina 4 della Relazione di dettaglio.

<sup>69</sup> Pagina 42 della Relazione di dettaglio.

<sup>70</sup> Pagina 41 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 21.

<sup>71</sup> Pagine 4 e 5 della Relazione di dettaglio.

<sup>72</sup> Pagina 15 della Relazione di dettaglio.

<sup>73</sup> Pagina 15 della Relazione di dettaglio.

<sup>74</sup> Pagina 15 della Relazione di dettaglio, nota a piè di pagina 4.

trattamento secondario, né a trattamento equivalente, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>75</sup>.

### **13. Ischia: violazione articoli 3 e 4**

121. L'agglomerato di Ischia produce un carico inquinante pari a 70.974 a.e.<sup>76</sup>. Esso è pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
122. Relativamente agli obblighi di collettamento, le autorità italiane dichiarano che 10% del carico non confluisce in rete fognaria, né viene avviato a sistemi individuali, e riconoscono la necessità di convogliare tutti i reflui in una rete fognaria<sup>77</sup>. La Commissione pertanto non può far altro che constatare una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
123. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento dei reflui, conformemente alla giurisprudenza, se una parte del carico non viene collettata, essa non viene neanche sottoposta a trattamento secondario o equivalente<sup>78</sup>. Nel caso di specie, le acque reflue urbane relative a circa 7.000 a.e. non subiscono trattamenti di nessun tipo, e ciò costituisce violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271. Inoltre, vale la pena segnalare che l'impianto di depurazione volto a trattare le acque reflue prodotte dall'agglomerato di Ischia non è sufficiente a sottoporre a trattamento tutti i reflui generati, poiché dispone di una capacità di 61.000 a.e. a fronte di un carico inquinante pari a 70.974 a.e.<sup>79</sup>.
124. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, relativamente alla conformità dei parametri di trattamento, le autorità italiane non

---

<sup>75</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>76</sup> Pagina 26 della Relazione di dettaglio.

<sup>77</sup> Pagina 26 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 12.

<sup>78</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>79</sup> Pagina 26 della Relazione di dettaglio.

forniscono alcuna informazione. La Commissione pertanto non può far altro che constatare una violazione altresì dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **14. Casamicciola Terme: violazione articoli 3 e 4**

125. Nella Relazione di dettaglio, si indica che l'agglomerato di Ischia-Casamicciola è stato ridenominato Casamicciola Terme<sup>80</sup>. Esso genera un carico inquinante pari a 43.118 a.e.<sup>81</sup> E' pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

126. Per quanto riguarda il collettamento, risulta dalla Relazione di dettaglio che il 10% del carico generato non è provvisto di un sistema di raccordo alla rete fognaria, né viene avviato a sistemi individuali; le autorità italiane riconoscono l'esistenza di reflui non intercettati<sup>82</sup>. Pertanto, si può constatare una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

127. Per quanto riguarda il trattamento secondario o equivalente, le informazioni di parte italiana indicano una capacità di progetto totale pari a 25.000 a.e. previsti. Si indica ancora che l'impianto non è connesso a trattamento<sup>83</sup>. La Commissione conclude pertanto che non vi sono affatto impianti di trattamento delle acque reflue urbane in grado di sottoporre a trattamento secondario il carico inquinante generato dall'agglomerato di Casamicciola Terme, in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271. Giova aggiungere che la capacità prevista dell'impianto, cioè a dire 25.000 a.e. non sarà sufficiente a coprire i fabbisogni dell'agglomerato, che invece produce un carico inquinante pari a 43.118 a.e.

#### **15. Forio: violazione articoli 3 e 4**

128. L'attuale agglomerato di Forio corrisponde all'agglomerato precedentemente denominato Ischia-Forio<sup>84</sup>. L'agglomerato di Forio genera un carico inquinante pari

---

<sup>80</sup> Pagina 4 della Relazione di dettaglio.

<sup>81</sup> Pagina 22 della Relazione di dettaglio.

<sup>82</sup> Pagina 22 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 9.

<sup>83</sup> Pagina 22 della Relazione di dettaglio.

<sup>84</sup> Pagina 4 della Relazione di dettaglio.



a 51.327 a.e. Esso pertanto è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

129. Per quanto riguarda il collettamento, risulta che il 10% del carico generato non è collettato e le autorità italiane riconoscono la necessità di convogliare tutti i reflui in rete fognaria mediante ulteriori interventi<sup>85</sup>. La Commissione pertanto non può far altro che concludere che l'articolo 3 della direttiva 91/271 non è rispettato nell'agglomerato di Forio.
130. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento, essi sembrano solo programmati in quanto si indica una capacità dell'impianto di 41.100 a.e. "previsti" e si segnala che nessun trattamento è attualmente in corso<sup>86</sup>. Pertanto, non soltanto i reflui generati dall'agglomerato di Forio non sono tutti convogliati in rete fognaria, ma anche se lo fossero, poiché l'agglomerato è privo di impianti di trattamento, le acque reflue urbane non subirebbero alcun trattamento di tipo secondario, né equivalente, in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271. Giova altresì segnalare che anche qualora l'impianto fosse attivo, esso non disporebbe della capacità necessaria a trattare tutti i reflui prodotti dall'agglomerato: la capacità prevista dell'impianto è pari a 41.100 a.e. a fronte di un carico generato dall'agglomerato pari a 51.327 a.e.<sup>87</sup>

#### **16. Massa Lubrense: violazione articolo 4**

131. L'agglomerato di Massa Lubrense produce un carico inquinante pari a 24.660 a.e.<sup>88</sup>. I reflui da esso prodotti devono pertanto essere assoggettati a trattamento secondario o equivalente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.
132. Le autorità italiane informano del fatto che il 5% del carico inquinante generato non è raccordato ad un sistema di reti fognarie<sup>89</sup>. Pertanto, non essendo convogliato in una rete fognaria, esso non può neanche subire il trattamento secondario o equivalente<sup>90</sup>.

---

<sup>85</sup> Pagina 25 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 11.

<sup>86</sup> Pagina 25 della Relazione di dettaglio.

<sup>87</sup> Pagina 25 della Relazione di dettaglio.

<sup>88</sup> Pagina 27 della Relazione di dettaglio.

<sup>89</sup> Pagina 27 della Relazione di dettaglio.

<sup>90</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

133. Inoltre, non sono fornite informazioni circa la conformità dei parametri di trattamento di cui all'allegato 1, sezione B, il quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Pertanto, la Commissione conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **17. Napoli Est: violazione articoli 3 e 4**

134. Il carico inquinante prodotto dall'agglomerato di Napoli Est è pari a 755.720 a.e.<sup>91</sup>. Esso pertanto è soggetto agli obblighi di collettamento e trattamento di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

135. Per quanto riguarda il raccordo dei reflui alla rete fognaria, risulta dalla Relazione di dettaglio che 5% di essi (cioè a dire 37.786 a.e.) non è collettato<sup>92</sup>. Le autorità italiane riconoscono l'esistenza di reflui non intercettati e l'esigenza di dover convogliare in rete fognaria tutti i reflui generati dall'agglomerato<sup>93</sup>. Pertanto, è giocoforza constatare una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

136. Per quanto riguarda il trattamento secondario o equivalente dei reflui, occorre ricordare che quando una parte di essi non confluisce in una rete fognaria, questa parte non intercettata non può essere assoggettata ad alcun tipo di trattamento, né secondario, né equivalente<sup>94</sup>.

137. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane informano del fatto che i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento, cioè a dire la COD e la BOD5 non sono rispettati<sup>95</sup>. La

---

<sup>91</sup> Pagina 33 della Relazione di dettaglio.

<sup>92</sup> Pagina 32 della Relazione di dettaglio.

<sup>93</sup> Pagina 32 della Relazione di dettaglio, nota a piè di pagina 16.

<sup>94</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>95</sup> Pagina 33 della Relazione di dettaglio.

Commissione pertanto constatata altresì una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **18. Napoli Nord: violazione articoli 3 e 4**

138. L'agglomerato di Napoli Nord comprende attualmente anche l'agglomerato precedentemente indicato con il nome di Orta di Atella<sup>96</sup>. L'agglomerato di Napoli Nord così costituito genera un carico inquinante pari a 352.191 a.e.<sup>97</sup>. Esso è pertanto soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
139. Il carico collettato è pari al 98% del carico generato (95% mediante rete fognaria e 3% avviato a sistemi individuali)<sup>98</sup>. Le autorità italiane riconoscono la necessità di intercettare anche il restante 2% del carico generato, corrispondente a più di 7.000 a.e., mediante interventi aggiuntivi<sup>99</sup>. La Commissione conclude pertanto che l'agglomerato di Napoli Nord sia in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
140. Poiché il 2% del carico generato non è convogliato in una rete fognaria, esso non può neanche subire un trattamento di depurazione di tipo secondario o equivalente<sup>100</sup>. La Commissione constatata altresì una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

#### **19. Napoli Ovest: violazione articolo 3**

141. L'agglomerato di Napoli Ovest genera un carico inquinante pari a 834.347 a.e.<sup>101</sup>. Esso è pertanto soggetto all'obbligo di collettamento delle acque reflue urbane prodotte come previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271. Tuttavia, risulta dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, che il 4% dei reflui prodotti, pari a ben 33.373 a.e., non è convogliato in una rete fognaria, né avviato a sistemi individuali e che si provvederà ad intercettare tutti i reflui mediante interventi

---

<sup>96</sup> Pagina 5 della Relazione di dettaglio.

<sup>97</sup> Pagina 34 della Relazione di dettaglio.

<sup>98</sup> Pagina 34 della Relazione di dettaglio.

<sup>99</sup> Pagina 34 della Relazione di dettaglio, nota a piè di pagina 17.

<sup>100</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>101</sup> Pagina 36 della Relazione di dettaglio.

aggiuntivi<sup>102</sup>. La Commissione pertanto ritiene che sia violato l'articolo 3 della direttiva 91/271.

## **20. Vico Equense: violazione articoli 3 e 4**

142. Le autorità italiane informano del fatto che l'attuale agglomerato di Vico Equense era originariamente denominato Penisola Sorrentina<sup>103</sup>. L'agglomerato di Vico Equense produce un carico inquinante pari a 115.987 a.e.<sup>104</sup> e pertanto deve sottostare all'obbligo di convogliare tutti i reflui prodotti in una rete fognaria e di sottoporli a trattamento secondario o equivalente prima del loro scarico, conformemente a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
143. Per quanto riguarda l'obbligo di raccordo ad una rete fognaria, è indicato nella Relazione di dettaglio che il 4% del carico non è convogliato ad una rete fognaria, né avviato a trattamento individuale e che si provvederà ad intercettare tutti i reflui mediante interventi aggiuntivi<sup>105</sup>. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
144. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento previo, risulta che l'agglomerato di Vico Equense tratta attualmente soltanto il carico inquinante pari a 30.000 a.e. (a fronte di un carico di quasi 116.000 a.e.), ma non si conosce la capacità dell'impianto di trattamento. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane informano del fatto che i risultati in termini di BOD5 e di COD non sono conformi a quanto previsto dall'allegato 1, sezione B, tabella 1<sup>106</sup>. La Commissione pertanto non può far altro che constatare una violazione altresì dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

---

<sup>102</sup> Pagina 35 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 18.

<sup>103</sup> Pagina 5 della Relazione di dettaglio.

<sup>104</sup> Pagina 43 della Relazione di dettaglio.

<sup>105</sup> Pagina 43 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 22.

<sup>106</sup> Pagine 43-44 della Relazione di dettaglio.

**21. Salerno: violazione articolo 3**

145. Le autorità italiane informano del fatto che l'attuale agglomerato di Salerno ha inglobato il precedente agglomerato denominato Vietri sul Mare<sup>107</sup>. Esso genera un carico inquinante pari a 371.059 a.e.<sup>108</sup> ed è pertanto soggetto agli obblighi di cui all'articolo 3 della direttiva 91/271. Ebbene, risulta dalle informazioni prodotte dalle autorità italiane, che il 4% delle acque reflue prodotte non è collettato<sup>109</sup>. Le autorità italiane riconoscono altresì la necessità di intercettare tutti i reflui mediante interventi aggiuntivi<sup>110</sup>. La Commissione pertanto constata una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

**22. Montesarchio: violazione articolo 3**

146. Per quanto riguarda l'agglomerato di Montesarchio, le autorità italiane informano del fatto che esso prima fosse denominato Valle Caudina<sup>111</sup>. Esso genera un carico inquinante pari a 37.528 a.e.<sup>112</sup> ed è pertanto soggetto agli obblighi di cui all'articolo 3 della direttiva. Le autorità informano del fatto che il 5% del carico inquinante non è convogliato in rete fognaria, né avviato a sistemi individuali e riconoscono la necessità di intercettare tutti i reflui in rete fognaria<sup>113</sup>. La Commissione pertanto conclude che l'articolo 3 della direttiva 91/271 non è rispettato nell'agglomerato di Montesarchio.

---

<sup>107</sup> Pagina 5 della Relazione di dettaglio.

<sup>108</sup> Pagina 40 della Relazione di dettaglio.

<sup>109</sup> Pagina 39 della Relazione di dettaglio.

<sup>110</sup> Pagina 39 della Relazione di dettaglio, nota a piè di pagina 20.

<sup>111</sup> Pagina 5 della Relazione di dettaglio.

<sup>112</sup> Pagina 30 della Relazione di dettaglio.

<sup>113</sup> Pagina 30 della Relazione di dettaglio, in particolare nota a piè di pagina 15.

**D. FRIULI VENEZIA-GIULIA: 3 agglomerati**

147. In risposta al parere motivato, le autorità italiane, per quanto riguarda la regione Friuli Venezia-Giulia, hanno fornito alla Commissione una tabella riassuntiva delle informazioni trasmesse mediante tre allegati relativi ai rispettivi agglomerati considerati non in conformità con la direttiva 91/271/CEE (**Allegato A-19**).

**1. Cervignano del Friuli: violazione articolo 3**

148. L'agglomerato di Cervignano del Friuli genera un carico inquinante pari a 237.660 a.e. Esso è soggetto all'obbligo di raccordare alla rete fognaria tutte le acque reflue urbane prodotte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE.

149. Ebbene, si evince dalla tabella riepilogativa nonché dal suo allegato 1, che "il carico inquinante trattato rappresenta circa il 96% del carico totale. Risultano ancora da realizzare 77.23 km di condotte di acque nere all'interno dell'agglomerato, per collettare tutto il carico inquinante. (...) Relativamente alle acque reflue non ancora collettate all'impianto di depurazione di San Giorgio di Nogaro, si precisa che le stesse hanno dei sistemi di pretrattamento tipo Imhoff (...)".

150. Ai sensi dell'articolo 3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Ebbene, le stesse autorità italiane affermano l'insufficienza della rete fognaria e l'esistenza di un semplice sistema di pretrattamento per il carico non collettato, che non garantisce pertanto un livello di protezione ambientale equivalente.

151. Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'agglomerato di Cervignano del Friuli non è dotato di una rete fognaria che copra il fabbisogno di collettamento del carico generato dall'intero agglomerato, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

**2. Monfalcone: violazione articolo 3**

152. L'agglomerato di Monfalcone produce un carico inquinante pari a 62.496 a.e. Esso è soggetto agli obblighi di raccordo alla rete fognaria di cui all'articolo 3 della direttiva

91/271/CEE. Risulta dalle informazioni prodotte in risposta al parere motivato (tabella riepilogativa più suo allegato 2) che "il grado di copertura della rete fognaria si attesta circa all'89%"; la "copertura pressoché integrale" sarà raggiunta tra 2015 ed il 2019. Si prevede che "l'anno 2013 risulta essere (...) la data prevista per la copertura del servizio di collettamento generale al 95% del carico prodotto dall'agglomerato monfalconese". La Commissione pertanto conclude che l'obbligo di convogliare tutti i reflui prodotti dall'agglomerato di Monfalcone di cui all'articolo 3 non è rispettato.

### **3. Trieste-Muggia-S. Dorligo: violazione articolo 4**

153. L'agglomerato denominato Trieste-Muggia-S. Dorligo produce un carico inquinante pari a 301.000 a.e. I reflui da esso prodotti pertanto devono essere sottoposti, prima del loro scarico, ad un trattamento secondario o equivalente, come stabilito dall'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE.

154. Nel parere motivato, la Commissione contestava il fatto che a fronte di un carico inquinante pari a 301.000 a.e., soltanto il carico equivalente a 220.000 a.e. subisse un trattamento secondario o equivalente e che l'analisi dei risultati del trattamento non fosse conosciuta<sup>114</sup>. In risposta al parere motivato, le autorità italiane, oltre a produrre una tabella riepilogativa, hanno allegato, come allegato 3 alla tabella, il verbale della deliberazione n. 131 del 23 marzo 2006 che approva il progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione di Servola, "a copertura dell'intero agglomerato". Nella tabella riepilogativa si informa inoltre del fatto che è stato adottato l'Accordo di Programma, che definisce il cronoprogramma degli interventi (cioè a dire tra fine 2014 e inizio 2015). Queste informazioni non permettono di concludere che il carico trattato attualmente sia pari al carico prodotto dall'agglomerato di Trieste-Muggia-S. Dorligo. La Commissione conclude pertanto che i reflui prodotti dall'agglomerato di Trieste-Muggia-S. Dorligo non vengono sottoposti a trattamento secondario o equivalente, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE.

---

<sup>114</sup> Pagina 12, dell'allegato I al parere motivato (Allegato A-11 del presente ricorso).

### **E. LAZIO: 2 agglomerati**

155. Nel cd inviato in risposta al parere motivato, le autorità italiane hanno fornito, per quanto riguarda la regione Lazio, un documento contenente varie tabelle relative agli agglomerati interessati dalla procedura (**Allegato A-20**).

#### **1. Frascati: violazione articolo 3**

156. Nel parere motivato, la Commissione imputava una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271 all'agglomerato di Frascati, sulla base del fatto che il carico inquinante generato dall'agglomerato fosse pari a 29.122 a.e. In risposta al parere motivato, le autorità italiane indicano che il comune di Frascati comprende due agglomerati, il primo denominato Frascati-Cocciano (carico inquinante generato pari a 2.500 a.e.), ed il secondo denominato Frascati-Centro urbano (carico inquinante generato pari a 18.000 a.e.). Le autorità italiane non forniscono alcuna spiegazione circa la riduzione del carico (da 29.122 a.e. a 20.500 a.e. per i due agglomerati considerati complessivamente), a parte un riferimento alla popolazione residente del Comune di Frascati che sarebbe pari a 19.314 abitanti (fonte ISTAT).

157. La Commissione non accetta la separazione dell'agglomerato in due agglomerati distinti. Da informazioni disponibili su internet, è infatti possibile affermare che Cocciano non è altro che un quartiere di Frascati e che le due aree sono sufficientemente concentrate da permettere la raccolta ed il convogliamento delle acque verso un unico centro (**Allegato A-21**). Sembra che la separazione in due agglomerati del precedente agglomerato di Frascati sia basata sul fatto che le due aree sono allacciate a due depuratori diversi. Questo elemento è completamente irrilevante nella definizione dell'agglomerato, che può essere servito da uno o più impianti di depurazione<sup>115</sup>.

---

<sup>115</sup> Nel documento chiamato "Terms and definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC", si legge quanto segue:

"The term agglomeration refers in the first place to a sufficiently concentrated area for urban wastewater to be collected and conducted to an urban waste water treatment plant.

The existence of an agglomeration is independent from the existence of the collecting system. Nor is the presence of an agglomeration related to the existence of a treatment plant. The existence of an agglomeration relates to a de facto situation of 'population and/or economic activities, which are sufficiently concentrated for urban waste water to be collected and conducted to an urban wastewater



158. Inoltre, anche il nuovo carico inquinante dichiarato in risposta al parere motivato dei due agglomerati (20.500 a.e.), non è accettabile. Infatti, le autorità italiane affermano che la popolazione residente nel comune di Frascati è di 19.314. Alla Commissione risulta invece, sempre da fonte ISTAT<sup>116</sup>, che la sola popolazione residente del comune di Frascati ammonta a più di 20.500 abitanti (**Allegato A-22**); pertanto gli a.e. dell'agglomerato, poiché includono anche le attività economiche ed industriali, nonché la popolazione fluttuante, dovrebbero essere superiori a 20.500 a.e.
159. Come abbiamo visto sopra, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>117</sup>. La Commissione proseguirà pertanto la propria analisi circa la violazione dell'articolo 3 della direttiva basandosi su un unico agglomerato, quello di Frascati, che genera un carico inquinante pari a 29.122 a.e., poiché né la divisione dell'agglomerato né la riduzione del carico inquinante sono giustificate.
160. Poiché le autorità italiane dichiarano che il carico inquinante pari a 20.500 a.e. è interamente collettato, è giocoforza constatare che rispetto al carico in precedenza dichiarato, cioè a dire pari a 29.122 a.e. e la cui riduzione le autorità non hanno sufficientemente e ragionevolmente giustificato, il collettamento non è completo. La Commissione pertanto conclude che le acque reflue urbane prodotte dall'agglomerato di Frascati non sono completamente collettate, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE.

## **2. Zagarolo: violazione articoli 3 e 4**

161. Le autorità italiane, in risposta al parere motivato, indicano che il carico inquinante generato dall'agglomerato centro urbano di Zagarolo è pari a 7.500 a.e., spiegando che la riduzione del carico (precedentemente era indicato un carico pari a 20.889 a.e.) è dovuta ad un errore di trascrizione.

---

treatment plant or a final discharge point'. The concept of agglomeration therefore also includes those areas which are sufficiently concentrated but where a collecting system is not yet in place."

<sup>116</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 18 giugno 2010.

<sup>117</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

162. La Commissione non accetta la riduzione del carico proposta dalle autorità italiane. Infatti, non soltanto l'errore di trascrizione sembra poco plausibile, ma da fonte Istat, il comune di Zagarolo ha una popolazione residente pari a 17.328 abitanti (**Allegato A-23**)<sup>118</sup>. Sebbene le autorità italiane si riferiscano al centro urbano di Zagarolo, informazioni disponibili su internet mostrano continuità e sufficiente concentrazione tra il centro urbano e le aree limitrofe tale da costituire un agglomerato ai sensi della direttiva 91/271 (**Allegato A-24**).
163. Come abbiamo visto sopra, la giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>119</sup>. Nel caso di specie, la riduzione del carico non solo non è giustificata, ma è anche smentita da dati di provenienza ufficiale (ISTAT). La Commissione proseguirà pertanto la propria analisi di non conformità con gli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271 basandosi sui dati precedentemente forniti dalle autorità italiane stesse e che indicavano un carico inquinante pari a 20.889 a.e.
164. Per quanto riguarda gli obblighi di collettamento, le autorità italiane dichiarano che un carico pari a 7.500 a.e. è collettato mediante rete fognaria. Ebbene, poiché il carico inquinante generato non corrisponde a 7.500 a.e. ma a 20.889 a.e., è evidente che i reflui corrispondenti a 13.389 a.e. non sono convogliati in un sistema di rete fognaria o avviati a trattamento individuale. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Zagarolo non dispone di una rete fognaria adeguata a collettare tutto il carico inquinante generato, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
165. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, le autorità italiane dichiarano, in risposta al parere motivato, che l'agglomerato di Zagarolo è dotato di un impianto di depurazione (trattamento secondario) con capacità pari a 7.500 a.e. E' giocoforza constatare che l'impianto esistente non dispone della capacità adeguata a trattare tutti i reflui prodotti dall'agglomerato di Zagarolo, che equivalgono a 20.889 a.e. e non a 7.500 a.e., poiché la riduzione del carico non è giustificata e al contrario è smentita

---

<sup>118</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 1° luglio 2010.

<sup>119</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

da fonti attendibili. La Commissione pertanto conclude che per quanto riguarda l'agglomerato di Zagarolo, esso non rispetta l'articolo 4 della direttiva 91/271.

#### **F. LIGURIA: 14 agglomerati**

166. In risposta al parere motivato, nel cd rom inviato in data 24 aprile 2009 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione, per quanto riguarda la regione Liguria, un documento che consta di 18 pagine (**Allegato A-25**).

##### **1. Albenga: violazione articolo 4**

167. L'agglomerato di Albenga produce un carico inquinante pari a 22.759 a.e. Esso è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre ad un trattamento secondario o equivalente le acque reflue urbane prima del loro scarico, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271. Ebbene, in risposta al parere motivato, le autorità italiane informano la Commissione della pubblicazione del bando di gara europea per la progettazione del depuratore (capacità prevista 155.000 a.e) che dovrà servire, tra gli altri agglomerati, anche quello di Albenga. Tuttavia, si stima che "l'opera possa risultare ultimata max entro la fine del 2013"<sup>120</sup>. È giocoforza concludere pertanto che l'agglomerato di Albenga, non assoggettando a trattamento secondario o equivalente le acque reflue urbane da esso prodotte prima del loro scarico, non rispetta l'articolo 4 della direttiva 91/271.

##### **2. Borghetto Santo Spirito: violazione articolo 4**

168. L'agglomerato di Borghetto Santo Spirito genera un carico inquinante pari a 21.123 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre a trattamento secondario o equivalente i reflui da esso prodotti, prima del loro scarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

169. In risposta al parere motivato, le autorità italiane informano la Commissione del fatto che "il termine di ultimazione delle opere è slittato al primo trimestre 2009, e comunque legato a lavori conclusivi di finitura (es.: asfaltature) non correlati alla struttura e all'impiantistica del depuratore, già ultimato"<sup>121</sup>. Le autorità italiane

---

<sup>120</sup> Pagina 2.

<sup>121</sup> Pagina 3.

informano ancora del fatto che, una volta finiti i lavori, si potrà procedere con l'inizio della fase di collaudo e che entro la fine del 2009 si potrebbe già avere una prima situazione analitica esemplificativa della conformità di trattamento.

170. La Commissione non ha ricevuto più alcuna notizia circa l'ultimazione dei lavori, l'avvio della fase di collaudo, nonché dei risultati del trattamento. Infatti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Poiché le ultime informazioni disponibili fornite dalle autorità italiane stesse indicano la non operatività dell'impianto di trattamento, la Commissione conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

### **3. Camisano: violazione articolo 3**

171. L'agglomerato di Camisano produce un carico inquinante pari a 40.000 a.e. e pertanto è soggetto all'obbligo di collettamento ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

172. Risulta dalle informazioni trasmesse in risposta alla lettera di messa in mora complementare, che complessivamente era collettato il 92,5% del carico generato (85% in rete fognaria e 7,5% avviato a sistemi individuali - fosse imhoff con trattamento primario spinto). In risposta al parere motivato, le autorità competenti informano che sono stati approvati interventi, grazie ai quali "si prevede di raggiungere almeno la percentuale del 95% previa graduale estensione dell'immissione in rete dapprima con l'allaccio del 7,5% non collettato, e di seguito con la riduzione del restante 7,5% trattato con sistemi individuali"<sup>122</sup>.

173. Ai sensi dell'articolo 3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Ebbene, le stesse autorità italiane affermano l'insufficienza della rete fognaria e l'esistenza di un semplice

---

<sup>122</sup> Pagina 4.

sistema di trattamento primario spinto per il carico non collettato, che non garantisce pertanto un livello di protezione ambientale equivalente.

174. A fronte di queste informazioni, la Commissione non può far altro che concludere che l'agglomerato di Camisano non dispone di un sistema di collettamento delle acque reflue urbane adeguato al carico inquinante generato, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **4. Finale Ligure: violazione articolo 4**

175. L'agglomerato di Finale Ligure genera un carico inquinante pari a 15.693 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di assoggettare a trattamento secondario o equivalente le acque reflue urbane prima del loro scarico, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

176. In base alle informazioni prodotte in risposta al parere motivato, sarebbero stati ultimati i lavori relativi al potenziamento dell'impianto di Savona, destinato a trattare i reflui anche dell'agglomerato di Finale Ligure. Sarebbe iniziata la fase di collaudo, che sarebbe dovuta terminare il 30 giugno 2009. Le ultime informazioni fornite dalle autorità italiane pertanto non permettono di concludere circa l'operatività dell'impianto di trattamento nonché circa la conformità dei risultati del trattamento. Infatti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). La Commissione conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **5. Genova: violazione articoli 3 e 4**

177. Nel parere motivato, la Commissione indicava che l'agglomerato di Genova generava un carico di 1.015.500 a.e. Le autorità italiane avevano già indicato che l'agglomerato di Genova non dovesse essere considerato, in quanto suddiviso in otto agglomerati. In risposta al parere motivato, le autorità italiane confermano la scelta di frammentare l'agglomerato di Genova in otto agglomerati corrispondenti ad altrettanti impianti. Esse indicano che "(l)'orografia territoriale, che vede il Comune di Genova esteso lungo ca. 30 km di costa ed addentrato verso l'interno per ca. 4

km., rende impraticabile, allo stato attuale, l'orientamento verso un unico polo depurativo, tenendo conto altresì delle potenziali criticità legate, in particolare in caso di eventuali malfunzionamenti, alla gestione di un impianto rivolto al trattamento di un carico superiore a 1.000.000 di AE, senza dimenticare l'impraticabilità, di ordine tecnico/logistico: - per individuarne la localizzazione; - per risolverne il collettamento." Gli otto agglomerati risultanti dal frazionamento dell'agglomerato di Genova sono i seguenti: Darsena (220.000 a.e.), Pegli (40.000 a.e.), Prà/Voltri (61.500 a.e.), Punta Vagno (310.000 a.e.), Quinto (75.000 a.e.), Sestri Ponente (130.000 a.e.), Sturla (60.000 a.e.) e Val Polcevera (125.000 a.e.). Il totale del carico generato dagli otto agglomerati indicati dalle autorità italiane è pari a 1.021.500 a.e.

178. La Commissione non accetta la frammentazione dell'agglomerato di Genova in otto diversi e distinti agglomerati, eccezion fatta per l'agglomerato di Quinto, che sarà quindi trattato separatamente. La frammentazione di Genova non è giustificata perché, da informazioni disponibili su internet, è possibile affermare che esiste, tra gli agglomerati, sufficiente concentrazione e continuità tale da costituire un unico agglomerato (**Allegato A-26**)<sup>123</sup>. Inoltre, un agglomerato può essere coperto da uno o più sistemi di collettamento e servito da uno o più impianti di trattamento<sup>124</sup>. Pertanto, la giustificazione relativa alla difficoltà di collegare Genova ad un solo impianto è irrilevante perché non è necessario che un agglomerato sia collegato ad un solo sistema di collettamento né che sia servito da un solo impianto.

---

<sup>123</sup> Nel documento chiamato "Terms and definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC", si legge quanto segue:

"The term agglomeration refers in the first place to a sufficiently concentrated area for urban wastewater to be collected and conducted to an urban waste water treatment plant.

The existence of an agglomeration is independent from the existence of the collecting system. Nor is the presence of an agglomeration related to the existence of a treatment plant. The existence of an agglomeration relates to a de facto situation of 'population and/or economic activities, which are sufficiently concentrated for urban waste water to be collected and conducted to an urban wastewater treatment plant or a final discharge point'. The concept of agglomeration therefore also includes those areas which are sufficiently concentrated but where a collecting system is not yet in place."

<sup>124</sup> Nel documento chiamato "Terms and definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC", si legge quanto segue:

"The agglomeration can be served by one (relation 1:1) or by several urban waste water treatment plants (relation 1:n). Furthermore, a single agglomeration can be covered by several collecting systems, each of them connected to one or several plants. Similarly several collecting systems can be connected to the same plant. An illustration of the main different relationships between agglomerations and treatment plants is provided in Figure 1."

179. Pertanto, la Commissione proseguirà la propria analisi considerando Genova come un solo agglomerato generante un carico inquinante pari a 946.500 a.e. L'agglomerato di Genova è pertanto soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
180. Per quanto riguarda il collettamento, in risposta al parere motivato, le autorità italiane forniscono informazioni soltanto su Punta Vagno, Quinto (che sarà trattato come un agglomerato a parte) e Sestri Ponente, mentre per gli altri cinque agglomerati, rinviando a quanto comunicato nel 2008 "relativamente all'esercizio del dovuto trattamento secondario e della conformità analitica in sede di campionamento relativamente al rispetto dei valori limite di emissione".
181. Ebbene, poiché la Commissione non accetta che l'agglomerato di Genova sia distinto in diversi agglomerati, l'analisi della conformità va fatta considerando il carico globale delle parti dell'agglomerato di Genova riportate come agglomerati distinti dalle autorità italiane. Alla luce di ciò, il carico inquinante prodotto dall'agglomerato di Genova pari a 946.500 a.e. è convogliato soltanto parzialmente in sistemi fognari o avviato a sistemi individuali.
182. Per quanto riguarda Punta Vagno, infatti, esso raccoglie il 97% del carico inquinante prodotto (cioè a dire 300.700 a.e. a fronte di 310.000 a.e.) mentre il 3% del carico generato viene trattato mediante fosse imhoff.
183. In base a informazioni disponibili su internet, la vasca imhoff si compone di due compartimenti: quello superiore è destinato alla sedimentazione primaria mentre quello inferiore alla digestione dei fanghi<sup>125</sup>.
184. Ai sensi dell'articolo 3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Ebbene, le stesse autorità italiane affermano l'insufficienza della rete fognaria e l'esistenza di un semplice sistema di fosse imhoff (trattamento primario) per il carico non collettato, che non garantisce pertanto un livello di protezione ambientale equivalente.

---

<sup>125</sup> [http://it.wikipedia.org/wiki/Fossa\\_Imhoff](http://it.wikipedia.org/wiki/Fossa_Imhoff), consultato in data 28 luglio 2010.

185. Anche Sestri Ponente presenta una carenza nel sistema di collettamento dei reflui prodotti, pari a 130.000 a.e. In risposta al parere motivato, le autorità italiane affermano che "la copertura del servizio di collettamento è pertanto stimata oltre il 95". È giocoforza pertanto concludere che i reflui relativi a 6.500 a.e. non sono convogliati in rete fognaria né avviati a sistemi individuali.
186. Ebbene, rispetto all'agglomerato di Genova, il solo che la Commissione accetta, a fronte di un carico inquinante pari a 946.500 a.e., l'equivalente di ben 15.800 a.e. (Punta Vagno = 9.300 a.e. + Sestri Ponente = 6.500 a.e.) non è convogliato in rete fognaria, né avviato a sistemi individuali, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
187. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, abbiamo già visto che quando una parte del carico non è collettata, questa non viene ovviamente sottoposta ad alcun tipo di trattamento. Pertanto, l'agglomerato di Genova, non sottoponendo a trattamento secondario i reflui pari a 15.800 a.e., viola l'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>126</sup>.

#### **6. Imperia: violazione articolo 4**

188. L'agglomerato di Imperia produce un carico inquinante pari a 40.000 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre a trattamento secondario o equivalente i reflui da esso generati, prima del loro scarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271. Risulta invece, in risposta al parere motivato, che sono stati soltanto affidati i lavori per la realizzazione dell'impianto di trattamento secondario. Per questo motivo, la Commissione conclude che, non essendo l'agglomerato di Imperia dotato di un impianto di trattamento secondario o equivalente, esso viola l'articolo 4 della direttiva 91/271.

#### **7. La Spezia: violazione articoli 3 e 4**

189. L'agglomerato di La Spezia genera un carico inquinante pari a 100.620 a.e. Esso è soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento secondario o equivalente di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271. Per quanto riguarda il collettamento, in risposta al parere motivato, le autorità competenti informano del fatto che

---

<sup>126</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.



"l'ultimazione dell'intervento permetterà, nell'immediato, di portare a ben oltre il 90% la copertura della rete fognaria, tramite allaccio delle utenze prive di collettamento, e progressivamente di raggiungere almeno la percentuale del 95% entro il 2015, previa graduale estensione dell'immissione in rete degli esistenti sistemi individuali, riducibili ad una percentuale contenuta entro il 5%"<sup>127</sup>. Sulla base di queste informazioni, la Commissione conclude che l'agglomerato di La Spezia non è ancora dotato di un sistema di collettamento adeguato ai reflui prodotti, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

190. Per quanto riguarda il trattamento secondario o equivalente, come abbiamo già visto a più riprese, una violazione dell'articolo 3 implica violazione dell'articolo 4, poiché la parte delle acque reflue non collettate non può essere sottoposta ad alcun tipo di trattamento. La Commissione pertanto ravvisa nell'agglomerato di La Spezia altresì una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>128</sup>.

#### **8. Margherita Ligure: violazione articolo 4**

191. L'agglomerato di Margherita Ligure genera un carico inquinante pari a 17.500 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre, prima dello scarico, a trattamento secondario o equivalente i reflui da esso prodotti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271. In risposta al parere motivato, le autorità competenti informano del fatto che l'impianto di depurazione è in corso di esecuzione e che sarà ultimato soltanto nel 2011. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Margherita Ligure non assoggetta a trattamento secondario o equivalente i reflui da esso prodotti prima del loro scarico, in violazione dell'articolo 4 summenzionato.

#### **9. Quinto: violazione articolo 4**

192. L'agglomerato di Quinto genera un carico inquinante pari a 75.000 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre, prima dello scarico, a trattamento secondario o equivalente i reflui da esso prodotti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

---

<sup>127</sup> Pagina 8.

<sup>128</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

193. In risposta al parere motivato, le autorità italiane informano del fatto che "le opere (...) finalizzate al trattamento secondario ed all'adeguamento della copertura (...) risultano in avanzata fase di esecuzione" e che "la piena funzionalità potrà essere raggiunta nel corso del 2009 – 2° semestre."

194. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in tal senso. La Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **10. Rapallo: violazione articolo 4**

195. L'agglomerato di Rapallo genera un carico inquinante pari a 30.000 a.e. Esso è pertanto soggetto all'obbligo di assoggettare a trattamento secondario o equivalente, prima dello scarico, tutti i reflui prodotti dall'agglomerato stesso, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271. Risulta tuttavia dalle informazioni prodotte in risposta al parere motivato, che l'affidamento dei lavori per la costruzione dell'impianto di depurazione potrà avvenire entro il 2010 e che tali lavori potranno essere ultimati entro il 2015. Alla luce di queste informazioni, la Commissione non può far altro che concludere che l'agglomerato di Rapallo non disponendo di impianti di trattamento secondario o equivalente funzionanti, non assoggetta a trattamento secondario o equivalente i reflui da esso prodotti, in violazione pertanto dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

#### **11. Recco: violazione articolo 4**

196. L'agglomerato di Recco genera un carico inquinante pari a 16.800 a.e. ed è soggetto all'obbligo di sottoporre a trattamento secondario o equivalente i reflui da esso prodotti, prima di avviarli allo scarico. In base alle informazioni prodotte in risposta al parere motivato, si evince che l'agglomerato di Recco non è ancora dotato di un impianto di trattamento conforme alle esigenze dell'articolo 4. Infatti, le autorità italiane affermano che la tempistica per raggiungere il dovuto livello di trattamento

"si articola durante l'arco temporale 2009/2015"<sup>129</sup>. La Commissione pertanto conclude che i reflui prodotti dall'agglomerato di Recco non vengono sottoposti ad un trattamento secondario, né equivalente in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

## **12. Riva Ligure: violazione articoli 3 e 4**

197. L'agglomerato di Riva Ligure, che comprende il precedente agglomerato di Taggia, produce un carico inquinante pari a 25.000 a.e. ed è soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento in virtù degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

198. Per quanto riguarda l'obbligo di collettamento delle acque reflue urbane, risulta da quanto trasmesso in risposta al parere motivato che la rete fognaria riceve il 95% dei reflui prodotti dall'agglomerato, mentre il 5% resta avviato a sistemi individuali. I sistemi individuali a cui vengono avviati i reflui dell'agglomerato di Riva Ligure sono rappresentati da fosse imhoff.

199. In base a informazioni disponibili su internet, la vasca imhoff si compone di due compartimenti: quello superiore è destinato alla sedimentazione primaria mentre quello inferiore alla digestione dei fanghi<sup>130</sup>.

200. Ai sensi dell'articolo 3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Ebbene, le stesse autorità italiane affermano l'insufficienza della rete fognaria e l'esistenza di un semplice sistema di trattamento primario per il carico non collettato, che non garantisce pertanto un livello di protezione ambientale equivalente.

201. Pertanto, poiché i sistemi individuali corrispondono a fosse imhoff, che non garantiscono un trattamento secondario o equivalente, la Commissione non può fare altro che concludere che il 5% dei reflui prodotti dall'agglomerato di Riva Ligure non è collettato in modo conforme all'articolo 3 della direttiva 91/271.

202. Per quanto riguarda il trattamento, contestato dalla Commissione per l'agglomerato di Taggia, confluito in quello di Riva Ligure, le autorità italiane indicano che i lavori

---

<sup>129</sup> Pagina 13.

<sup>130</sup> [http://it.wikipedia.org/wiki/Fossa\\_imhoff](http://it.wikipedia.org/wiki/Fossa_imhoff), consultato in data 28 luglio 2010.

per l'impianto di depurazione sono ultimati e che in data 23 giugno 2009 avrebbero dovuto essere ultimate le fasi di collaudo. La Commissione non ha informazioni circa il funzionamento dell'impianto, né circa i risultati del trattamento. Ad ogni modo, abbiamo già visto che quando il carico inquinante prodotto non è completamente collettato, esso non può ad ogni modo essere assoggettato ad alcun tipo di trattamento, con conseguente violazione dell'articolo 4<sup>131</sup>.

203. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in tal senso. La Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

### **13. Sanremo: violazione articolo 3**

204. L'agglomerato di Sanremo genera un carico inquinante pari a 70.000 a.e. Esso è soggetto agli obblighi di collettamento di cui all'articolo 3 della direttiva 91/271. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità competenti informano del fatto che nel programma triennale del Comune di San Remo "è inserita la previsione di estendimento di rete fognaria ... in grado, una volta realizzata, di elevare la percentuale di copertura del servizio di fognatura ad almeno il 95%"<sup>132</sup>. Alla luce di queste informazioni, pertanto, la Commissione conclude che l'agglomerato di Sanremo non dispone di un sistema di reti fognarie adeguato a raccogliere le acque reflue urbane generate dall'agglomerato stesso, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

### **14. Ventimiglia: violazione articolo 3**

205. L'agglomerato di Ventimiglia produce un carico inquinante pari a 43.000 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di collettare tutti i reflui prodotti dall'agglomerato, come previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271.

---

<sup>131</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

206. In risposta alla lettera di messa in mora complementare, le autorità competenti informavano del fatto che l'84% dei reflui fosse collettato mediante rete fognaria, l'8% avviato a sistemi individuali (fosse Imhoff), e l'8% collettato e trattato in Francia. Si informava inoltre del fatto che fossero previsti interventi finalizzati alla ristrutturazione della rete. In risposta al parere motivato, le autorità affermano di essere "in attesa della eventuali evoluzioni tempistiche..., nonché al contestuale aggiornamento del livello percentuale di copertura rete fognaria"<sup>133</sup>.
207. In base a informazioni disponibili su internet, la vasca imhoff si compone di due compartimenti: quello superiore è destinato alla sedimentazione primaria mentre quello inferiore alla digestione dei fanghi<sup>134</sup>.
208. Ai sensi dell'articolo 3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Ebbene, le stesse autorità italiane affermano l'insufficienza della rete fognaria e l'esistenza di un semplice sistema di trattamento primario (fosse imhoff) per il carico non collettato, che non garantisce pertanto un livello di protezione ambientale equivalente.
209. Alla luce di queste informazioni, la Commissione non può far altro che dedurre che l'agglomerato di Ventimiglia non è ancora dotato di un sistema di collettamento adeguato ai reflui urbani generati, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

---

<sup>132</sup> Pagina 15.

<sup>133</sup> Pagina 18.

<sup>134</sup> [http://it.wikipedia.org/wiki/Fossa\\_Imhoff](http://it.wikipedia.org/wiki/Fossa_Imhoff), consultato in data 28 luglio 2010.

**G. MARCHE: 1 agglomerato**

210. Il cd rom inviato in risposta al parere motivato, contiene, per quanto riguarda la regione Marche, una serie di tabelle che riassumono la situazione dei vari agglomerati interessati dalla procedura (**Allegato A-27**). Alla luce delle informazioni così fornite, ad avviso della Commissione, l'agglomerato di Tolentino non è conforme alla direttiva 91/271.

**1. Tolentino: violazione 3**

211. L'agglomerato di Tolentino produce un carico inquinante pari a 26.505 a.e. Esso è pertanto soggetto all'obbligo di collettamento dei reflui attraverso un sistema fognario, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271. In risposta al parere motivato, le autorità italiane affermano che "i sistemi di raccolta dell'agglomerato raccolgono il 91% delle acque reflue urbane mentre circa il 4% è servito da sistemi individuali". Sebbene esse affermino ancora di collettare il restante 5% entro la fine del 2010, allo stato attuale la Commissione non può che constatare che il 5% dei reflui prodotti dall'agglomerato di Tolentino non è né convogliato mediante una rete fognaria, né avviato a sistemi individuali, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

## **H. MOLISE: 2 agglomerati**

212. In risposta al parere motivato, le autorità italiane hanno fornito un documento contenuto nel cd rom (**Allegato A-28**).

### **1. Campobasso 1: violazione articoli 3 e 4**

213. L'agglomerato di Campobasso 1 genera un carico inquinante pari a 38.947 a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento secondario o equivalente, come previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

214. Risulta dalla risposta al parere motivato che il 95% del carico generato confluisce in rete fognaria, mentre il 5% viene conferito in sistemi individuali di trattamento come le fosse imhoff. Si indica che quest'ultima "percentuale di carico non è né collettata dalla rete fognaria né convogliata al depuratore dell'agglomerato di tramite IAS".

215. Abbiamo già visto che ai sensi dell'articolo 3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Abbiamo anche visto che il sistema di fosse imhoff permette al massimo un trattamento primario dei reflui<sup>135</sup>.

216. Ebbene, le stesse autorità italiane affermano l'insufficienza della rete fognaria e l'esistenza di un semplice sistema di fosse imhoff per il carico non collettato, che, come risulta dalle affermazioni delle autorità italiane ("questa percentuale di carico non è né collettata dalla rete fognaria né convogliata al depuratore dell'agglomerato"), non garantisce un livello di protezione ambientale equivalente.

217. Come abbiamo visto, il carico non adeguatamente collettato non può neanche venir assoggettato a trattamento, né secondario, né equivalente<sup>136</sup>. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati

---

<sup>135</sup> [http://it.wikipedia.org/wiki/Fossa\\_Imhoff](http://it.wikipedia.org/wiki/Fossa_Imhoff), consultato in data 28 luglio 2010.

<sup>136</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in tal senso. Pertanto, la Commissione conclude che per quanto riguarda l'agglomerato di Campobasso 1, anche l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, è violato.

## **2. Isernia: violazione articoli 3 e 4**

218. L'agglomerato di Isernia genera un carico inquinante pari a 27.404 a.e. Esso è soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento secondario come previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
219. Per quanto riguarda il collettamento, risulta dalla risposta al parere motivato che il 5% del carico generato non è collettato mediante un sistema fognario, ma viene avviato a sistemi individuali di trattamento come le fosse imhoff. Questo restante 5% non è collettato alla rete fognaria, né convogliato al depuratore dell'agglomerato di tramite IAS.
220. Abbiamo già visto che ai sensi dell'articolo 3, laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Abbiamo anche visto che il sistema di fosse imhoff permette al massimo un trattamento primario dei reflui<sup>137</sup>.
221. Ebbene, le stesse autorità italiane affermano l'insufficienza della rete fognaria e l'esistenza di un semplice sistema di fosse imhoff per il carico non collettato, che, come risulta dalle affermazioni delle autorità italiane ("questa percentuale di carico non è né collettata dalla rete fognaria né convogliata al depuratore dell'agglomerato"), non garantisce un livello di protezione ambientale equivalente.
222. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, abbiamo già visto che qualora una parte del carico generato non sia collettato, questo non può neanche essere assoggettato ad alcun tipo di trattamento<sup>138</sup>. Inoltre, anche qualora tutto il carico generato venisse adeguatamente collettato, la capacità attuale dell'impianto non

---

<sup>137</sup> [http://it.wikipedia.org/wiki/Fossa\\_Imhoff](http://it.wikipedia.org/wiki/Fossa_Imhoff), consultato in data 28 luglio 2010.

<sup>138</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.



permetterebbe di trattare tutti i reflui prodotti dall'agglomerato di Isernia. Infatti, a fronte di un carico generato pari a 27.404 a.e., l'impianto di Taverna ha una capacità di 23.629 a.e. Le stesse autorità italiane riconoscono la necessità di potenziare il sistema depurativo. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Commissione conclude circa la violazione altresì dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

### **I. PUGLIA: 12 agglomerati**

223. In risposta al parere motivato, le autorità italiane inviavano, nel formato elettronico del cd rom, un documento proveniente dalla regione Puglia e datato 3 aprile 2009 (**Allegato A-29**). Esso contiene i riscontri per tutti gli agglomerati di cui alla procedura di infrazione all'origine del presente ricorso.

#### **1. Casamassima: violazione articolo 4**

224. L'agglomerato di Casamassima genera un carico inquinante pari a 16.801 a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi di trattamento secondario o equivalente come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271. Le autorità regionali informano del fatto che il trattamento a cui sono sottoposti i reflui prodotti è un trattamento di tipo primario e che i valori limite di emissione non sono conformi ai parametri previsti dalla direttiva. Sebbene siano in corso lavori per un nuovo impianto, la Commissione non può fare altro che concludere che, poiché i reflui generati non vengono sottoposti ad un trattamento secondario o equivalente, l'agglomerato di Casamassima non è in conformità con l'articolo 4 della direttiva 91/271.

#### **2. Casarano: violazione articolo 4**

225. L'agglomerato di Casarano genera un carico inquinante pari a 15.900 ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre i suoi reflui ad un trattamento secondario o equivalente, come prevede l'articolo 4 della direttiva 91/271.

226. Secondo quanto risulta dalle informazioni fornite in risposta al parere motivato, il depuratore relativo all'agglomerato di Casarano non presenta dei risultati del trattamento conformi ai parametri stabiliti dalla direttiva 91/271. Infatti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla

tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, per ammissione stessa delle autorità nazionali, questi due elementi non sono conformi a quanto richiesto dalla direttiva. La Commissione pertanto deve constatare una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

### 3. Manduria: violazione articoli 3 e 4

227. Nel parere motivato, l'agglomerato di Manduria era riportato come generante un carico inquinante pari a 47.789 a.e. Le autorità regionali dichiarano che l'agglomerato di Manduria, che comprende gli abitati di Manduria e Sava, produce un carico inquinante pari a 29.900 a.e. Quanto all'agglomerato di Sava, ora ricadente nell'agglomerato di Manduria, esso era indicato nel parere motivato come generare un carico inquinante pari a 55.000 a.e.
228. La Commissione non accetta che la fusione di due agglomerati abbia come risultato che il carico inquinante generato dal nuovo agglomerato sia inferiore alla somma dei due (e, nel caso di specie, inferiore addirittura al minore). Inoltre, risulta da fonte ISTAT che il comune di Manduria conta 31.757 abitanti residenti (**Allegato A-30**)<sup>139</sup> e che il comune di Sava conta 16.863 abitanti residenti (**Allegato A-31**)<sup>140</sup>. Come abbiamo visto sopra, il numero di abitanti equivalenti è necessariamente più alto del numero degli abitanti residenti, poiché a questi si devono aggiungere la popolazione fluttuante (turisti, pendolari, eccetera), nonché le industrie e i commerci.
229. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>141</sup>. Nel caso di specie, la riduzione del carico non solo non è giustificata, ma è anche smentita da dati di provenienza ufficiale (ISTAT). La Commissione proseguirà la propria analisi circa la violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva

---

<sup>139</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 5 luglio 2010.

<sup>140</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 5 luglio 2010.

<sup>141</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

91/271 considerando che l'agglomerato di Manduria (che comprende anche il precedente agglomerato di Sava) genera un carico inquinante almeno pari a 102.789 a.e.

230. Per quanto riguarda l'obbligo di collettamento, le autorità regionali indicano che, rispetto al carico inquinante pari a 29.900 a.e., tutti i reflui sono collettati (58% mediante rete fognaria e 42% avviati a sistemi individuali). Ebbene, è giocoforza constatare il carico collettato pari a 29.900 a.e. corrisponde ad una piccola percentuale del carico inquinante considerato dalla Commissione (102.789 a.e.). La Commissione pertanto deve constatare che l'articolo 3, che impone agli agglomerati con più di 15.000 a.e. di essere dotati di rete fognaria adeguata a collettare tutti i reflui prodotti, non è rispettato nell'agglomerato di Manduria (che comprende ora anche l'agglomerato di Sava).

231. Nel parere motivato, la Commissione rimproverava all'agglomerato di Sava (ora ricompreso nell'agglomerato di Manduria) una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, che impone l'obbligo di sottoporre a trattamento secondario o equivalente i reflui prodotti dall'agglomerato, prima del loro scarico. Relativamente agli impianti di depurazione, la regione informa del complicato processo autorizzativo, non ancora terminato. Questa informazione, insieme al fatto che il collettamento di reflui pari a 29.900 a.e. certamente non permette di sottoporre a trattamento secondario o equivalente i reflui prodotti da Sava, che in precedenza era stato presentato come un agglomerato con un carico inquinante pari a 55.000 a.e., consente alla Commissione di concludere circa una violazione dell'articolo 4 relativamente all'agglomerato di Manduria, che ingloba il precedente agglomerato di Sava.

#### **4. Monte Sant'Angelo: violazione articolo 4**

232. L'agglomerato di Monte Sant'Angelo genera un carico inquinante pari a 19.250 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre a trattamento secondario o equivalente i reflui da esso prodotti, prima del loro scarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva.

233. In risposta al parere motivato, le autorità italiane informano del fatto che esistono due impianti di depurazione, per una capacità totale di 19.250 a.e., ma che i loro risultati in termini di valori limite di emissione non sono conformi. Ora,

conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, per ammissione stessa delle autorità nazionali, questi due elementi non sono conformi a quanto richiesto dalla direttiva. La Commissione pertanto deve constatare una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **5. Porto Cesareo: violazione articoli 3 e 4**

234. L'agglomerato di Porto Cesareo produce un carico inquinante pari a 59.827 a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi di collettamento e trattamento secondario o equivalente di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
235. Per quanto riguarda il collettamento, nel parere motivato si indicava una copertura della rete fognaria del solo 10% del carico inquinante prodotto dall'agglomerato. In risposta al parere motivato, le autorità italiane non forniscono aggiornamenti. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Porto Cesareo non rispetta l'articolo 3 della direttiva 91/271.
236. Per quanto riguarda il trattamento secondario o equivalente, le autorità italiane affermano che l'impianto non è in esercizio e pertanto non assicura alcun tipo di trattamento ai reflui convogliati, né secondario, né equivalente, in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

#### **6. Salice Salentino: violazione articolo 4**

237. L'agglomerato di Salice Salentino genera un carico inquinante pari a 26.714 a.e. ed è di conseguenza assoggettato agli obblighi di trattamento secondario o equivalente di tutti i reflui da esso prodotti, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271. Conformemente alla summenzionata disposizione, in particolare al suo paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, per ammissione stessa delle autorità nazionali in risposta al parere

motivato, i risultati dei valori limite di emissione al 31 dicembre 2008 non sono attendibili, "in quanto rilevati nell'arco di tre ore, in assenza di campionatore fisso"<sup>142</sup>. La Commissione pertanto non può far altro che constatare una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **7. San Giovanni Rotondo: violazione articolo 4**

238. L'agglomerato di San Giovanni Rotondo genera un carico inquinante pari a 24.700 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre a trattamento secondario o equivalente i reflui da esso prodotti, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271. Conformemente alla summenzionata disposizione, in particolare al suo paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, per ammissione stessa delle autorità nazionali in risposta al parere motivato, i valori limiti di emissione non sono conformi. Alla luce di queste informazioni, la Commissione non può far altro che constatare una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **8. San Vito dei Normanni: violazione articolo 4**

239. In risposta al parere motivato, le autorità italiane affermano che il carico inquinante generato dall'agglomerato di San Vito dei Normanni è pari a 14.502 a.e. (contrariamente a quanto si indicava nel parere motivato, e cioè a dire 23.476 a.e.). L'agglomerato di San Vito dei Normanni pertanto non sarebbe soggetto agli obblighi di collettamento e trattamento entro il 31 dicembre 2000.

240. La Commissione non accetta la riduzione del carico come dichiarata in risposta al parere motivato. Infatti, risulta da fonte ISTAT che la sola popolazione residente del comune di San Vito dei Normanni è pari a 19.884 abitanti (**Allegato A-32**)<sup>143</sup>, mentre il sito internet del comune riporta addirittura 20.070 abitanti

---

<sup>142</sup> Pagina 30.

<sup>143</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 6 luglio 2010.

(Allegato A-33)<sup>144</sup>. Inoltre, sempre dal sito internet del comune, si evince che l'attività turistica è molto sviluppata.

241. La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e., senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>145</sup>

242. Alla luce di quanto precede, la Commissione non accetta la riduzione del carico a 14.502 a.e. poiché questo è al di sotto dei soli abitanti residenti, ai quali vanno aggiunti senz'altro gli abitanti fluttuanti (del turismo in particolare, ma anche i pendolari), nonché le attività industriali e commerciali. La Commissione pertanto proseguirà la propria analisi di conformità dell'agglomerato di San Vito dei Normanni con un carico inquinante di 23.476 a.e.

243. Poiché le autorità italiane ritengono erroneamente che San Vito dei Normanni debba essere espunto dal presente ricorso, esse non hanno prodotto informazioni sulla conformità con l'articolo 4 della direttiva. La Commissione pertanto baserà la propria analisi di conformità sui dati precedentemente forniti (Allegato A-34) e che indicavano un trattamento solo primario per l'agglomerato di San Vito dei Normanni e dei risultati di valori di emissione non conformi. Infatti, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD").

---

<sup>144</sup> <http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it/profilodellacitta.asp>, consultato in data 6 luglio 2010.

<sup>145</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

244. Alla luce di quanto precede, la Commissione non può che constatare che l'agglomerato di San Vito dei Normanni non assoggetta i reflui da esso prodotti e pari a 23.476 a.e. ad un trattamento secondario o equivalente, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **9. Squinzano: violazione articolo 4**

245. L'agglomerato di Squinzano genera un carico inquinante pari a 30.033 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di trattamento secondario o equivalente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

246. In risposta al parere motivato, le autorità italiane informano del fatto che, sebbene l'impianto di depurazione abbia capacità pari al carico generato, i risultati del trattamento non sono conformi per quanto riguarda il parametro del BOD5.

247. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, per ammissione stessa delle autorità nazionali, il criterio della richiesta biochimica di ossigeno non è conforme. Alla luce di queste informazioni, la Commissione non può far altro che constatare una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **10. Supersano: violazione articoli 3 e 4**

248. In risposta al parere motivato, le autorità italiane dichiarano che l'agglomerato di Supersano comprende il precedente agglomerato di Ruffano, che produceva un carico inquinante pari a 28.334 a.e. L'attuale agglomerato di Supersano produrrebbe un carico inquinante pari a 16.070 a.e.

249. La Commissione non può accettare la riduzione del carico proposta dalle autorità italiane. Infatti, le autorità italiane uniscono due agglomerati (Supersano e Ruffano) ma ignorano il carico inquinante di Ruffano. Il carico dichiarato per l'agglomerato di Supersano, che comprende anche Ruffano, infatti, è identico al precedente carico

dichiarato per Supersano, come se il precedente agglomerato di Ruffano avesse completamente cessato di produrre carico inquinante.

250. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>146</sup>.
251. La Commissione non discute l'accorpamento dei due agglomerati in un solo, denominato Supersano, ma proseguirà la propria analisi sommando i carichi inquinanti precedentemente riportati. L'agglomerato di Supersano genera pertanto un carico inquinante pari a  $16.070 + 28.334 = 45.404$  a.e. ed è soggetto agli obblighi di raccolta dei reflui nonché del loro trattamento conformemente agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
252. Le autorità italiane in risposta al parere motivato forniscono indicazioni soltanto con riguardo all'agglomerato di Supersano che genera un carico inquinante pari a 16.070 a.e. Questo agglomerato sarebbe conforme sia in termini di raccolta, sia in termini di trattamento.
253. Ebbene, poiché l'agglomerato di Supersano produce 45.404 a.e., in quanto comprende anche Ruffano, è giocoforza constatare che il fatto che soltanto i reflui relativi a 16.070 a.e. siano convogliati mediante rete fognaria o avviati a sistemi individuali, non equivale a conformità con l'articolo 3, poiché 28.334 a.e. non sono invece né convogliati in rete fognaria, né avviati a sistemi individuali, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271.
254. Nel parere motivato, la Commissione rimproverava all'agglomerato di Ruffano (ora ricompreso nell'agglomerato di Supersano) una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, che impone l'obbligo di sottoporre a trattamento secondario o equivalente i reflui prodotti dall'agglomerato, prima del loro scarico. Ebbene, dato il fatto che il carico generato dal precedente agglomerato di Ruffano sembra scomparso, la Commissione non può far altro che constatare che i reflui pari a 28.334 a.e. non vengono sottoposti ad alcun trattamento, né secondario, né

---

<sup>146</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.



equivalente, con conseguente violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271. Inoltre, qualora anche i reflui pari a 28.334 a.e. venissero collettati ed avviati a trattamento, la Commissione si prega indicare alla Corte che l'impianto che le autorità italiane dichiarano servire l'agglomerato di Supersano, ha una capacità di 16.070 a.e. Esso è pertanto manifestamente insufficiente a trattare i reflui pari a 45.404 a.e. che l'agglomerato di Supersano, correttamente definito, produce.

#### **11. Vernole: violazione articolo 4**

255. L'agglomerato di Vernole genera un carico inquinante pari a 17.243 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di trattamento secondario o equivalente dei reflui da esso prodotti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

256. Le autorità italiane informano, in risposta al parere motivato, che "l'impianto depurativo non è ancora a regime, l'effluente non è rilasciato con continuità e quindi non consente il campionamento nelle 24 ore". Affermano inoltre che i valori limiti di emissione non sono rappresentativi in quanto non rilevati con le modalità previste dalla Direttiva"<sup>147</sup>.

257. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Inoltre, i controlli devono essere effettuati conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, per ammissione stessa delle autorità nazionali, i valori forniti non sono rappresentativi, perché il campionamento non avviene secondo i criteri della direttiva. Alla luce di quanto precede, la Commissione non può far altro che constatare una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B.

#### **12. Taviano: violazione articolo 3**

258. Le autorità italiane in risposta al parere motivato, affermano che il carico inquinante prodotto dall'agglomerato di Taviano è pari a 7.000 a.e., contrariamente a quanto

---

<sup>147</sup> Pagina 40.

indicato in precedenza (30.500 a.e.). Esso sarebbe pertanto escluso dagli obblighi di collettamento di cui all'articolo 3 della direttiva 91/271.

259. Alla Commissione risulta, tuttavia, in base a dati ISTAT, che la sola popolazione residente del comune di Taviano è pari a 12.642 abitanti (**Allegato A-35**)<sup>148</sup>. Inoltre, da informazioni reperibili su internet (**Allegato A-36**), risulta che il comune di Taviano presenta sufficiente continuità e concentrazione con i comuni di Racale, abitanti 10.839 (**Allegato A-37**)<sup>149</sup> e di Alliste, abitanti 6.704 (**Allegato A-38**)<sup>150</sup> e che i tre comuni sono serviti da un solo impianto di depurazione. Pertanto, l'agglomerato ai sensi della direttiva 91/271 deve comprendere almeno i tre comuni summenzionati<sup>151</sup>. I soli abitanti residenti dei tre comuni facenti parte dell'agglomerato ammontano a 30.185.

260. La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e., senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>152</sup>

<sup>148</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 6 luglio 2010.

<sup>149</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 6 luglio 2010.

<sup>150</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 6 luglio 2010.

<sup>151</sup> Nel documento chiamato "Terms and definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC", si legge quanto segue:

"The term agglomeration refers in the first place to a sufficiently concentrated area for urban wastewater to be collected and conducted to an urban waste water treatment plant.

The existence of an agglomeration is independent from the existence of the collecting system. Nor is the presence of an agglomeration related to the existence of a treatment plant. The existence of an agglomeration relates to a de facto situation of 'population and/or economic activities, which are sufficiently concentrated for urban waste water to be collected and conducted to an urban wastewater treatment plant or a final discharge point'. The concept of agglomeration therefore also includes those areas which are sufficiently concentrated but where a collecting system is not yet in place."

<sup>152</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

261. Alla luce di quanto suesposto, la Commissione non accetta che l'agglomerato di Taviano debba essere ritirato dalla presente procedura, poiché la riduzione del carico è contraddetta da elementi oggettivi e ufficiali. La Commissione proseguirà la propria analisi diretta a valutare la conformità dell'agglomerato di Taviano con l'articolo 3 in base al carico inquinante precedente dichiarato pari a 30.500 a.e.
262. Ebbene, le autorità italiane avevano precedentemente dichiarato che, relativamente al carico di 30.500 a.e., soltanto il 9% era raccordato ad una rete fognaria. La Commissione non ha informazioni circa eventuali miglioramenti nell'infrastruttura fognaria. Pertanto, la Commissione constata che l'agglomerato di Taviano non rispetta l'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **L. TOSCANA: 2 agglomerati**

263. In risposta al parere motivato, le autorità italiane hanno prodotto vari documenti, tra cui una tabella riepilogativa degli agglomerati interessati dalla presente procedura, che si allega al presente ricorso come **Allegato A-39**.

##### **1. Follonica: violazione articolo 3**

264. In risposta al parere motivato, le autorità italiane confermano che l'agglomerato di Follonica genera un carico inquinante pari a 34.680 a.e. e non 80.371, come originariamente riportato.
265. La Commissione non accetta la riduzione del carico inquinante a 34.680 a.e. Infatti, le stesse autorità italiane indicano che il sovradimensionamento dell'impianto (che ha una capacità di 104.000 a.e.) "è dovuto al fatto che vengono addotte fognature di tipo misto (comprehensive di acque meteoriche)"<sup>153</sup>. Ebbene, conformemente all'articolo 2, numero 1) della direttiva 91/271, per "acque reflue urbane" si intendono le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque industriali e/o acque meteoriche di dilavamento". Risulta chiaro pertanto che i reflui di tipo misto fanno parte delle acque reflue urbane e vanno pertanto calcolati nel carico inquinante.

266. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>154</sup>.

267. Il fatto che le autorità dichiarino che il 100% del carico inquinante pari a 34.860 a.e. è collettato non è rilevante, in quanto il carico generato è senz'altro più grande poiché non considera le acque meteoriche. La Commissione pertanto non può far altro che constatare una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

## **2. Piombino: violazione articolo 3**

268. L'agglomerato di Piombino genera un carico inquinante pari a 30.000 a.e. Esso è pertanto soggetto all'obbligo di collettamento di tutti i reflui da esso prodotti conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271. Le autorità italiane indicano, in risposta al parere motivato, che il carico collettato corrisponde soltanto all'84,02% del carico prodotto. Alla luce di queste informazioni e del fatto che più del 15% del carico inquinante generato non è convogliato attraverso una rete fognaria, né è avviato a sistemi individuali, la Commissione conclude che l'agglomerato di Piombino non rispetta l'articolo 3 della direttiva 91/271.

---

<sup>154</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

**M. VENETO: 1 agglomerato**

269. In risposta al parere motivato, le autorità italiane hanno fatto pervenire, per mezzo di supporto informatico, un documento relativo alla regione Veneto (**Allegato A-40**).

**1. Vicenza: violazione articolo 4**

270. L'agglomerato di Vicenza genera un carico inquinante pari a 232.000 a.e. e pertanto è soggetto all'obbligo di sottoporre tutti i reflui da esso prodotti a trattamento secondario o equivalente prima del loro scarico, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

271. In risposta al parere motivato, le autorità italiane indicano che vengono sottoposti a trattamento secondario soltanto i reflui pari a 181.000 a.e. Inoltre, la capacità degli otto impianti di depurazione non copre i bisogni dell'agglomerato: gli otto impianti dispongono infatti di una capacità di trattamento pari a 187.000 a.e. a fronte di un carico generato pari a 232.000 a.e. Alla luce di quanto precede, la Commissione non può far altro che constatare una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

**N. SICILIA: 75 agglomerati**

272. Le autorità italiane hanno prodotto una voluminosa documentazione con riguardo alla Sicilia. La Commissione allegherà soltanto i documenti relativi alle province interessate dalla presente procedura. Si tratta in generale, di due documenti per provincia, uno contenente una tabella generale degli agglomerati della provincia ed un altro composto di un'altra tabella relativa agli impianti di depurazione e ai risultati del trattamento. Per alcune province, invece, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione in risposta al parere motivato e la Commissione ha fondato la propria analisi su documenti precedenti, allegati al presente ricorso.

273. E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 91/271, i controlli sugli scarichi vanno effettuati secondo le procedure di controllo previste dall'allegato 1, sezione D, il quale prevede, per gli agglomerati aventi tra i 10.000 e i 49.999 a.e., che si controllino annualmente almeno dodici campioni, mentre per gli agglomerati con più di 50.000 a.e., che si prelevino almeno ventiquattro campioni l'anno. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che la violazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, discende dall'insufficienza del campionamento<sup>155</sup>. Lo stesso ragionamento sarà seguito dalla Commissione al fine di dimostrare la violazione dell'articolo 4 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

274. La Commissione analizzerà in questa sezione i vari agglomerati provincia per provincia.

**Provincia di Catania (Allegato A-41)**

**1. Misterbianco e altri: violazione articoli 3 e 4**

275. Le autorità italiane indicavano nelle informazioni in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare (Allegato A-42) che l'agglomerato di Misterbianco producesse un carico inquinante pari a 200.000 a.e. In risposta al parere motivato invece, esse affermano che esso produce soltanto un carico inquinante pari a 169.892 a.e.

---

<sup>155</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

276. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>156</sup>.
277. Ebbene, nel caso di Misterbianco, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta al parere motivato pari a 169.892 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 200.000 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
278. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità italiane indicano che soltanto il 37% del carico dichiarato confluisce in rete fognaria: cioè a dire, soltanto i reflui pari a 62.860 a.e. confluiscono in rete fognaria, a fronte dei 200.000 a.e. prodotti. Per questo motivo, è di tutta evidenza che l'articolo 3 della direttiva 91/271 non è rispettato.
279. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento secondario o equivalente di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271, le autorità italiane informano del fatto che la totalità dei reflui prodotti non confluisce nell'impianto di depurazione. Nessun refluo prodotto pertanto nell'agglomerato di Misterbianco è assoggettato ad un trattamento secondario o equivalente prima del suo scarico. Questo configura senza ombra di dubbio una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271. Giova aggiungere che l'agglomerato di Misterbianco è servito da un solo impianto di depurazione, il cui 1° modulo (l'unico esistente, ad avviso della Commissione) è dotato di capacità pari a soltanto 47.500 a.e., che è manifestamente insufficiente a trattare i reflui generati pari a 200.000 a.e. Circa eventuali altri moduli in costruzione, la loro capacità, o eventuali altri impianti di depurazione che serviranno l'agglomerato di Misterbianco, le autorità italiane si limitano ad affermare "manutenzione straordinaria ed adeguamento a breve termine (in funzione di recepimento risorse in corso)".

---

<sup>156</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

280. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD").
281. Ebbene, le autorità italiane affermano che l'impianto a servizio dei reflui di Misterbianco produce un trattamento adeguato. Questa affermazione è incomprensibile alla luce dell'altra affermazione, secondo la quale nessun refluo prodotto confluisce nell'impianto di depurazione. Tra l'altro, il documento relativo ai risultati del trattamento indica invece che l'impianto di Misterbianco è "incompleto ed in stato di abbandono". La Commissione pertanto non può far altro che concludere che nell'agglomerato di Misterbianco anche l'articolo 4 della direttiva 91/271 non è rispettato, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

## **2. Scordia–Militello Val di Catania: violazione articolo 4**

282. L'agglomerato di Scordia–Militello Val di Catania genera un carico inquinante pari a 25.760 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre tutti reflui da esso prodotti ad un trattamento secondario o equivalente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.
283. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Nel documento relativo ai risultati del trattamento, si afferma, relativamente all'impianto di depurazione, che esso è ancora incompleto, mentre nella tabella relativa alla provincia di Catania, si afferma che il trattamento è adeguato. Ebbene, quest'ultima affermazione non è credibile: infatti, conformemente all'articolo 15, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D, dovrebbero essere effettuati dodici campionamenti, mentre in realtà i controlli effettuati sull'impianto che serve l'agglomerato di Scordia–Militello Val di Catania sono stati soltanto tre, di cui



nessuno conforme<sup>157</sup>. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Scordia–Militello Val di Catania non rispetta l'articolo 4 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

### **3. Paternó: violazione articolo 3**

284. L'agglomerato di Paternó produce un carico inquinante pari a 50.097 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di collettare tutti i reflui da esso prodotti, come prevede l'articolo 3 della direttiva 91/271. Risulta invece dalle informazioni prodotte in risposta al parere motivato, che il 10% dei reflui generati non vengono collettati, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

### **4. Palagonia: violazione articolo 4**

285. L'agglomerato di Palagonia produce un carico inquinante pari a 16.944 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre tutti i reflui da esso prodotti ad un trattamento secondario o equivalente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

286. Ebbene, dalle informazioni prodotte dalle autorità italiane, risulta che il depuratore è ancora in fase di ultimazione, e che avrà ad ogni modo una capacità pari a 16.000 a.e. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, per stessa ammissione delle autorità italiane, i risultati del trattamento non sono adeguati. La Commissione pertanto conclude che l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, non è rispettato nell'agglomerato di Palagonia.

### **5. Aci Catena: violazione articoli 3 e 4**

287. L'agglomerato di Aci Catena genera un carico inquinante pari a 29.662 a.e. ed è soggetto agli obblighi di raccolta e di trattamento secondario o equivalente di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

---

<sup>157</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

288. Per quanto riguarda la raccolta, le autorità italiane informano del fatto che non esista una rete fognaria nell'agglomerato e che i sistemi individuali ammontano al 90% dei reflui prodotti. Pertanto, il 10% dei reflui prodotti dall'agglomerato di Acicatena non confluiscono in una rete fognaria né vengono avviati a sistemi individuali, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

289. Si afferma nel documento relativo ai valori del trattamento, che l'agglomerato di Aci Catena dovrebbe recapitare nel depuratore di Acireale, che attualmente non esiste. La Commissione deduce pertanto che nessuno dei reflui prodotti dall'agglomerato di Aci Catena è assoggettato a trattamento secondario o equivalente. La Commissione pertanto constata altresì una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

#### **6. Adrano: violazione articolo 3**

290. L'agglomerato di Adrano genera un carico inquinante pari a 35.556 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di collettare tutti i suoi reflui attraverso una rete fognaria o attraverso sistemi individuali, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/271. Risulta invece da quanto affermano le autorità italiane in risposta al parere motivato che il 30%, pari a 10.666 a.e. del carico generato non è raccolto, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva.

#### **7. Catania + altri: violazione articolo 3**

291. Le autorità italiane indicavano, nelle informazioni trasmesse in risposta alla lettera di costituzione in mora (**Allegato A-43**) che l'agglomerato di Catania + altri producesse un carico inquinante pari a 800.000 a.e. In risposta al parere motivato invece, esse affermano che esso produce un carico inquinante pari a 532.300 a.e.

292. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>158</sup>.

293. Ebbene, nel caso di Catania, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte,

succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta al parere motivato pari a 532.300 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 800.000 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui all'articolo 3 della direttiva 91/271.

294. Risulta dalla risposta data al parere motivato che soltanto il 41% dei reflui corrispondenti a 532.300 a.e. vengono convogliati in rete fognaria, mentre il 50% di 532.300 viene avviato a trattamento individuale. Queste percentuali, riferite al reale carico inquinante prodotto dall'agglomerato di Catania, + altri, pari a 800.000 a.e., mostrano che i reflui pari a 72.000 a.e. non vengono convogliati in rete fognaria, né avviati a sistemi individuali, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva.

#### **8. Giarre–Mascali–Riposto + altri: violazione articoli 3 e 4**

295. L'agglomerato di Giarre–Mascali–Riposto + altri genera un carico inquinante pari a 81.575 a.e. Esso è pertanto soggetto agli obblighi di raccolta e di trattamento secondario o equivalente conformemente agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

296. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità italiane in risposta al parere motivato, informano del fatto che il 40% del carico generato non è collettato, e questo in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

297. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, abbiamo già visto che quando una parte dei reflui prodotti non è collettata, essa non è neanche sottoposta a trattamento, né secondario né equivalente, in violazione dell'articolo 4 della direttiva<sup>159</sup>. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Inoltre, i controlli vanno effettuati conformemente all'articolo 15 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D, il quale prevede almeno dodici

---

<sup>158</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

<sup>159</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

campionamenti annuali. Ebbene, nel documento relativo ai risultati del trattamento, si afferma che l'impianto di Mascali, nel quale recapita anche Giarre, ha effettuato soltanto sei prelievi<sup>160</sup>, la metà dei quali risultati incompatibili con i valori limiti fissati dalla direttiva. Pertanto, per stessa ammissione delle autorità italiane, i risultati del trattamento non sono adeguati. Inoltre, vale la pena di segnalare che l'impianto di trattamento che serve l'agglomerato di Giarre–Mascali–Riposto + altri è dotato di una capacità pari a soltanto 47.000 a.e., che è manifestamente insufficiente a trattare i reflui prodotti dall'agglomerato, che ammontano invece a 81.575 a.e.

298. La Commissione pertanto conclude che l'articolo 4 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, non è rispettato nell'agglomerato di Giarre–Mascali–Riposto + altri.

#### **9. Caltagirone: violazione articoli 3 e 4**

299. L'agglomerato di Caltagirone genera un carico inquinante pari a 39.096 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di collettare tutti i suoi reflui, e di sottoporli a trattamento secondario o equivalente prima del loro scarico, in conformità con quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

300. Per quanto riguarda gli obblighi di collettamento, le autorità italiane informano del fatto che il 25% dei reflui prodotti non è collettato, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

301. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, è giocoforza constatare che quando una parte del carico non è collettata, essa neanche viene sottoposta a trattamento secondario o equivalente<sup>161</sup>. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Inoltre, i controlli devono avvenire in

---

<sup>160</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

<sup>161</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

conformità con l'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, per quanto riguarda la parte del carico collettata e che confluisce nell'impianto di depurazione, è indicato nel documento sui risultati del trattamento che soltanto sei campionamenti sono stati effettuati<sup>162</sup>, a fronte dei dodici previsti dalla direttiva e che di questi sei, due sono risultati non conformi. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Caltagirone viola altresì l'articolo 4 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **10. Aci Castello: violazione articoli 3 e 4**

302. L'agglomerato di Aci Castello genera un carico inquinante pari a 37.261 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di collettare tutti i suoi reflui e di sottoporli a trattamento secondario o equivalente previo scarico, in virtù degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

303. Per quanto riguarda il collettamento, risulta dalla risposta delle autorità italiane al parere motivato, che soltanto il 38% dei reflui prodotti è convogliato in rete fognaria. Questo configura una palese violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

304. Per quanto riguarda il trattamento, nell'agglomerato di Aci Castello nessuna percentuale delle acque reflue urbane prodotte dall'agglomerato confluisce in un impianto di trattamento, che risulta essere infatti inesistente. La Commissione pertanto non può far altro che concludere che nell'agglomerato di Aci Castello l'articolo 4 è altresì violato.

#### **11. Bronte: violazione articolo 4**

305. L'agglomerato di Bronte produce un carico inquinante pari a 19.324 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre i suoi reflui a trattamento secondario o equivalente prima del loro scarico, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

306. Ebbene, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di

---

<sup>162</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10

seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Inoltre, i controlli devono avvenire in conformità con quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, le autorità italiane riportano che a fronte dei dodici campionamenti minimi previsti dalla direttiva ne sono stati effettuati solo tre<sup>163</sup>, di cui nessuno con risultati conformi a quanto richiesto dalla direttiva. La Commissione pertanto constata una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

## **12. Acireale + altri: violazione articoli 3 e 4**

307. L'agglomerato denominato Acireale + altri produce un carico inquinante pari a 163.285 a.e. Esso è soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento secondario o equivalente in virtù degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

308. Per quanto riguarda il collettamento, risulta dalle informazioni trasmesse in risposta al parere motivato, che complessivamente soltanto il 77% del carico è collettato (17% mediante rete fognaria e 60% mediante sistemi individuali). Il 23% dei reflui prodotti dall'agglomerato di Acireale + altri, pari a 37.556 a.e. pertanto non viene collettato né avviato a sistemi individuali, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

309. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, nell'agglomerato di Acireale + altri neanche il 17% dei reflui collettati confluisce in un impianto di trattamento, che risulta essere inesistente. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Acireale + altri viola altresì l'articolo 4 della direttiva 91/271.

## **13. Belpasso: violazione articoli 3 e 4**

310. Le autorità italiane, rispondendo ad una richiesta di informazioni dei servizi della Commissione datata 14 marzo 2001, indicavano che l'agglomerato di Belpasso producesse un carico inquinante pari a 21.517 a.e. (**Allegato A-44**). Esso è pertanto soggetto agli obblighi di raccolta e trattamento secondario in conformità con gli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

---

dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

<sup>163</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

311. Per quanto riguarda l'obbligo di convogliare tutti i reflui mediante rete fognaria, nel documento succitato non vengono prodotti dati circa la conformità della rete fognaria a quanto richiesto dall'articolo 3 della direttiva 91/271. In risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, le autorità italiane indicano, per Belpasso, "vedere Misterbianco" (**Allegato A-42**). Ebbene, per Misterbianco, il carico collettato corrisponde al 22% del carico inquinante prodotto. È giocoforza constatare che il 78% dei reflui prodotti non viene collettato, in violazione di quanto prevede l'articolo 3 della direttiva 91/271.

312. Per quanto riguarda invece gli obblighi di trattamento, le informazioni trasmesse inizialmente indicavano una situazione di non conformità al 31/12/2000. La situazione ad oggi non sembra migliorata, in quanto, in risposta al parere motivato, si informa che i suoi reflui dovrebbero essere recapitati nel depuratore di Misterbianco, "che però non è stato né adeguato, né completato ed è in stato di abbandono". Ad ogni modo, come abbiamo visto, quando la raccolta dei reflui non è effettuata, o non è effettuata per la totalità dei reflui prodotti dall'agglomerato, cioè implica una violazione dell'articolo 4, poiché i reflui non convogliati non subiscono alcun tipo di trattamento<sup>164</sup>.

#### **14.       Biancavilla: violazione articolo 3**

313. L'agglomerato di Biancavilla produce un carico inquinante pari a 23.000 (**Allegato A-42**). Esso è pertanto soggetto all'obbligo di convogliare tutti i reflui prodotti in una rete fognaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva 91/271.

314. Ebbene, risulta dalla risposta delle autorità italiane alla lettera di costituzione in mora complementare (**Allegato A-42**), che soltanto 16.000 a.e. sono allacciati alla rete fognaria. I restanti 7.000 a.e. pertanto non confluiscono in una rete fognaria, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

---

<sup>164</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

**15. Gravina di Catania: violazione articoli 3 e 4**

315. L'agglomerato di Gravina di Catania produce un carico inquinante pari a 28.276 a.e. (**Allegato A-44**). Pertanto, esso è soggetto agli obblighi di raccolta e trattamento previsti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
316. Per quanto riguarda la rete fognaria, le autorità italiane informavano del fatto essa non fosse conforme alla data del 31 dicembre 2000. Più nessuna informazione è pervenuta alla Commissione circa la conformità dell'agglomerato di Gravina di Catania all'articolo 3. Pertanto, la Commissione conclude che l'articolo 3 non è rispettato per quanto riguarda l'agglomerato di Gravina di Catania.
317. Relativamente agli obblighi di trattamento, in risposta al parere motivato, le autorità italiane indicano che l'agglomerato di Gravina di Catania dovrebbe recapitare nel depuratore consortile di Misterbianco, "che però non è stato né adeguato, né completato ed è in stato di abbandono". La Commissione non può far altro che concludere che i reflui prodotti dall'agglomerato di Gravina di Catania non subiscono alcun tipo di trattamento, né secondario né equivalente, in violazione degli obblighi imposti dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

**16. Tremestieri Etneo: violazione articoli 3 e 4**

318. L'agglomerato di Tremestieri Etneo produce un carico inquinante pari a 19.981 a.e. (**Allegato A-44**) ed è pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
319. Gli obblighi di raccolta e di trattamento non erano adempiuti alla data del 31 dicembre 2000 (**Allegato A-44**). Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di collettamento, le autorità italiane hanno indicato, in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare che soltanto il 38% dei reflui prodotti è convogliato in rete fognaria (**Allegato A-42**). Nella risposta al parere motivato si indica che l'agglomerato di Tremestieri Etneo dovrebbe "recapitare per il 65% nel depuratore consortile di Misterbianco (che però non è stato né adeguato, né completato ed è in stato di abbandono) e per il 35% nel depuratore consortile di Catania (ma attualmente non è ancora così)". La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Tremestieri Etneo non rispetta gli obblighi di raccolta e trattamento secondario, in violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.



**17. San Giovanni La Punta: violazione articoli 3 e 4**

320. L'agglomerato di San Giovanni La Punta genera un carico inquinante pari a 21.800 (Allegato A-44) a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi di raccolta e trattamento di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
321. Per quanto riguarda la raccolta attraverso un sistema di rete fognaria, l'agglomerato di San Giovanni La Punta era parzialmente conforme alla data del 31/12/2000. In base alle ultime informazioni pervenute alla Commissione, esso è tuttora soltanto parzialmente conforme, in quanto la percentuale di raccolta è pari al 38% (Allegato A-42). La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di San Giovanni La Punta viola l'articolo 3 della direttiva 91/271.
322. Poiché i reflui prodotti sono solo parzialmente collettati, la parte di essi che non confluisce in rete fognaria non subisce neanche alcun tipo di trattamento, in violazione pertanto anche dell'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>165</sup>.

**Provincia di Caltanissetta (Allegato A-45)**

**1. Caltanissetta – San Cataldo: violazione articolo 3**

323. L'agglomerato di Caltanissetta – San Cataldo genera un carico inquinante pari a 84.100 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di collettare tutti i reflui da esso prodotti, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271. Ebbene, si evince dalle informazioni prodotte in risposta al parere motivato, che il 4% dei reflui prodotti non sono collettati, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

**2. Macchitella: violazione articoli 3 e 4**

324. Le autorità italiane dichiarano, in risposta al parere motivato, che l'agglomerato di Macchitella (Gela) produce un carico inquinante pari a 10.000 a.e., quando in precedenza lo stesso agglomerato risultava produrre 72.444 a.e. (Allegato A-43).
325. La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e.,

---

<sup>165</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>166</sup>

326. Ebbene, nel caso di Macchitella, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. Risulta invece da dati ISTAT, che i soli abitanti del comune di Gela ammontano a 77.209 (**Allegato A-46**)<sup>167</sup>. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta al parere motivato pari a 10.000 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 72.444 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

327. Per quanto riguarda il collettamento, risulta dalla risposta al parere motivato che il 5% del carico prodotto non è collettato, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

328. Quando una parte del carico non è collettata, come abbiamo visto, essa non può neanche essere assoggettata a trattamento secondario o equivalente<sup>168</sup>. In aggiunta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Inoltre, conformemente all'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I,

---

<sup>166</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

<sup>167</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 11 agosto 2010.

<sup>168</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

sezione D, per l'agglomerato di Macchitella avrebbero dovuto essere effettuati almeno dodici prelievi (e le autorità italiane avevano previsto addirittura ventiquattro controlli). Tuttavia, le autorità italiane indicano che soltanto due prelievi sono stati effettuati<sup>169</sup>. Da ultimo, vale la pena segnalare che a fronte di un carico generato pari a 72.444 a.e. (e non 10.000, come riportato dalle autorità italiane), l'impianto di trattamento dispone di una capacità di soltanto 12.000 a.e. ed è manifestamente sottodimensionato. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Macchitella viola altresì l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

### 3. Niscemi: violazione articoli 3 e 4

329. L'agglomerato di Niscemi genera un carico inquinante pari a 30.000 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di collettare e di sottoporre a trattamento secondario o equivalente previo tutti i reflui da esso prodotti, in conformità con quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
330. Per quanto riguarda il collettamento, risulta che l'8% dei reflui prodotti non è collettato, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
331. Per quanto riguarda l'obbligo di sottoporre tutti i reflui a trattamento secondario o equivalente prima del loro scarico, è giocoforza ricordare che quando una parte del carico non è collettata, essa neanche è sottoposta a trattamento, con conseguente violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>170</sup>.
332. Nel caso di Niscemi, inoltre, i due impianti di trattamento riportati (Fontana del Conte e Gallenti) non producono risultati adeguati per quanto riguarda il trattamento. Infatti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Il documento più specifico relativo ai risultati del trattamento indica

---

<sup>169</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

<sup>170</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

addirittura che l'impianto di trattamento destinato a servire l'agglomerato di Niscemi non è mai stato avviato. La Commissione pertanto non può far altro che concludere circa la violazione altresì dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### 4. Riesi: violazione articolo 4

333. Le autorità italiane indicavano in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare che l'agglomerato di Riesi producesse un carico inquinante pari a 20.000 a.e. (**Allegato A-42**). In risposta al parere motivato invece, esse affermano che l'agglomerato di Riesi produce soltanto un carico inquinante pari a 13.500 a.e.

334. La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e., senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>171</sup>

335. Ebbene, nel caso di Riesi, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta al parere motivato pari a 13.500 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 20.000 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui all'articolo 3 della direttiva 91/271.

336. Le autorità italiane affermano che il carico inquinante servito da impianto di trattamento è pari a 13.230 a.e. Ebbene, è giocoforza constatare che a fronte di un carico pari a 20.000 a.e., il trattamento di soli 13.230 a.e. configura senza ombra di

---

<sup>171</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

dubbio una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271. Inoltre, l'impianto di trattamento dispone di capacità pari a 14.000 a.e. ed è senz'altro non è sufficiente a sottoporre a trattamento secondario o equivalente tutti i reflui prodotti dall'agglomerato di Riesi, che ammontano a 20.000 a.e.

337. Da ultimo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Inoltre, conformemente all'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, per l'agglomerato di Riesi avrebbero dovuto essere effettuati almeno dodici prelievi. Ebbene, le autorità italiane indicano che soltanto due controlli sono stati effettuati, in forma di sopralluogo<sup>172</sup>. La Commissione pertanto non può far altro che concludere circa la violazione altresì dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **Provincia di Agrigento (Allegato A-47)**

##### **1. Agrigento e periferia: violazione articoli 3 e 4**

338. L'agglomerato di Agrigento e periferia genera un carico inquinante pari a 60.000 a.e. Esso è pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

339. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità italiane informano la Commissione, in risposta al parere motivato, che l'86% del carico generato confluisce in rete fognaria, mentre il 10% è avviato a sistemi individuali. Pertanto, il 4% del carico inquinante generato non è collettato, né mediante rete fognaria, né mediante sistemi individuali, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

340. Come abbiamo visto, quando una parte del carico non è collettata, essa non è neanche assoggettata a trattamento. L'obbligo pertanto, previsto dall'articolo 4, di assoggettare tutti i reflui prodotti dagli agglomerati con più di 15.000 a.e. a trattamento secondario o equivalente prima del loro scarico, non è adempiuto per il

---

<sup>172</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

4% di reflui non collettati<sup>173</sup>. Inoltre, relativamente agli impianti di trattamento, le informazioni prodotte dalle autorità italiane sono contraddittorie e difficilmente comprensibili. In un primo documento, esse informano del fatto che tre impianti servono l'agglomerato di Agrigento e periferia, cioè a dire S. Anna, Fontanelle e Villaggio Peruzzo. Per quanto riguarda quest'ultimo, si afferma che i lavori sono sospesi per motivi giudiziari e che riprenderanno a breve termine. Gli altri due impianti esistenti non sono in grado di coprire il fabbisogno dell'agglomerato, in quanto hanno capacità organica complessiva pari a 58.000 a.e. (a fronte dei 60.000 a.e. prodotti dall'agglomerato). In un secondo documento, inviato sempre in risposta al parere motivato, si indicano invece altri depuratori a servizio dell'agglomerato di Agrigento, cioè a dire Villaggio Peruzzo, Villaggio Mosè e S. Leone; tuttavia, sembrerebbe che i depuratori di Villaggio Peruzzo e S. Leone non esistano attualmente.

341. Seppur nella confusione dei dati trasmessi dalle autorità italiane, la Commissione ricorda che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). I controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I D. Ebbene, dal documento relativo ai risultati del campionamento, si indica che San Leone e Villaggio Peruzzo non hanno depuratore e che i loro scarichi vengono convogliati alle centraline di sollevamento di San Leone e poi tramite condotta sottomarina scaricati a mare. Il depuratore di Villaggio Mosè è stato oggetto di un solo controllo a fronte dei dodici obbligatori<sup>174</sup> con risultati non conformi. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Agrigento e periferia viola altresì l'articolo 4 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

---

<sup>173</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>174</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

## **2. Favara: violazione articoli 3 e 4**

342. L'agglomerato di Favara genera un carico inquinante pari a 31.000 a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
343. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità italiane indicano che soltanto il 90% è collettato. Pertanto, è giocoforza constatare che il 10% dei reflui prodotti dall'agglomerato di Favara, cioè a dire pari 3.100 a.e., non vengono collettati, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
344. Quanto agli obblighi di trattamento, abbiamo già visto che dalla violazione dell'articolo 3 per collettamento insufficiente discende la violazione dell'articolo 4, in quanto il carico non collettato non è sottoposto ad alcun tipo di trattamento<sup>175</sup>.
345. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, per quanto riguarda il carico effettivamente trattato, le autorità italiane indicano che i risultati del trattamento non sono conformi ai requisiti previsti dalla direttiva. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Favara viola altresì l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

## **3. Palma di Montechiaro: violazione articoli 3 e 4**

346. L'agglomerato di Palma di Montechiaro genera un carico inquinante pari a 30.000 a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento secondario o equivalente di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
347. Le autorità italiane informano, in risposta al parere motivato, che il 5% dei reflui prodotti non è collettato, in violazione pertanto dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

---

<sup>175</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

348. Come abbiamo visto, dalla violazione dell'articolo 3 per collettamento insufficiente discende la violazione dell'articolo 4, poiché il carico non collettato non è neanche assoggettato a trattamento<sup>176</sup>.
349. Inoltre, per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, la Commissione sottolinea che conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). I controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I D. Ebbene, risulta dalle informazioni prodotte dalle autorità italiane che, a fronte dei dodici controlli obbligatori previsti per il depuratore a servizio dell'agglomerato di Palma di Montechiaro, soltanto uno è stato effettuato<sup>177</sup> con risultato, per di più, non conforme. Inoltre, appare evidente che il depuratore che serve l'agglomerato di Palma di Montechiaro è sottodimensionato rispetto alle necessità dell'agglomerato: infatti, esso dispone di una capacità pari a soltanto 3.500 a.e. quando l'agglomerato ne produce 30.000.
350. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Favara viola altresì l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **4. Menfi: violazione articolo 4**

351. L'agglomerato di Menfi produce un carico inquinante pari a 16.000 a.e. e deve pertanto assoggettare i reflui da esso prodotti ad un trattamento secondario o equivalente prima del loro scarico, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/271. Le autorità italiane informano del fatto che il trattamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Melfi è adeguato. Tuttavia, verificando i dati dei campionamenti, si evince che soltanto un controllo è stato effettuato a fronte dei dodici previsti<sup>178</sup> dall'articolo 15, in combinato disposto con l'allegato I, sezione

---

<sup>176</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>177</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

<sup>178</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.



D, e che pertanto i risultati, seppur positivi, non possono essere considerati rappresentativi della conformità con i requisiti della direttiva 91/271. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Menfi viola l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

#### **5. Porto Empedocle: violazione articoli 3 e 4**

352. L'agglomerato di Porto Empedocle produce un carico inquinante pari a 15.000 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di collettare tutti i reflui da esso prodotti e di assoggettarli ad un trattamento secondario o equivalente come previsto rispettivamente dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271. In risposta al parere motivato, le autorità italiane informano del fatto che il 5% dei reflui generati non è collettato, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

353. Per quanto riguarda il trattamento, il carico collettato non viene avviato a depuratore. I reflui prodotti dall'agglomerato di Porto Empedocle pertanto non sono affatto depurati, in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

#### **6. Ribera: violazione articolo 4**

354. L'agglomerato di Ribera genera un carico inquinante pari a 20.193 a.e. ed è soggetto pertanto all'obbligo di sottoporre i suoi reflui a trattamento secondario o equivalente prima del loro scarico, in virtù dell'articolo 4 della direttiva 91/271. In risposta al parere motivato, le autorità italiane informano del fatto i reflui trattati corrispondono a soltanto 14.000 a.e. E' evidente pertanto che l'obbligo di assoggettare tutti i reflui ad un trattamento secondario o equivalente non è adempiuto per quanto riguarda i reflui relativi a 6.193 a.e. Inoltre, sebbene i risultati del trattamento siano indicati come conformi, è giocoforza rilevare che i campionamenti non avvengono in conformità con quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D, in quanto solo due campionamenti sono stati effettuati a fronte dei dodici obbligatori<sup>179</sup>. Pertanto, la Commissione conclude che l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, non è rispettato nell'agglomerato di Ribera.

---

<sup>179</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

## **7. Sciacca: violazione articoli 3 e 4**

355. L'agglomerato di Sciacca produce un carico inquinante pari a 40.240 a.e. Esso è pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271. In risposta al parere motivato, le autorità italiane indicano che il 75% dei reflui generati vengono convogliati mediante rete fognaria, mentre il 10% è avviato a sistemi individuali. Resta pertanto non collettato il 15% dei reflui prodotti dall'agglomerato di Sciacca con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
356. Risulta dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, che l'impianto di trattamento non è ancora in funzione e pertanto neanche il carico collettato viene trattato. La totalità dei reflui prodotti dall'agglomerato di Sciacca (e non trattati mediante sistemi individuali che assicurano un livello di trattamento equivalente) pertanto viene rilasciata senza che abbia subito previamente un trattamento secondario o equivalente, in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

### **Provincia di Palermo (Allegato A-48)**

#### **1. Bagheria: violazione articolo 4**

357. L'agglomerato di Bagheria genera un carico inquinante pari a 61.000 a.e. Esso è soggetto agli obblighi di trattamento secondario o equivalente di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271.
358. In risposta al parere motivato, le autorità italiane da un lato, affermano che il trattamento dell'impianto è adeguato, e dall'altro, nel documento con i dati relativi ai controlli, indicano che nel 2007, a fronte dei ventiquattro controlli obbligatori, ne sono stati effettuati solo due<sup>180</sup>, entrambi con valori non conformi. Nel 2008, i prelievi effettuati sono stati cinque<sup>181</sup>, di cui quattro non conformi.
359. Abbiamo già indicato che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta

---

<sup>180</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

<sup>181</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, per stessa ammissione delle autorità italiane, i controlli effettuati non hanno rispettato la metodologia stabilita nell'articolo 15, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D e nella maggior parte dei casi, hanno anche fatto emergere valori non conformi. Inoltre, le autorità italiane indicano che l'impianto "risulta fuori limite per qualità dei reflui per immissione abusiva in rete di scarichi da insediamenti produttivi". La Commissione pertanto constata una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

## **2. Cefalù: violazione articoli 3 e 4**

360. L'agglomerato di Cefalù genera un carico inquinante pari a 40.000 a.e. Esso è soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento secondario o equivalente in virtù degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità italiane informano del fatto che il 75% dei reflui prodotti è convogliato in rete fognaria, mentre il 20% è avviato a sistemi individuali. È giocoforza rilevare pertanto che il 5% dei reflui prodotti non viene collettato, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

361. Abbiamo visto che quando l'articolo 3 è violato per insufficiente collettamento, questo implica altresì la violazione dell'articolo 4, in quanto il carico inquinante non collettato non è neanche sottoposto a trattamento<sup>182</sup>. Inoltre, anche qualora il carico fosse completamente collettato e conferito all'impianto di depurazione, questo sarebbe insufficiente a trattare i reflui prodotti, in quanto dispone soltanto di capacità pari a 25.000 a.e. Tra l'altro, non è chiaro se il depuratore esista o meno, poiché in base alle informazioni prodotte dalle autorità italiane stesse, sarebbe "in fase di realizzazione l'impianto di depurazione in C/da Torre Tonda". La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Cefalù viola altresì l'articolo 4 della direttiva 91/271.

---

<sup>182</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

### **3. Carini + ASI Palermo: violazione articoli 3 e 4**

362. L'agglomerato denominato Carini + ASI Palermo genera un carico inquinante pari a 80.083 a.e. Esso è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271. Le autorità italiane informano del fatto che soltanto il 72% dei reflui prodotti è convogliato mediante rete fognaria ed indicano che il completamento della rete fognaria è previsto entro il 2011. Alla luce di quanto precede, si può concludere circa la violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271 per quanto riguarda l'agglomerato di Carini + ASI Palermo.

363. Poiché una parte del carico generato non è collettata, essa non è neanche assoggettata a trattamento secondario, né equivalente, in violazione pertanto dell'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>183</sup>.

### **4. Misilmeri: violazione articolo 4**

364. L'agglomerato di Misilmeri produce un carico inquinante pari a 22.950 a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271.

365. Con riguardo agli obblighi di trattamento secondario o equivalente, risulta dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane in risposta al parere motivato, che soltanto l'equivalente di 16.000 a.e. è assoggettato a trattamento secondario. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, le autorità italiane stesse indicano che il trattamento non è adeguato. Vale ancora la pena di aggiungere che l'impianto di depurazione ha una capacità di 19.000 a.e. che è manifestamente insufficiente a soddisfare le necessità dell'agglomerato di Misilmeri. La Commissione conclude pertanto che l'agglomerato di Misilmeri viola l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

---

<sup>183</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

## **5. Monreale: violazione articolo 4**

366. L'agglomerato di Monreale produce un carico inquinante pari a 19.516 a.e. ed è soggetto all'obbligo di assoggettare tutti i reflui da esso prodotti ad un trattamento secondario o equivalente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

367. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, risulta dalle informazioni trasmesse dalle autorità italiane in risposta al parere motivato, che nel 2007, a fronte dei dodici prelievi obbligatori, solo uno è stato effettivamente realizzato<sup>184</sup>. Nel 2008, soltanto quattro prelievi sono stati effettuati<sup>185</sup>, di cui uno non conforme.

368. La Commissione conclude pertanto che l'agglomerato di Monreale viola l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

## **6. Palermo + frazioni limitrofe: violazione articolo 3**

369. L'agglomerato denominato Palermo + frazioni limitrofe genera un carico inquinante pari a 750.000 a.e. Esso è soggetto all'obbligo di collettare tutti i reflui da esso prodotti. In base alle informazioni prodotte in risposta al parere motivato, risulta invece che soltanto l'80% dei reflui prodotti è collettato, mentre il 20%, pari a 150.000 a.e. non è collettato mediante un sistema fognario né avviato a sistemi individuali. È giocoforza concludere pertanto che l'agglomerato di Palermo + frazioni limitrofe non rispetta l'articolo 3 della direttiva 91/271.

---

<sup>184</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

<sup>185</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

## **7. Santa Flavia: violazione articoli 3 e 4**

370. L'agglomerato di Santa Flavia genera un carico inquinante pari a 30.000 a.e. Esso è pertanto soggetto agli obblighi di collettamento e trattamento secondario o equivalente di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

371. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità italiane informano, in risposta al parere motivato, che il 70% dei reflui prodotti viene convogliato in rete fognaria mentre il 20% è avviato a sistemi individuali. Il restante 10% pertanto non viene collettato, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

372. Abbiamo visto che una violazione dell'articolo 3 per insufficiente collettamento implica violazione dell'articolo 4, in quanto il carico non collettato non viene assoggettato ad alcun tipo di trattamento<sup>186</sup>. Inoltre, nel caso di Santa Flavia, le autorità italiane stesse indicano che l'impianto che serve il suddetto agglomerato effettua un trattamento di tipo primario, che non equivale al trattamento secondario richiesto dall'articolo 4 per gli agglomerati con più di 15.000 a.e. Per questo motivo, i risultati dell'impianto sono riportati come non adeguati. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Santa Flavia viola altresì l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

## **8. Termini Imerese: violazione articolo 4**

373. L'agglomerato di Termini Imerese produce un carico inquinante pari a 26.290 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre tutti i reflui da esso prodotti ad un trattamento secondario o equivalente, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/271.

374. In risposta al parere motivato, le autorità italiane informano del fatto che soltanto i reflui pari a 14.000 a.e. sono assoggettati a trattamento. La situazione è ancora più critica se si considera che le autorità italiane indicano che il trattamento a cui sono sottoposti i reflui pari a 14.000 a.e. non è adeguato. Abbiamo infatti visto che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla

---

<sup>186</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). Ebbene, poiché le autorità italiane stesse informano dell'insufficiente trattamento (in termini di quantità e di qualità), la Commissione conclude che l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, non è rispettato nell'agglomerato di Termini Imerese.

#### **9. Trabia: violazione articolo 4**

375. L'agglomerato di Trabia produce un carico inquinante pari a 18.000 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271. In risposta al parere motivato, le autorità italiane informano del fatto che l'impianto di trattamento che serve Trabia può effettuare soltanto un trattamento primario con condotta sottomarina che non è equivalente al trattamento secondario richiesto dall'articolo 4 della direttiva 91/271. Per questa ragione, si indica che il trattamento non è adeguato. Alla luce di quanto sopra, la Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, per quanto riguarda l'agglomerato di Trabia.

#### **Provincia di Siracusa (Allegato A-49)**

##### **1. Augusta: violazione articoli 3 e 4**

376. L'agglomerato di Augusta genera un carico inquinante pari a 33.500 a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento secondario o equivalente conformemente agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

377. Le autorità italiane informano, in risposta al parere motivato, che soltanto l'80% dei reflui prodotti è collettato, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

378. Le autorità italiane informano, relativamente all'articolo 4, che la percentuale dei reflui recapitati nell'impianto di depurazione è pari a 0. Pertanto tutti i reflui prodotti dall'agglomerato di Augusta non vengono sottoposti ad un trattamento secondario o equivalente prima del loro scarico, con conseguente violazione dell'articolo 4 della direttiva.

## 2. Avola: violazione articoli 3 e 4

379. L'agglomerato di Avola genera un carico inquinante pari a 35.000 a.e. ed è soggetto all'obbligo di collettare e di sottoporre a trattamento secondario o equivalente la totalità dei reflui prodotti, come previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
380. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità italiane informano, in risposta al parere motivato, che il 10% dei reflui prodotti non è collettato, in violazione pertanto dell'articolo 3 della direttiva 91/271.
381. Per quanto riguarda il trattamento, le autorità italiane indicano che nessun refluo collettato è recapitato nell'impianto che dovrebbe servire l'agglomerato di Avola. Pertanto, si può affermare che nell'agglomerato di Avola neanche l'articolo 4 della direttiva è rispettato.

## 3. Priolo Gargallo: violazione articolo 3

382. Le autorità italiane indicavano in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare che l'agglomerato di Priolo Gargallo producesse un carico inquinante pari a 100.000 a.e (Allegato A-42). In risposta al parere motivato invece, esse affermano che l'agglomerato di Priolo Gargallo produce soltanto un carico inquinante pari a 11.600 a.e. e non sarebbe soggetto pertanto agli obblighi previsti per gli agglomerati con un numero di a.e. superiore a 15.000.
383. La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e., senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>187</sup>

---

<sup>187</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.



384. Ebbene, nel caso di Priolo Gargallo, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. Secondo informazioni di fonte ISTAT, la sola popolazione residente del comune di Priolo Gargallo ammonta a 12.157 abitanti (**Allegato A-50**)<sup>188</sup>. Gli abitanti equivalenti, dunque, poiché comprendono non solo i residenti, ma anche la popolazione fluttuante, nonché le attività commerciali e industriali, devono essere certamente superiori a 12.157. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta al parere motivato pari a 11.600 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 100.000 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui all'articolo 3 della direttiva 91/271.

385. Le autorità italiane indicano, in risposta al parere motivato, un indice di collettamento pari al 95%. Ne risulta che i reflui pari a 5.000 a.e. non sono collettati. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Priolo Gargallo che genera un carico inquinante pari a 100.000 a.e. non rispetta l'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **4. Carlentini: violazione articoli 3 e 4**

386. L'agglomerato di Carlentini genera un carico inquinante pari a 17.800 a.e. Esso è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

387. Le autorità italiane indicano, in risposta al parere motivato, che soltanto l'85% dei reflui prodotti viene collettato, in violazione dunque dell'articolo 3 della direttiva.

388. Abbiamo visto che una violazione dell'articolo 3 per insufficiente collettamento implica violazione dell'articolo 4, in quanto i reflui non collettati non vengono assoggettati a trattamento alcuno<sup>189</sup>. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Carlentini è altresì in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

---

<sup>188</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 11 agosto 2010.

<sup>189</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

## 5. Rosolini: violazione articolo 4

389. L'agglomerato di Rosolini produce un carico inquinante pari a 27.600 a.e. e deve pertanto rispettare l'obbligo di assoggettare tutti i reflui da esso prodotti a trattamento secondario o equivalente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.

390. Ebbene, dalle informazioni prodotte in risposta al parere motivato si evince che non solo i controlli effettuati nel 2008 non hanno rispettato le modalità previste dall'articolo 15, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D<sup>190</sup> (soltanto cinque campioni prelevati a fronte dei dodici previsti dall'allegato summenzionato<sup>191</sup>), ma che i risultati dei controlli hanno evidenziato parametri non conformi (quattro campioni su cinque presentavano difformità). Inoltre, poiché il carico generato non è interamente collettato, il 10% del carico prodotto non è assoggettato a trattamento alcuno. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Rosolini non rispetta l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B.

### Provincia di Ragusa (Allegato A-51)

#### 1. Pozzallo + ASI Modica + Marina di Modica: violazione articolo 4

391. L'agglomerato di Pozzallo + ASI Modica + Marina di Modica (per brevità, Pozzallo), genera un carico inquinante pari a 32.913 a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi di trattamento secondario o equivalente di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271.

---

<sup>190</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

<sup>191</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

392. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.

393. Nel documento di dettaglio inviato in risposta al parere motivato, sebbene dalla tabella riepilogativa risultino effettuati venti controlli, le informazioni dettagliate sui controlli di Pozzallo mostrano che i controlli effettivamente realizzati sono stati solo dieci<sup>192</sup>. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Pozzallo non rispetta l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B.

## **2. Ragusa: violazione articoli 3 e 4**

394. Le autorità italiane indicavano in risposta alla lettera di costituzione in mora che l'agglomerato di Ragusa producesse un carico inquinante pari a 66.164 a.e. (**Allegato A-43**). In seguito, in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, le autorità italiane fornivano informazioni su tre agglomerati chiamati Ragusa, che producevano rispettivamente 25.000, 25.237 e 100.000 a.e. (**Allegato A-42**). In risposta al parere motivato invece, esse affermano che l'agglomerato di Ragusa produce soltanto un carico inquinante pari a 27.000 a.e. Le autorità italiane indicano inoltre che il depuratore di Contrada Lusìa "è allocato in area dove insiste un altro depuratore che tratta reflui industriali".

395. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>193</sup>.

---

<sup>192</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

<sup>193</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

396. Ebbene, nel caso di Ragusa, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. Il fatto che esista un altro depuratore destinato a trattare i reflui industriali non sembra costituire da solo una giustificazione della drastica riduzione del carico prodotto. Anzi, risulta da dati ISTAT, che la sola popolazione residente del comune di Ragusa è pari a 73.333 abitanti (**Allegato A-52**)<sup>194</sup>. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta al parere motivato pari a 27.000 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti e dai quali risultava con chiarezza un carico inquinante generato dall'agglomerato di Ragusa pari a 66.164 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

397. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità informano del fatto che il 5% dei reflui relativi a 27.000 a.e. non è collettato. La situazione è ancora più critica quando si pensi che i reflui non collettati non sono pari a 1.350 a.e. ma in realtà pari a  $66.164 - 25.650 = 40.514$  a.e. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

398. Poiché una parte del carico generato non è collettata, essa non è neanche sottoposto a trattamento secondario o equivalente, in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>195</sup>.

### **3. Modica: violazione articolo 4**

399. L'agglomerato di Modica genera un carico inquinante pari a 52.135 a.e. ed è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre, prima del loro scarico, tutti i reflui da esso prodotti a trattamento secondario o equivalente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

400. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di

---

<sup>194</sup> <http://www.demo.istat.it/bilmens2009gen/index.html>, consultato in data 11 agosto 2010.

<sup>195</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. 1-145\*, Pub. Somm.

seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.

401. Nel documento di dettaglio inviato in risposta al parere motivato, sebbene dalla tabella riepilogativa risultino effettuati venti controlli, le informazioni dettagliate sui controlli di Modica, mostrano che i controlli effettivamente realizzati sono stati solo dieci<sup>196</sup>. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Modica non rispetta l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B.

#### **4. Marina di Ragusa: violazione articolo 3**

402. L'agglomerato di Marina di Ragusa produce un carico inquinante pari a 25.000 a.e. ed è soggetto all'obbligo di collettamento conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271. Dalle informazioni prodotte in risposta al parere motivato, si evince che il 5% dei reflui prodotti non è collettato, in violazione pertanto dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **5. Santa Croce Camerina: violazione articolo 3**

403. L'agglomerato di Santa Croce Camerina genera un carico inquinante pari a 29.630 a.e. ed è soggetto all'obbligo di collettare tutti i reflui da esso prodotti, in virtù dell'articolo 3 della direttiva 91/271. In risposta al parere motivato, le autorità italiane indicano che la percentuale di reflui convogliata mediante rete fognaria è pari al 95% dei reflui prodotti. Pertanto, è giocoforza constatare che il 5% delle acque reflue urbane prodotte dall'agglomerato di Santa Croce Camerina non è collettato, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

#### **6. Scicli: violazione articolo 4**

404. L'agglomerato di Scicli genera un carico inquinante pari a 25.560 a.e. e deve pertanto sottoporre tutti i suoi reflui a trattamento secondario o equivalente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

---

<sup>196</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

405. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.

406. Nel documento di dettaglio relativo ai campionamenti effettuati nel corso del 2008, le autorità italiane indicano due Scicli: Scicli nuovo e Scicli storico. La Commissione intende che Scicli nuovo e Scicli storico corrispondono a diverse parti dello stesso agglomerato ai sensi della direttiva, quello denominato semplicemente Scicli. Scicli nuovo e Scicli storico sembrano serviti da due depuratori differenti, ciascuno dei quali dovrebbe essere assoggettato ad almeno dodici controlli l'anno. Ebbene, malgrado la tabella riepilogativa, da cui risultano effettuati sedici prelievi per il depuratore sito nella località denominata Scicli storico, e otto per il depuratore sito nella località denominata Scicli nuovo, un esame attento del documento rivela invece che i depuratori di Scicli storico e Scicli nuovo hanno effettuato rispettivamente soltanto otto (di cui uno solo conforme) e quattro campionamenti<sup>197</sup> (di cui uno non conforme).

407. La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Pozzallo non rispetta l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B.

#### **7. Vittoria: violazione articolo 3**

408. L'agglomerato di Vittoria produce un carico inquinante pari a 54.320 a.e. ed è soggetto all'obbligo di collettare tutti i suoi reflui, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271. In risposta al parere motivato, le autorità italiane indicano che soltanto il 90% è collettato. Pertanto, i reflui pari a 5.432 a.e. (il 10% del carico inquinante prodotto) non viene collettato, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

---

<sup>197</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

**8. Scoglitti: violazione articoli 3 e 4**

409. Le autorità italiane indicavano nella risposta alla lettera di messa in mora complementare che l'agglomerato di Scoglitti producesse un carico inquinante pari a 109.674 a.e. (**Allegato A-42**). In risposta al parere motivato invece, esse affermano che l'agglomerato di Scoglitti produce soltanto un carico inquinante pari a 17.000 a.e.
410. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>198</sup>.
411. Ebbene, nel caso di Scoglitti, le autorità italiane indicano che la sola popolazione fluttuante è pari a 17.000 a.e., ragion per cui il carico prodotto dovrebbe essere senz'altro superiore a 17.000 a.e. Di fronte a queste informazioni contraddittorie, che non spiegano affatto la diminuzione del carico dichiarato, la Commissione, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta al parere motivato pari a 17.000 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 109.674 a.e.
412. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità italiane dichiarano in risposta al parere motivato, che il 90% delle acque reflue urbane è collettato (80% tramite rete fognaria, 10% avviato a sistemi individuali). Se il carico inquinante fosse realmente pari a 17.000 a.e., sarebbe ravvisabile una violazione dell'articolo 3 per quanto riguarda il non collettamento dei reflui pari a 1.700 a.e. Tuttavia, come abbiamo visto, i reflui effettivamente prodotti dall'agglomerato di Scoglitti sono invece pari a 109.674 a.e. perché nessuna giustificazione plausibile è stata fornita relativamente alla riduzione del carico. Pertanto, la violazione dell'articolo 3 è relativa al non collettamento di 10.967 a.e. (pari al 10% di 109.674 a.e.).

---

<sup>198</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

413. Per quanto riguarda il trattamento, abbiamo già visto che quando una parte del carico non è collettata, essa non è neanche sottoposta a trattamento<sup>199</sup>. La situazione di Scoglitti è ancora più critica perché anche i reflui che sono sottoposti a trattamento, cioè a dire pari a 13.500 a.e., sono sottoposti soltanto a trattamento primario, poiché l'impianto di depurazione non è idoneo ad effettuare un trattamento di tipo secondario. La Commissione pertanto conclude che nell'agglomerato di Scoglitti anche l'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, è violato.

### **Provincia di Trapani (Allegato A-53)**

#### **1. Campobello di Mazara 1: violazione articolo 4**

414. L'agglomerato di Campobello di Mazara genera un carico inquinante pari a 50.000 a.e (Allegato A-42). Pertanto esso è soggetto all'obbligo di sottoporre tutti i reflui da esso prodotti ad un trattamento secondario o equivalente, prima del loro scarico, come prevede l'articolo 4 della direttiva 91/271.

415. In base alle informazioni trasmesse in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, la capacità dell'impianto, all'epoca ancora non concluso, sembrava essere pari a 11.000 a.e (Allegato A-42). In risposta al parere motivato, si indica che l'impianto destinato a servire l'agglomerato di Campobello di Mazara 1 è entrato in funzione soltanto il 20 gennaio 2009 e che nessun controllo è stato effettuato<sup>200</sup>. Occorre ricordare che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, oltre al fatto che l'impianto sembra palesemente sottodimensionato (capacità di 11.000 a.e. a fronte dei 50.000 a.e. generati), nessun controllo è stato effettuato; la Commissione non può far altro che concludere circa una violazione

---

<sup>199</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>200</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.



dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B.

## **2. Castelvetro 1: violazione articolo 4**

416. L'agglomerato di Castelvetro 1 produce un carico inquinante pari a 33.044 a.e. ed è soggetto all'obbligo di sottoporre i suoi reflui a trattamento secondario o equivalente, prima del loro scarico, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/271.

417. In risposta al parere motivato, le autorità italiane affermano che il trattamento a cui sono sottoposti i reflui di Castelvetro 1 non è adeguato e che si prevedono interventi di adeguamento. Si indica che soltanto un prelievo di campionamento è stato effettuato, a fronte dei dodici obblighi<sup>201</sup>. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1, e i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Alla luce di quanto precede, la Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Castelvetro 1.

## **3. Triscina Marinella: violazione articolo 4**

418. Le autorità italiane indicavano, in risposta alla lettera di costituzione in mora, l'esistenza di due agglomerati, chiamati Castelvetro 2 (Marinella), generante un carico inquinante pari a 18.372 a.e. e Castelvetro 3 (Triscina), generante un carico inquinante pari a 25.642 a.e. (Allegato A-43). Ora, in risposta al parere motivato invece, esse affermano che l'agglomerato di Triscina Marinella (che verosimilmente comprende i due precedenti agglomerati) produce soltanto un carico inquinante pari a 25.796 a.e.

419. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un

---

<sup>201</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>202</sup>.

420. Ebbene, nel caso di Triscina Marinella, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. Anzi, l'accorpamento di due agglomerati ha dato luogo inverosimilmente ad una diminuzione del carico. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta al parere motivato pari a 25.796 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 44.014 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271.
421. L'agglomerato di Triscina Marinella sembra servito da due impianti di depurazione, uno per ogni agglomerato che precedentemente era stato riportato individualmente. Tuttavia, risulta da quanto prodotto dalle autorità italiane che l'impianto destinato a trattare i reflui relativi alla parte dell'agglomerato facente capo a Triscina, non è realizzato e che invece, l'impianto che serve la parte dell'agglomerato facente capo a Marinella, ha subito soltanto due prelievi, a fronte dei dodici obbligatori<sup>203</sup>, di cui uno non conforme.
422. Occorre ricordare che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.
423. Alla luce di quanto precede, la Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Triscina Marinella.

---

<sup>202</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

<sup>203</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

#### 4. **Trapani–Erice (Casa santa): violazione articolo 4**

424. L'agglomerato di Trapani–Erice (Casa santa) genera un carico inquinante pari a 115.000 a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi dell'articolo 4 della direttiva 91/271. Dalle informazioni prodotte in risposta al parere motivato, risulta che il 3% dei reflui prodotti non è collettato. Pertanto, come abbiamo visto a più riprese, quando una parte del carico non è collettata essa non è neanche soggetta a trattamento secondario né equivalente, la Commissione conclude circa una violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>204</sup>.

#### 5. **Favignana: violazione articoli 3 e 4**

425. Le autorità italiane indicavano in risposta alla lettera di costituzione in mora che l'agglomerato di Favignana producesse 39.106 a.e. (**Allegato A-43**). Ora, in risposta al parere motivato invece, esse affermano che il suddetto agglomerato produce soltanto un carico inquinante pari a 9.325 a.e. e non sarebbe pertanto soggetto agli obblighi previsti per gli agglomerati con più di 15.000 a.e.

426. La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e., senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>205</sup>

427. Ebbene, nel caso di Favignana, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. Anzi, esse affermano che l'agglomerato di Favignana presenta una forte componente turistica. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della

<sup>204</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>205</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta al parere motivato pari a 9.325 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 39.106 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

428. Per quanto riguarda il collettamento, sebbene le autorità indichino che la totalità del carico prodotto pari a 9.325 a.e. sia collettato (94% mediante rete fognaria e 6% mediante sistemi individuali), le acque reflue relative a 29.781 a.e. non sono collettate, con conseguente violazione dell'articolo 3 della direttiva.
429. Abbiamo già visto che quando una parte del carico non è collettata, essa non è neanche sottoposta a trattamento, con conseguente violazione dell'articolo 4 della direttiva<sup>206</sup>.
430. Inoltre, le informazioni prodotte dalle autorità italiane in risposta al parere motivato, non sono facilmente comprensibili. Infatti, sembrerebbe esistere un impianto di depurazione (denominato San Giovanni) destinato a trattare i reflui dell'agglomerato di Favignana. Esso avrebbe una capacità di 9.450 a.e., manifestamente insufficiente a trattare il carico effettivamente prodotto, che è pari a 39.106 a.e. Inoltre, si indica che è in costruzione un impianto di depurazione con capacità inferiore a 5.000 a.e. La Commissione può pertanto affermare con certezza, indipendentemente dalla mancanza di chiarezza delle informazioni di parte italiana, che anche sommate, le capacità dei due depuratori (tra l'altro non completamente operativi) non coprono il fabbisogno dell'agglomerato di Favignana.
431. Occorre ricordare inoltre, che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, nessuna informazione è stata fornita quanto ai risultati del trattamento.

432. Alla luce di quanto precede, la Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Triscina Marinella.

#### **6. Marsala: violazione articoli 3 e 4**

433. L'agglomerato di Marsala genera un carico inquinante pari a 70.000 a.e. ed è pertanto soggetto agli obblighi di collettamento e di trattamento secondario o equivalente di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

434. Per quanto riguarda il collettamento, le autorità italiane informano, in risposta al parere motivato, che complessivamente soltanto il 65% dei reflui prodotti sono collettati (45% mediante rete fognaria e 20% mediante sistemi individuali). Ne discende che il 35% delle acque reflue prodotte dall'agglomerato di Marsala non vengono collettate, in violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

435. Poiché i reflui pari a 24.500 a.e. non sono collettati, essi non vengono sottoposti ad alcun tipo di trattamento, con conseguente violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271<sup>207</sup>.

#### **7. Mazara del Vallo: violazione articolo 4**

436. L'agglomerato di Mazara del Vallo produce un carico inquinante pari a 55.655 a.e. ed è soggetto all'obbligo di sottoporre i suoi reflui a trattamento secondario o equivalente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271. In risposta al parere motivato, le autorità italiane indicano che i reflui collettati non vengono recapitati nell'impianto di depurazione. Pertanto, la percentuale dei reflui che vengono assoggettati a trattamento conforme all'articolo 4 della direttiva 91/271 è pari a 0. La Commissione pertanto conclude che l'articolo 4 non è rispettato nell'agglomerato di Mazara del Vallo.

#### **8. Partanna 1 (Villa Ruggero): violazione articoli 3 e 4**

437. L'agglomerato di Partanna 1 (Villa Ruggero) produce un carico inquinante pari a 16.000 a.e. (**Allegato A-42**) ed è pertanto soggetto agli obblighi di raccolta e

---

<sup>206</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>207</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

trattamento secondario o equivalente, conformemente a quanto prevedono gli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

438. Per quanto riguarda la raccolta dei reflui mediante una rete fognaria, le ultime informazioni ricevute dalle autorità italiane, indicavano che soltanto il 75% dei reflui generati confluiva mediante una rete fognaria. Pertanto, la Commissione conclude che l'articolo 3 è violato per quanto riguarda l'agglomerato di Partanna 1 (Villa Ruggero).

439. Per quanto riguarda il trattamento, occorre ricordare che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.

440. Ebbene, in base a quanto trasmesso in risposta al parere motivato, soltanto un prelievo di campionamento è stato eseguito<sup>208</sup>, di cui non si conoscono i risultati, e l'impianto di depurazione sembra ad ogni modo sottodimensionato, in quanto la sua capacità è inferiore a 10.000 a.e.

441. Alla luce di quanto precede, la Commissione non può far altro che concludere circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Partanna 1 (Villa Ruggero).

### **Provincia di Messina**

442. Le informazioni prodotte in risposta al parere motivato per quanto riguarda gli agglomerati della provincia di Messina sono esigue. La Commissione ha pertanto fondato la propria analisi anche sulle informazioni precedentemente fornite.

---

<sup>208</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

## 1. Barcellona Pozzo di Gotto: violazione articolo 4

443. L'agglomerato di Barcellona Pozzo di Gotto produce un carico inquinante pari a 65.000 a.e. (**Allegato A-54**) ed è pertanto soggetto agli obblighi di trattamento secondario o equivalente ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/271. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.
444. In risposta al parere motivato, le autorità italiane producono informazioni dettagliate sui risultati del campionamento per quanto riguarda il trattamento. Si evince da queste informazioni che i valori relativi al BOD5 sono spesso superiori a 25 mg/l: su ventotto campionamenti effettuati nel 2007, ben ventitre sono risultati non conformi (la direttiva permette solo tre risultati non conformi), su ventotto campionamenti effettuati nel 2008, ben diciotto sono risultati non conformi (solo tre sono permessi) e su dodici campionamenti effettuati nel 2009, nessuno è risultato essere conforme. Anche i valori relativi al COD sono spesso superiori a 125 mg/l: nel 2007, su ventotto campionamenti, ben dodici sono risultati non conformi (solo tre campioni non conformi sono permessi), nel 2008, su ventotto campionamenti, ben dieci sono risultati non conformi (solo tre sono permessi), e nel 2009, a fronte di dodici campionamenti, ben dieci sono risultati conformi non conformi (a fronte di un massimo di due permesso dalla direttiva).
445. Inoltre, risulta sempre dalle informazioni trasmesse in risposta al parere motivato, che il 7% dei reflui prodotti non è convogliato in rete fognaria, con la conseguenza che il 7% dei reflui prodotti non è neanche assoggettato a trattamento<sup>209</sup>. A ciò, si aggiunga anche il fatto che il depuratore che serve l'agglomerato di Barcellona Pozzo di Gotto non è sufficiente a trattare i reflui prodotti, poiché ha una capacità pari a 63.192 a.e., a fronte di un carico inquinante pari a 65.000 a.e.

---

<sup>209</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

446. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Barcellona Pozzo di Gotto.

## 2. Capo d'Orlando: violazione articoli 3 e 4

447. Per l'agglomerato di Capo d'Orlando, le autorità italiane dichiaravano, in risposta alla lettera di costituzione in mora, un carico inquinante pari a 84.000 a.e. (**Allegato A-43**). In risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, invece, il carico inquinante risulta essere pari a 33.409 a.e. (**Allegato A-42**). In risposta al parere motivato, alla Commissione non è pervenuta informazione alcuna rispetto all'agglomerato di Capo d'Orlando.

448. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>210</sup>. Poiché le autorità italiane non hanno fornito spiegazione alcuna circa la drastica riduzione del carico, la Commissione prosegue la propria analisi considerando che l'agglomerato di Capo d'Orlando produce un carico inquinante pari a 84.000 a.e.

449. In risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, le autorità italiane dichiarano che il 100% del carico generato confluisce in rete fognaria. Tuttavia, il carico generato non corrisponde ai 33.409 a.e. ma ad 84.000 a.e. La Commissione conclude pertanto che i reflui pari a più di 50.000 a.e. non confluiscono in rete fognaria, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 3 della direttiva 91/271.

450. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento secondario o equivalente di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271, abbiamo già evidenziato che quando una parte del carico non è trattata, essa non è senz'altro soggetta a trattamento alcuno<sup>211</sup>. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla

---

<sup>210</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

<sup>211</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.



tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.

451. Ebbene, le informazioni prodotte in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare indicano che un solo prelievo è stato effettuato<sup>212</sup> (nel dicembre del 2006) e che i valori non sono conformi (BOD5 = 110 mg/l quando dovrebbe essere inferiore a 25 mg/l e COD 200 mg/l, quando il valore limite è pari a 125 mg/l). La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Capo d'Orlando.

### **3. Furnari: violazione articolo 4**

452. L'agglomerato di Furnari produce un carico inquinante pari a 29.362 a.e., come risulta dalla risposta alla lettera di costituzione in mora complementare (**Allegato A-42**). L'agglomerato di Furnari è soggetto all'obbligo di sottoporre tutti i suoi reflui a trattamento secondario o equivalente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 91/271.

453. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.

454. Ebbene, risulta dal documento prodotto in risposta alla lettera di costituzione in mora (**Allegato A-43**), che su cinque impianti esistenti, quattro non operano alcun tipo di trattamento (depuratore Centro-Est, depuratore Tonnarella, depuratore Centro-sud e Contrada Bazia), mentre il depuratore denominato Feliciotto opera un

---

<sup>212</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

trattamento di tipo primario. La Commissione conclude pertanto che l'agglomerato di Furnari viola l'articolo 4 della direttiva 91/271.

#### 4. **Giardini Naxos: violazione articoli 3 e 4**

455. L'agglomerato denominato Giardini Naxos produce un carico inquinante pari a 75.000 a.e. (**Allegato A-43**). Pertanto, esso è soggetto all'obbligo di convogliare tutti i suoi reflui mediante rete fognaria e di sottoporli a trattamento secondario o equivalente, conformemente a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

456. Le autorità italiane dichiarano che soltanto l'86% del carico generato è convogliato in rete fognaria, in palese violazione pertanto dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

457. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, quando una parte del carico non è collettata essa non viene neanche assoggettata a trattamento secondario<sup>213</sup>.

458. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, si evince dalle informazioni prodotte in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, che nel corso del biennio 2006/2007, soltanto tre campionamenti sono stati effettuati<sup>214</sup>. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Giardini Naxos.

---

<sup>213</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>214</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

### 5. Consortile Letojanni: violazione articoli 3 e 4

459. L'agglomerato di Consortile Letojanni produce un carico inquinante pari a 30.205 a.e. (**Allegato A-55**) è soggetto all'obbligo di raccolta e di trattamento secondario come previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
460. In risposta al parere motivato, le autorità italiane trasmettono informazioni discordanti quanto alla percentuale di carico raccolta mediante rete fognaria: la tabella indicata come Allegato A-55 indica una percentuale di 86% mentre la tabella relativa ai risultati del trattamento indica una percentuale di raccolta pari al 95% (**Allegato A-56**). In un caso o nell'altro, l'agglomerato denominato Consortile Letojanni non rispetta l'articolo 3 della direttiva.
461. Come abbiamo visto, quando una parte del carico non è collettata, essa non viene neanche sottoposta a trattamento<sup>215</sup>, con conseguente violazione dell'articolo 4 della direttiva. Inoltre, le stesse autorità italiane riconoscono la necessità di aumentare le capacità dell'impianto: esse affermano che "il suddetto valore [70% del sistema depurativo] sarà pari a 100% con l'attivazione dell'ampliamento del depuratore".

### 6. Pace del Mela: violazione articoli 3 e 4

462. L'agglomerato di Pace del Mela produce un carico inquinante pari a 30.868 a.e. (**Allegato A-42**). Esso è soggetto agli obblighi di raccolta e trattamento secondario o equivalente in virtù degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
463. Le autorità italiane informano del fatto che soltanto l'84% dei reflui prodotti è convogliato mediante rete fognaria. Pertanto, la Commissione conclude che l'articolo 3 è violato nell'agglomerato di Pace del Mela.
464. Quanto agli obblighi di trattamento, abbiamo già visto che un'insufficiente raccolta mediante rete fognaria, implica un trattamento insufficiente, senz'altro per i reflui non collettati, con conseguente violazione dell'articolo 4<sup>216</sup>. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B,

---

<sup>215</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>216</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"). In aggiunta, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, risulta dalla risposta alla lettera di costituzione in mora complementare che nel 2006, sono stati effettuati solo tre campionamenti, a fronte dei dodici obbligatori<sup>217</sup>, per quanto riguarda il depuratore di Pace del Mela, tutti con risultati non conformi per quanto riguarda il BOD5, che è superiore a 25 mg/l. Nel 2007, è stato effettuato soltanto un prelievo<sup>218</sup>. A ciò, si aggiunga il fatto che il depuratore dispone di una capacità di soltanto 16.000 a.e., che è palesemente insufficiente a trattare tutti i reflui prodotti dall'agglomerato di Pace del Mela, che corrispondono a 30.868 a.e.

465. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Pace del Mela.

#### 7. Piraino: violazione articoli 3 e 4

466. Per l'agglomerato di Piraino, le autorità italiane dichiaravano in risposta alla lettera di costituzione in mora, che esso producesse un carico inquinante pari a 22.000 a.e. (**Allegato A-43**). In risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, le autorità italiane affermano invece che il carico inquinante prodotto è pari a 11.111 a.e. (**Allegato A-42**).

467. La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e., senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même

---

<sup>217</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

<sup>218</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>219</sup>

468. Ebbene, nel caso di Piraino, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare pari a 11.111 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 22.000 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.
469. Per quanto riguarda l'obbligo di convogliare tutti i reflui prodotti in una rete fognaria, risulta da quanto trasmesso in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, che soltanto il 92% di 11.111 a.e. è collettato, cioè a dire pari a 10.222 a.e. Considerando che il carico realmente generato dall'agglomerato di Piraino è pari a 22.000 a.e., i reflui non collettati corrispondono a 22.000 a.e. – 10.222 a.e. = 11.778 a.e. La Commissione non può far altro che concludere che l'articolo 3 della direttiva 91/271 non è rispettato nell'agglomerato di Piraino.
470. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, abbiamo già visto che una violazione dell'articolo 3 implica violazione dell'articolo 4, in quanto i reflui non collettati non vengono sottoposti ad alcun trattamento<sup>220</sup>. Oltre a ciò, deve considerarsi il fatto che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD") e che i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, risulta dalle

---

<sup>219</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. 1-124\*, Pub. Somm.

<sup>220</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. 1-145\*, Pub. Somm.

informazioni prodotte in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, che soltanto un campione è stato prelevato nel 2006<sup>221</sup>, per di più con risultati non conformi (BOD5 120 mg/l, cioè superiore a 25 mg/l richiesti dalla direttiva, e COD 181 mg/l, cioè superiore ai 125 mg/l previsti dalla direttiva).

471. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Piraino.

#### **8. Roccalumera: violazione articoli 3 e 4**

472. In risposta alla lettera di costituzione in mora, le autorità italiane dichiaravano che l'agglomerato di Roccalumera producesse un carico pari a 25.000 a.e. (**Allegato A-43**). Invece, in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, il carico dichiarato per questo agglomerato è pari a 14.483 a.e. (**Allegato A-42**).

473. La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e., senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>222</sup>

474. Ebbene, nel caso di Roccalumera, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare pari a 14.483 a.e. e prosegue la propria analisi

---

<sup>221</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

<sup>222</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 25.000 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

475. Per quanto riguarda la raccolta a mezzo rete fognaria, le autorità italiane dichiarano che è convogliato in rete fognaria il 97% dei reflui pari a 14.483 a.e., cioè a dire 14.048 a.e. Poiché i reflui prodotti dall'agglomerato di Roccalumera non sono pari a 14.483 a.e. bensì a 25.000 a.e., la Commissione conclude che i reflui non collettati risultano essere pari a 10.952 a.e. (25.000 a.e. – 14.048). La Commissione pertanto conclude che l'agglomerato di Roccalumera non risponde agli obblighi di cui all'articolo 3 della direttiva 91/271.

476. Per quanto riguarda il trattamento, in primo luogo la Commissione ricorda che, poiché i reflui pari a 10.952 a.e. non vengono convogliati in rete fognaria, essi non possono neanche venire assoggettati a trattamento<sup>223</sup>. Inoltre, risulta dalle informazioni prodotte in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, che il depuratore che serve Roccalumera è in grado di operare soltanto un trattamento primario, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva, che per gli agglomerati con più di 15.000 a.e. prevede un trattamento secondario o equivalente.

477. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Roccalumera.

#### **9. Consortile Sant'Agata Militello: violazione articoli 3 e 4**

478. L'agglomerato denominato Consortile Sant'Agata Militello produce un carico inquinante pari a 28.713 a.e. (**Allegato A-42**) ed è pertanto soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

479. Per quanto riguarda la raccolta, le autorità italiane dichiarano che soltanto l'83% è convogliato in rete fognaria, con la conseguenza che i reflui pari a 4.881 a.e. non rispettano l'obbligo di cui all'articolo 3.

---

<sup>223</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

480. Quanto agli obblighi di trattamento, in primo luogo occorre ricordare che la violazione dell'articolo 3 implica violazione dell'articolo 4<sup>224</sup>. In secondo luogo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"); inoltre, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.

481. Dalle informazioni prodotte in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, la Commissione evince che nessun campionamento è stato effettuato<sup>225</sup>. Nel passato, in risposta alla lettera di costituzione in mora, le autorità italiane avevano riportato dei valori di emissione del depuratore relativo all'agglomerato di Sant'Agata Militello non conformi (**Allegato A-43**).

482. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Consortile Sant'Agata Militello.

#### **10. Consortile Torregrotta: violazione articoli 3 e 4**

483. L'agglomerato denominato Consortile Torregrotta genera un carico inquinante pari a 44.505 a.e. (**Allegato A-42**) ed è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

484. Le autorità italiane indicano che il convogliamento in rete fognaria opera per il 99% dei reflui prodotti. Questo significa che i reflui pari a 4.450 a.e. non sono convogliati in rete fognaria, in violazione pertanto dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

---

<sup>224</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>225</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.



485. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento secondario o equivalente, ricordiamo in primo luogo che i reflui pari a 4.450 a.e. non vengono assoggettati ad alcun trattamento poiché non vengono convogliati in rete fognaria<sup>226</sup>.
486. In secondo luogo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD") e che i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Le informazioni prodotte in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare indicano che soltanto un campionamento è stato effettuato<sup>227</sup> con risultati per di più non conformi (BOD5 140 mg/l, superiore ai 25 mg/l previsti dalla direttiva e COD 356 mg/,, superiore ai 125 mg/l previsti dalla direttiva.
487. In terzo luogo, il trattamento sui reflui dell'agglomerato di Consortile Torregrotta risulta essere nullo per quanto riguarda il depuratore con capacità pari a 14.000 a.e. e soltanto primario per quanto riguarda il depuratore avente capacità di 3.500 a.e. (**Allegato A-43**). Ricordiamo inoltre che nelle ultime informazioni prodotte dalle autorità italiane, cioè a dire la risposta alla lettera di costituzione in mora complementare (**Allegato A-42**), non v'è traccia del depuratore con capacità pari a 3.500 a.e. Ad ogni modo, che la capacità sia 14.000 a.e. oppure 17.500 a.e., essa resta insufficiente a coprire il fabbisogno dell'agglomerato di Consortile Torregrotta, che è pari a 44.505 a.e.
488. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Consortile Torregrotta.

---

<sup>226</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>227</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

## **11. Gioiosa Marea: violazione articolo 4**

489. L'agglomerato di Gioiosa Marea produce un carico inquinante pari a 18.679 a.e. (**Allegato A-42**). Esso è pertanto soggetto all'obbligo di sottoporre tutti i suoi reflui a trattamento secondario o equivalente, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/271.
490. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD") e che i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.
491. Dalle informazioni prodotte in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, risulta che due depuratori servono l'agglomerato di Gioiosa Marea. Tuttavia, è indicato che i due depuratori hanno subito un solo prelievo nell'agosto 2007<sup>228</sup>. Il prelievo effettuato nel depuratore denominato Gioiosa Marea mostra risultati non conformi (BOD5 300 mg/l, superiore ai 25 mg/l previsti dalla direttiva e COD 606 mg/l, superiore ai 125 mg/l previsti dalla direttiva), mentre per quanto riguarda il depuratore denominato San Giorgio i risultati non sono prodotti.
492. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Gioiosa Marea.

## **12. Messina 1: violazione articoli 3 e 4**

493. In risposta alla lettera di costituzione in mora, le autorità italiane dichiaravano che l'agglomerato denominato Messina 1 producesse un carico inquinante pari a 35.000 a.e. (**Allegato A-43**). Tuttavia, in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, il carico dichiarato dalle autorità italiana risulta essere pari a 20.000 a.e. (**Allegato A-42**).

---

<sup>228</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

494. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>229</sup>. Poiché le autorità italiane non hanno fornito spiegazione alcuna circa la drastica riduzione del carico, la Commissione prosegue la propria analisi considerando che l'agglomerato di Messina 1 produce un carico inquinante pari a 35.000 a.e.
495. Le autorità italiane informano del fatto che soltanto l'80% dei reflui dichiarati (20.000 a.e.) è convogliato in rete fognaria, cioè i reflui pari a 16.000 a.e. Poiché i reflui prodotti non sono pari a 20.000 a.e. bensì a 35.000 a.e., la parte di carico non collettata corrisponde a 19.000 a.e. (35.000 - 16.000), in palese violazione dell'articolo 3 della direttiva.
496. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, abbiamo già indicato che quando una parte del carico non è collettata, essa non è sottoposta ad alcun tipo di trattamento, con violazione dell'articolo 4 della direttiva<sup>230</sup>. Inoltre, sebbene conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1 (tra cui figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD")) e i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D, soltanto un campionamento è stato effettuato nel 2007 nel depuratore di Messina 1<sup>231</sup>.
497. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Messina 1.

---

<sup>229</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

<sup>230</sup> C.G.U.E. "Commissione europea contro Repubblica ellenica", del 25 ottobre 2007, causa C-440/06, paragrafo 25, Raccolta 2007, pag. I-145\*, Pub. Somm.

<sup>231</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata.

**13. Messina: violazione articolo 3**

498. Le autorità italiane hanno, in risposta alla lettera di costituzione in mora, informato la Commissione del fatto che l'agglomerato di Messina 2 producesse un carico inquinante pari a 225.000 a.e. (**Allegato A-43**). In risposta alla lettera di costituzione in mora complementare, invece, l'agglomerato di Messina 2 è scomparso ed è apparso l'agglomerato di Messina, che genererebbe un carico inquinante pari a 200.000 a.e. (**Allegato A-42**). La Commissione comprende che l'agglomerato di Messina corrisponde al precedente agglomerato denominato Messina 2. Tuttavia, le autorità italiane non hanno spiegato le ragioni per una riduzione del carico pari a 25.000 a.e. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>232</sup>. Poiché le autorità italiane non hanno fornito spiegazione alcuna circa la riduzione del carico, la Commissione prosegue la propria analisi considerando che l'agglomerato di Messina produce un carico inquinante pari a 225.000 a.e.

499. In base alle ultime informazioni prodotte dalle autorità italiane, i reflui convogliati in rete fognaria corrispondono a soltanto l'80% dei reflui, cioè a dire 160.000 a.e. Tuttavia, poiché i reflui prodotti sono pari a 225.000 a.e. e non a 200.000 a.e., i reflui non collettati corrispondono a 65.000 a.e. Questo configura una violazione dell'articolo 3 della direttiva 91/271.

**14. Messina 6 (Tono): violazione articoli 3 e 4**

500. Le autorità italiane hanno fornito informazioni sull'agglomerato di Messina 6 (Tono) soltanto in risposta alla lettera di costituzione in mora (**Allegato A-43**). Esse indicano un carico inquinante pari a 70.000 a.e., da cui discende che l'agglomerato di Messina 6 (Tono) è soggetto agli obblighi di raccolta e trattamento secondario come previsto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271.

501. Nessuna indicazione è stata fornita circa il convogliamento ad una rete fognaria di questo agglomerato. La Commissione non può far altro che concludere che l'articolo 3 non è rispettato nell'agglomerato di Messina 6 (Tono).

502. Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento, le autorità indicano che nessun trattamento è previsto per i reflui prodotti dall'agglomerato di Messina 6 (Tono). La Commissione pertanto conclude che anche l'articolo 4 non è rispettato nell'agglomerato di Messina 6 (Tono).

#### 15. Milazzo: violazione articolo 4

503. Le autorità italiane dichiaravano, in risposta alla lettera di costituzione in mora, che l'agglomerato di Milazzo producesse un carico inquinante pari a 40.000 a.e. (**Allegato A-43**). In risposta al parere motivato, le autorità italiane indicano invece un carico pari a 33.000 a.e. (**Allegato A-55**).

504. La giurisprudenza della Corte ha stabilito che uno Stato membro non può liberarsi dall'obbligo di adempiere alla direttiva 91/271/CEE semplicemente dichiarando un carico inferiore a quello precedentemente dichiarato, senza giustificare la riduzione del carico<sup>233</sup>. Poiché le autorità italiane non hanno fornito spiegazione alcuna circa la riduzione del carico, la Commissione prosegue la propria analisi considerando che l'agglomerato di Milazzo produce un carico inquinante pari a 40.000 a.e., ed è soggetto all'obbligo di sottoporre tutti i suoi reflui a trattamento secondario o equivalente, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/271.

505. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD") e che i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.

506. Ebbene, risulta dalle informazioni prodotte dalle autorità italiane in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare (**Allegato A-42**) che si è proceduto a campionare il depuratore di Milazzo soltanto due volte in due anni, a fronte dei

---

<sup>232</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

<sup>233</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

dodici controlli annuali obbligatori<sup>234</sup>, e per di più con risultati non conformi (BOD5 superiori ai 25 mg/l previsti dalla direttiva e COD superiori ai 125 mg/l previsti dalla direttiva). In risposta al parere motivato, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna informazione atta a dimostrare la conformità dei risultati. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Milazzo.

#### **16. Patti: violazione articolo 4**

507. Per l'agglomerato di Patti, le autorità italiane dichiaravano in un primo momento un carico inquinante pari a 20.500 a.e. (**Allegato A-43**). In seguito, il carico dichiarato è diventato pari a 13.019 a.e. (**Allegato A-42**). La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e., senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>235</sup>

508. Ebbene, nel caso di Patti, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare pari a 13.019 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 20.500 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271.

---

<sup>234</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord", del 10 dicembre 2009, causa C-390/07, paragrafo 347, non ancora pubblicata..

<sup>235</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

509. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"); inoltre, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D. Ebbene, risulta dalle ultime informazioni prodotte dalle autorità italiane (**Allegato A-42**), che soltanto un prelievo è stato effettuato nel 2006, a fronte dei dodici annuali, e per di più con risultati non conformi (BOD5 85 mg/l, superiore ai 25 mg/l previsti dalla direttiva e COD 182, superiore ai 125 mg/l previsti dalla direttiva). La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Patti.

#### 17. Rometta: violazione articolo 4

510. Le autorità italiane dichiaravano, per l'agglomerato di Rometta, dapprima un carico inquinante pari a 20.000 a.e. (**Allegato A-43**) ed in seguito un carico inquinante pari a 13.286 a.e. (**Allegato A-42**). La Corte ha già dichiarato che qualora uno Stato membro abbia comunicato in un primo momento un carico inquinante superiore a 15.000 a.e. ed in un secondo momento affermi che il carico inquinante è da considerarsi inferiore a 15.000 a.e., senza produrre alcun elemento di prova, non può liberarsi dell'obbligazione originariamente prevista per quell'agglomerato:

"26. Concernant la nécessité d'une redéfinition de l'agglomération de Howth invoquée par l'Irlande, il convient de constater que cet État membre a lui-même défini aux fins de l'application de la directive l'agglomération de IE31, Howth, comme une agglomération dont l'EH est de 43 584 et que, en tout état de cause, il n'a fourni, en l'espèce, aucun élément convaincant de nature à justifier que la zone d'où proviennent les eaux urbaines résiduaires non encore traitées ne doit plus être considérée comme faisant partie de cette agglomération."<sup>236</sup>

511. Ebbene, nel caso di Rometta, le autorità italiane non hanno prodotto alcuna giustificazione relativa alla diminuzione del carico inquinante. La Commissione pertanto, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte, succitata, non accetta il carico inquinante dichiarato in risposta alla lettera di

---

<sup>236</sup> C.G.C.E. "Commissione europea contro Irlanda", dell'11 settembre 2008, causa C-316/06, paragrafo 26, Raccolta 2008, p. I-124\*, Pub. Somm.

costituzione in mora complementare pari a 13.286 a.e. e prosegue la propria analisi fondandosi sugli elementi precedentemente forniti dai quali risultava un carico inquinante pari a 20.000 a.e., pertanto soggetto agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271.

512. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti di cui all'allegato 1, sezione B, la quale, per individuare i criteri pertinenti, rinvia alla tabella 1. Tra i summenzionati criteri figurano la richiesta biochimica di ossigeno (di seguito, "BOD5") e la richiesta chimica di ossigeno (di seguito, "COD"); inoltre, i controlli devono avvenire in base alle modalità stabilite nell'articolo 15 della direttiva, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione D.

513. Risulta dalla risposta al parere motivato che i valori di emissione del depuratore che serve Rometta non corrispondono ai parametri fissati dalla direttiva. Infatti, per quanto riguarda il BOD5, tutti i valori in uscita mostrano delle concentrazioni superiori a 25 mg/l. Per quanto riguarda il COD, cinque campionamenti effettuati nel 2007 e tutti i campionamenti effettuati nel 2008 e nel 2009 mostrano valori non conformi, cioè superiori a 125 mg/l (**Allegato A-57**).

514. La Commissione pertanto conclude circa la violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, nell'agglomerato di Rometta.



## O. LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10

515. Per quanto riguarda l'articolo 10, la sua violazione discende dalla violazione dell'articolo 4. Come già indicato, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere concepiti e funzionare in modo da assicurare risultati soddisfacenti in condizioni climatiche normali, anche in presenza di variazioni stagionali. La Corte ha dichiarato che

"En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, l'agglomération de Letterkenny ne disposait pas d'un système de traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires collectées permettant de traiter, de façon complète et à tous les moments de l'année, tous les rejets desdites eaux."<sup>237</sup>

516. Ebbene, anche nel caso di cui al presente ricorso, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, un gran numero di agglomerati non disponevano di sistemi di trattamento secondario delle acque reflue urbane che permettesse di trattare, in modo completo ed in ogni momento dell'anno, tutti i reflui prodotti. Tali agglomerati, pertanto non garantiscono un trattamento completo di tutto il carico inquinante generato in condizioni normali, e a maggior ragione, non garantiscono un trattamento sufficiente del carico che tenga conto delle variazioni stagionali del carico. La Commissione pertanto deve considerare tali agglomerati non conformi alle previsioni dell'articolo 10 della direttiva. Si tratta degli agglomerati di

- Gissi e Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo),
- Acri, Siderno, Bagnara Calabria, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Crotona, Melito di Porto Salvo, Montebello Jonico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria e Rossano (Calabria),
- Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord e Vico Equense (Campania),
- Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli Venezia-Giulia),
- Zagarolo (Lazio),
- Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco e Riva Ligure (Liguria),
- Campobasso e Isernia (Molise),

---

<sup>237</sup> CGUE C-316/06.

- Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant'Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano e Vernole (Puglia),
- Vicenza (Veneto),
- Misterbianco + altri, , Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascalì-Riposto + altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale + altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini + ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetro 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant'Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).

#### IV. CONCLUSIONI

517. In considerazione di quanto precede e con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, la Commissione si pregia concludere che la Corte voglia:

- dichiarare che avendo omesso di
  - prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di
    - Chieti e Gissi (Abruzzo),
    - Acri, Siderno, Bagnara Calabria, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato e Strongoli (Calabria),
    - Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato Sanseverino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno e Montesarchio (Campania),
    - Cervignano del Friuli e Monfalcone (Friuli Venezia-Giulia),
    - Frascati e Zagarolo (Lazio),
    - Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo e Ventimiglia (Liguria),
    - Tolentino (Marche),
    - Campobasso 1 e Isernia (Molise),

- Manduria, Porto Cesareo, Supersano e Traviano (Puglia),
- Follonica e Piombino (Toscana),
- Misterbianco + altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania + altri, Giarre-Mascalì-Riposto + altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale + altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini + ASI Palermo, Monreale, Palermo + frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d'Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant'Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia),

con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate "aree sensibili" ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, siano dotati di reti fognarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della medesima direttiva,

- prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di
  - Gissi e Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo),
  - Acri, Siderno, Bagnara Calabria, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Crotona, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria e Rossano (Calabria),
  - Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord e Vico Equense (Campania),
  - Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli Venezia-Giulia),
  - Zagarolo (Lazio),
  - Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco e Riva Ligure (Liguria),
  - Campobasso 1 e Isernia (Molise),
  - Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant'Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano e Vernole (Puglia),
  - Vicenza (Veneto),
  - Misterbianco + altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascalì-Riposto + altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale + altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini + ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese,

Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castevetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant'Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate "aree sensibili" ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposti ad un trattamento conforme a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva,

- prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di
  - Gissi e Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo),
  - Acri, Siderno, Bagnara Calabria, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria e Rossano (Calabria),
  - Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord e Vico Equense (Campania),
  - Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli Venezia-Giulia),
  - Zagarolo (Lazio),
  - Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco e Riva Ligure (Liguria),
  - Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant'Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano e Vernole (Puglia),
  - Vicenza (Veneto),
  - Misterbianco + altri, Scordia – Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascalì-Riposto + altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale + altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini + ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castevetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa

Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant'Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'allegato 1, sezione B, e dall'articolo 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

- condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio.

**Sara PARDO QUINTILLAN**

**Donatella RECCHIA**

**Agenti della Commissione**

## LISTA DEGLI ALLEGATI

ALLEGATI	TITOLO	PAGINE
<b>A-1</b>	Lettera di costituzione in mora, 9 luglio 2004, rif. SG-Greffe(2004)D/202843 Citato a pagina 14, paragrafo 9	151 - 206
<b>A-2</b>	Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, 6 dicembre 2004, prot. n. 14412 Citato a pagina 14, paragrafo 10	207 - 215
<b>A-3</b>	Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, 3 gennaio 2005, prot. n. 08 Citato a pagina 14, paragrafo 10	216 - 219
<b>A-4</b>	Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, 1° giugno 2006, prot. n. 5936 Citato a pagina 14, paragrafo 10	220 - 228
<b>A-5</b>	Lettera di costituzione in mora complementare, 23 ottobre 2007, rif. SG-Greffe(2007)D/206393 Citato a pagina 14, paragrafo 11	229 - 250
<b>A-6</b>	Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, 3 dicembre 2007, prot. 13272 Citato a pagina 15, paragrafo 12	251 - 262
<b>A-7</b>	Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, 23 aprile 2008, prot. n. 4506 Citato a pagina 15, paragrafo 12	263 - 265
<b>A-8</b>	Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, 30 aprile 2008, prot. 4815 Citato a pagina 15, paragrafo 12	266 - 268
<b>A-9</b>	Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, 25 luglio 2008, prot. n. 8268 Citato a pagina 15, paragrafo 12	269 - 271
<b>A-10</b>	Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, 31 luglio 2008, prot. n. 8411 Citato a pagina 15, paragrafo 12	272 - 274
<b>A-11</b>	Parere motivato, 24 febbraio 2009, rif. SG-Greffe(2009)D/1075 Citato a pagina 15, paragrafo 13	275 - 383

<b>A-12</b>	Nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, 24 aprile 2009, prot. n. 4668 Citato a pagina 15, paragrafo 14	384 - 387
<b>A-13</b>	Informazioni relative alla regione Abruzzo prodotte in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare dalla regione stessa (trasmessi alla Commissione mediante nota del 30 aprile 2008, prot. 4815) Citato a pagina 16, paragrafo 19	388 - 395
<b>A-14</b>	Informazioni relative all'agglomerato di Gissi contenute in una nota della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea del 2 luglio 2002, protocollo n. 8164, e in risposta alla lettera di costituzione in mora, prot. n. 08 Citato a pagina 17, paragrafo 22	396 - 405
<b>A-15</b>	Informazioni relative alla regione Calabria (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 20, paragrafo 31	406 - 450
<b>A-16</b>	Informazioni relative alla regione Campania (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 34, paragrafo 89	451 - 495
<b>A-17</b>	Informazioni relative all'agglomerato di Ariano Irpino (dati estratti dal cd rom inviato in risposta alla lettera di costituzione in mora, prot. n. 5936) Citato a pagina 35, paragrafo 93	496 - 503
<b>A-18</b>	Informazioni relative agli abitanti residenti nel comune di Ariano Irpino Citato a pagina 36, paragrafo 93	504 - 505
<b>A-19</b>	Informazioni relative alla regione Friuli Venezia-Giulia (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 50, paragrafo 147	506 - 532
<b>A-20</b>	Informazioni relative alla regione Lazio (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 52, paragrafo 155	533 - 535
<b>A-21</b>	Mappa Google Earth relativa all'agglomerato di Frascati Citato a pagina 52, paragrafo 157	536 - 538
<b>A-22</b>	Tabella ISTAT relativa popolazione residente del comune di Frascati Citato a pagina 53, paragrafo 158	539 - 541
<b>A-23</b>	Tabella ISTAT relativa alla popolazione residente del comune di Zagarolo Citato a pagina 54, paragrafo 162	542 - 544

<b>A-24</b>	Mappa Google Earth relativa all'agglomerato di Zagarolo Citato a pagina 54, paragrafo 162	545 - 547
<b>A-25</b>	Informazioni relative alla regione Liguria (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 55, paragrafo 166	548 - 566
<b>A-26</b>	Mappa Google Earth relativa all'agglomerato di Genova Citato a pagina 58, paragrafo 178	567 - 575
<b>A-27</b>	Informazioni relative alla regione Marche (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 66, paragrafo 210	576 - 577
<b>A-28</b>	Informazioni relative alla regione Molise (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 67, paragrafo 212	578 - 580
<b>A-29</b>	Informazioni relative alla regione Puglia (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 69, paragrafo 223	581 - 625
<b>A-30</b>	Tabella ISTAT relativa alla popolazione residente nel comune di Manduria Citato a pagina 70, paragrafo 228	626 - 627
<b>A-31</b>	Tabella ISTAT relativa alla popolazione residente nel comune di Sava Citato a pagina 70, paragrafo 228	628 - 629
<b>A-32</b>	Tabella ISTAT relativa alla popolazione residente del comune di San Vito dei Normanni Citato a pagina 73, paragrafo 240	630 - 631
<b>A-33</b>	Informazioni relative al comune di San Vito dei Normanni Citato a pagina 74, paragrafo 240	632 - 633
<b>A-34</b>	Informazioni relative all'agglomerato di San Vito dei Normanni, trasmesse in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare Citato a pagina 74, paragrafo 243	634 - 635
<b>A-35</b>	Tabella ISTAT relativa alla popolazione residente del comune di Taviano Citato a pagina 78, paragrafo 259	636 - 637
<b>A-36</b>	Mappa Google Earth relativa all'agglomerato di Traviano Citato a pagina 78, paragrafo 259	638 - 641
<b>A-37</b>	Tabella ISTAT relativa alla popolazione residente del comune di Racale Citato a pagina 78, paragrafo 259	642 - 643



<b>A-38</b>	Tabella ISTAT relativa alla popolazione residente del comune di Alliste Citato a pagina 78, paragrafo 259	644 - 645
<b>A-39</b>	Informazioni relative alla regione Toscana (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 79, paragrafo 263	646 - 658
<b>A-40</b>	Informazioni relative alla regione Veneto (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 81, paragrafo 269	659 - 662
<b>A-41</b>	Informazioni relative alla provincia di Catania (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 82, paragrafo 275	663 - 675
<b>A-42</b>	Informazioni trasmesse in risposta alla lettera di costituzione in mora complementare Citato a pagina 82, paragrafo 275	676 - 678
<b>A-43</b>	Informazioni trasmesse in risposta alla lettera di costituzione in mora Citato a pagina 86, paragrafo 291	679 - 691
<b>A-44</b>	Informazioni trasmesse dalle autorità italiane in seguito ad una richiesta di informazioni dei servizi della Commissione Citato a pagina 90, paragrafo 310	692 - 696
<b>A-45</b>	Informazioni relative alla provincia di Caltanissetta (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 93, paragrafo 323	697 - 702
<b>A-46</b>	Tabella ISTAT relativa alla popolazione residente del comune di Gela Citato a pagina 94, paragrafo 326	703 - 704
<b>A-47</b>	Informazioni relative alla provincia di Agrigento (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 97, paragrafo 338	705 - 713
<b>A-48</b>	Informazioni relative alla provincia di Palermo (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 102, paragrafo 357	714 - 721
<b>A-49</b>	Informazioni relative alla provincia di Siracusa (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 107, paragrafo 376	722 - 730
<b>A-50</b>	Tabella ISTAT relativa alla popolazione residente del comune di Priolo Gargallo Citato a pagina 109, paragrafo 384	731 - 732

<b>A-51</b>	Informazioni relative alla provincia di Ragusa (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 110, paragrafo 391	733 - 806
<b>A-52</b>	Tabella ISTAT relativa alla popolazione residente del comune di Ragusa Citato a pagina 112, paragrafo 396	807 - 808
<b>A-53</b>	Informazioni relative alla provincia di Trapani (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 116, paragrafo 414	809 - 815
<b>A-54</b>	Informazioni relative all'agglomerato di Barcellona Pozzo di Gotto (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 123, paragrafo 443	816 - 823
<b>A-55</b>	Informazioni relative all'agglomerato di Consortile Letojanni (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 127, paragrafo 459	824 - 830
<b>A-56</b>	Informazioni relative all'agglomerato di Consortile Letojanni (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 127, paragrafo 460	831 - 832
<b>A-57</b>	Informazioni relative all'agglomerato di Rometta (trasmesse in risposta al parere motivato) Citato a pagina 140, paragrafo 513	833 - 835